



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

**ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE
NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Tesi di Laurea di:

Stefano AVELLA

Matricola 710734

Relatore:

Chiar.mo Prof. Carlo Enrico PALIERO

Correlatore:

Prof. Marco Maria SCOLETTA

Anno accademico: 2014-2015

*A nonno Mario e a nonna Adele,
perché vorrei che foste qui.*

INDICE
ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE» V

CAPITOLO I
LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

- 1. La tutela giuridica della sicurezza sul lavoro**.....» 1
- 2. L'apparato normativo *extra-codicem***.....» 5
 - 2.1. Evoluzione normativa della legislazione complementare.....» 5
 - 2.2. Caratteri strutturali della legislazione complementare.....» 17
 - 2.3. La formulazione dell'illecito attraverso la tecnica del rinvio.....» 23
 - 2.4. L'apparato sanzionatorio.....» 28
 - 2.4.1. Il principio di specialità.....» 31
 - 2.4.2. I meccanismi di definizione degli illeciti.....» 34
- 3. I reati di comune pericolo**.....» 39
 - 3.1. I rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 437 e 451 c.p.....» 39
 - 3.2. I rapporti tra i delitti di comune pericolo del codice penale e le
normativa complementare.....» 45
- 4. I reati di evento dannoso**» 50
 - 4.1. I rapporti tra gli artt. 589 co. 2 - 590 co. 3 e la normativa
complementare.....» 52
 - 4.2. I rapporti tra gli artt. 589 co. 2 - 590 co. 3 e i reati di comune
pericolo.....» 56
- 5. La rilevanza penalistica dell'art. 2087 cod. civ.**.....» 61

INDICE
ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

CAPITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PENALE

1. Premessa.....»	66
2. I criteri di definizione della posizione di garanzia.....»	70
3. Il datore di lavoro e attribuzione della responsabilità penale.....»	74
3.1. La definizione normativa.....»	74
3.2. La conformazione della posizione datoriale.....»	79
3.3. L'imputazione della responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro.....»	83
4. Gli altri garanti della sicurezza e imputazione della responsabilità penale.....»	90
4.1. La figura del dirigente e l'imputazione della responsabilità.....»	92
4.2. Il preposto e l'imputazione della responsabilità.....»	95
4.3. Due figure controverse: Il medico competente e il RSPP.....»	99
5. L'individuazione dei garanti attraverso delega di funzioni e imputazione della responsabilità.....»	106
5.1. I requisiti della delega di funzioni.....»	109
5.1.1. I requisiti formali.....»	110
5.1.2. I requisiti sostanziali.....»	117
5.2. Delega di funzioni e imputazione della responsabilità.....»	121

CAPITOLO III
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

INDICE

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il rischio di responsabilità oggettiva occulta.....»	125
2. La delega di funzioni esonera il datore di lavoro?.....»	128
2.1. L'indirizzo oggettivistico.....»	129
2.2. L'indirizzo soggettivistico.....»	132
2.3. Efficacia non liberatoria della delega: il « <i>residuo non delegabile</i>»	134
3. La successione nella posizione di garanzia.....»	143
3.1. Profili fisiologici della successione nella posizione di garanzia.....»	146
3.2. La situazione patologica ed il principio di continuità nella responsabilità penale.....»	148
4. L'Ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore.....»	154
4.1. Gli obblighi del lavoratore e il principio di affidamento.....»	154
4.2. Il contributo colposo del lavoratore: le applicazioni giurisprudenziali.....»	159
4.3. La posizione di garanzia come strumento probatorio <i>ad adiuvandum</i> di colpevolezza.....»	169

CAPITOLO IV

**UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA
COLLETTIVA?**

1. <i>Societas delinquere potest</i>.....»	174
2. Adempimento dell'obbligo di vigilanza mediante adozione di adeguato modello di organizzazione e gestione»	182
3. L'autonomia della responsabilità dell'ente»	188
3.1. L'articolo 8: orientamenti dottrinari e applicazioni giurisprudenziali»	188
3.2. L'applicazione dell'art. 8 ai restanti casi di responsabilità	

INDICE

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

oggettiva occulta	» 195
4. Osservazioni conclusive.....	» 202

BIBLIOGRAFIA

Indice della dottrina	» 207
Indice della giurisprudenza	» 218

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

INTRODUZIONE

«Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire un ambiente sano di lavoro e buoni strumenti di lavoro», così il giuslavorista Lodovico Barassi perveniva, attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 1124 del Codice civile del 1865, a definire il principale dovere, in capo al datore di lavoro, in materia di sicurezza e salute sul lavoro¹.

Dall'epoca della Rivoluzione industriale sino ai giorni nostri, il tema della sicurezza sul luogo di lavoro ha assunto sempre più importanza mutando la logica di tutela, ossia passando da una tutela meramente 'risarcitoria', e quindi successiva alla verifica di eventi lesivi, ad una di carattere 'prevenzionistico', diretta a predisporre misure cautelative idonee a scongiurare possibili danni ai lavoratori².

Ad oggi, l'interesse verso la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è inevitabilmente cresciuto a seguito dei recenti fatti passati alla cronaca e designati attraverso l'infelice espressione di: “*morti bianche*”. Tra le vicende che hanno suscitato maggiore reazione sociale, ed attenzioni mediatiche, si ricorda la vicenda che ha coinvolto il colosso aziendale tedesco *Thyssen Krupp* ove persero la vita 7 operai a seguito di un incendio.

Questa vicenda, insieme a molte altre tra cui – ad esempio – quella che coinvolse il Petrolchimico di Porto Marghera, ha messo in luce quelli che il Professor Piergallini chiamava i c.d. «*rischi da ignoto tecnologico*», vale a

¹ L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano 1915, p. 556.

² F. BIANCHI-D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Napoli 1980, p. 5 ss.

INTRODUZIONE

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

dire quei rischi di complessa orditura e di problematica riconoscibilità³.

In questo contesto di complessa identificazione *ex ante* dei rischi si trovano a operare il datore di lavoro e altre figure professionali chiamate dapprima a svolgere attività ontologicamente rischiose in quanto esposte alle “magnifiche sorti progressiste” dell'evoluzione scientifica⁴, per poi, in caso di verifica di eventi infausti, essere chiamati a rispondere in *Amphitheatro iustitiae* di eventi che talvolta esulano dalla propria sfera di responsabilità.

E allora se “*del senno di poi son pien le fosse*”, nell'ambito della tematica dell'attribuzione della responsabilità penale in ambito lavorativo, è condivisibile ritenere che del senno di poi si riempiono anche le sentenze, spesso pronunciate “ora per allora”⁵. Si tratta di orientamenti caratterizzati da una certa severità nei confronti dei soggetti apicali che sembrano più dettati da commendevoli intenti di compensazione delle diseguaglianze sociali ed economiche⁶, che basati su effettive omissioni rimproverabili ai medesimi. In definitiva, la contrapposizione processuale tra vertice aziendale e lavoratore, la si può intendere, come sosteneva autorevolmente il compianto Giurista e Avvocato Francesco Carnelutti, come quelle liti «*le quali tollerano meglio la soluzione ingiusta, perché esigono più intensamente la soluzione più rapida*»⁷

Per queste ragioni il presente lavoro di tesi si prefigge di affrontare in maniera analitica gli aspetti problematici dell'imputazione della responsabilità penale nel settore della sicurezza sul lavoro.

³ C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di esistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc., pen.*, 2005, p. 1685.

⁴ G. MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3326.

⁵ G. MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro.*, cit. p. 3327.

⁶ I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 121.

⁷ F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, ed IV, Padova, 1925, p. 453 ss.

INTRODUZIONE

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il lavoro sarà impostato procedendo, in primis all'analisi delle questioni inerenti al complesso di norme penali che caratterizza il settore della sicurezza sul lavoro. Storicamente, difatti, il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di svariati interventi normativi, in particolare a partire dalla metà del secolo scorso sino ad arrivare all'emanazione del decreto legislativo 81/2008, meglio noto come «*Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro*».

Di conseguenza, costituiranno oggetto di trattazione i c.d. soggetti “debitori di sicurezza” ed, in particolare, i criteri in base ai quali poter pervenire alla loro individuazione e sui quali poter attribuire la penale responsabilità. In particolare verrà illustrato come la giurisprudenza debba procedere ad una decifrazione dell'assetto organizzativo superando lo schermo della spersonalizzazione per dare un nome ed un volto al soggetto responsabile⁸.

Operazione non agevole e che spesso produce eccessive semplificazioni nell'accertamento della responsabilità, spesso ricondotta al datore di lavoro considerato *dominus* della sicurezza sul lavoro⁹. Verranno quindi analizzate le conseguenze in termini di responsabilità che una *traslatio* di funzioni, attraverso delega¹⁰ ovvero attraverso successione nella posizione di garanzia¹¹, determina rispetto al soggetto che intende trasferire il proprio complesso di poteri oppure l'intera posizione di garanzia. Ma soprattutto verranno poste al

⁸ C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003, p. 59.

⁹ Cass. pen., sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *De Jure*.

¹⁰ Cfr: F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro alla luce del decreto correttivo n. 16/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 1125 ss.

¹¹ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *Ind. pen.*, 2000, pp. 581 ss.

INTRODUZIONE

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

vaglio quelle decisioni giurisprudenziali, che pur ravvisando un contributo causale nella verifica dell'evento infausto da parte dello stesso lavoratore, non valgono ad esimere il datore di lavoro dall'addebito penale.

Analizzate le criticità di questi orientamenti l'obbiettivo sarà quello di tentare di offrire una soluzione plausibile che contemperi, da un lato l'esigenza di garantire tutela ad una categoria, qual è quella dei lavoratori, certamente più debole rispetto a quella dei vertici aziendali; dall'altro assicurare, altresì, che i rimproveri avvengano nel rispetto del principio costituzionale della responsabilità penale personale onde evitare che sfocino in responsabilità da mera posizione¹².

¹² A. PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Ind. pen.*, 1985, p. 20.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SOMMARIO: 1. La tutela giuridica della sicurezza sul lavoro. - 2. L'apparato normativo *extra-codicem*. - 2.1. Evoluzione normativa della legislazione complementare. - 2.2. Caratteri strutturali della legislazione complementare. - 2.3. La formulazione dell'illecito attraverso la tecnica del rinvio. - 2.4. L'apparato sanzionatorio. - 2.4.1. Il principio di specialità. - 2.4.2. I meccanismi di definizione degli illeciti. - 3. I reati di comune pericolo. - 3.1. I rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 437 e 451 c.p.. - 3.2 I rapporti tra i delitti di comune pericolo del codice penale e la normativa complementare. - 4. I reati di evento dannoso. - 4.1. I rapporti tra gli artt. 589 co. 2 - 590 co. 3 e la normativa complementare. - 4.2. I rapporti tra gli artt. 589 co. 2 - 590 co. 3 e i reati di comune pericolo. - 5. La rilevanza penalistica dell'art. 2087 cod. civ..

1. La tutela giuridica della sicurezza sul lavoro.

Lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa presuppone la predisposizione di presidi diretti a evitare pericoli o danni ai beni giuridici della vita, ovvero dell'incolumità fisica e della salute, non soltanto dei soggetti lavoratori, ma altresì di qualsiasi persona estranea al contesto lavorativo ¹.

¹ In dottrina: D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza sul lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, p. 103.; M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa* (diretto da) A. DI AMATO., VIII, *I reati in materia di lavoro* (a cura) di F.S. FORTUNA, Padova, 2002, p. 232. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3272, in *De Jure*: «secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli eventi nefasti che possono scaturire dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa sono riconducibili agli «*infortuni*» consistenti in accadimenti lesivi concentrati in un breve lasso temporale e determinati da una causa violenta, e dalle «*malattie professionali*», intese come esiti di un'azione lesiva che opera con gradualità, e con effetti verificabili soltanto a distanza di un certo lasso temporale². Infortuni e malattie professionali rappresentano conseguenze patologiche ed, allo stesso tempo, componente ontologica di qualsiasi contesto lavorativo spingendo il legislatore, in particolare dalla metà degli anni '50 ad oggi, ad incrementare l'intervento normativo, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dell'ambiente lavorativo³.

Si è detto che l'apparato normativo in *subiecta materia* è posto a tutela dei beni giuridici fondamentali quali la vita, la salute e l'integrità fisica dei soggetti lavoratori e non. Tuttavia, tale constatazione sembra corretta solo in via parziale⁴. Difatti, secondo altra corrente di pensiero «*la sicurezza del lavoro*» viene identificata come bene giuridico autonomo, a dimensione meta-individuale, ed in relazione di spiccata anticipazione rispetto ai beni giuridici più comuni della vita, della incolumità pubblica e dell'integrità fisica⁵. In questo modo la sicurezza sul lavoro non andrebbe considerata come un bene finale, ma come un bene intermedio e strumentale alla salvaguardia di beni-

presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi».

² P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale parte speciale* (diretto da) G. MARINUCCI ed E. DOLCINI, Tomo II, Padova, 2009, p. 477; nello stesso senso D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza.*, cit., p. 104.

³ F. FORZATI, *Prevenzione nei luoghi di lavoro e modelli penali di intervento: beni giuridici e tecniche di tutela*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, (a cura di) M. RUSCIANO e G. NATULLO, Vol. VIII, *Commentario di diritto del lavoro* (diretto da) F. CARINCI, Torino, 2007, p. 95.

⁴ M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 231.

⁵ D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per singoli e per gli enti*, (a cura di) F. CURI, Bologna, 2011, p. 36. per un diverso concetto di bene giuridico cfr. M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 230 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

scopo individuali di rango primario⁶.

Al fine di garantire tutela a questo bene giuridico, come si è accennato all'inizio, il legislatore è intervenuto attraverso una copiosa produzione normativa, la quale si è affiancata al complesso di norme penali già presenti all'interno del codice. Ne è scaturito un apparato normativo assai complesso, che può essere schematicamente rappresentato come una struttura su tre piani di tutela variamente comunicanti tra di loro⁷.

- (a) Il primo livello di tutela trova la propria collocazione al di fuori del codice penale; si tratta di norme dal carattere speciale, che costituiscono da un lato fattispecie contravvenzionali autonome di pericolo astratto, dall'altro si presentano come positivizzazione di regole cautelari⁸ dirette a prescrivere condotte idonee, al fine di scongiurare pericoli ai beni giuridici di cui si è detto. Come avremo modo di vedere (v. *infra* par. 2.3), è un tipo di apparato regolatorio caratterizzato, per lo più, da norme in bianco le cui sanzioni si attestano sulla logica del ripristino della situazione compromessa piuttosto che sulla repressione della violazione.

⁶ D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit, p. 36. sul concetto di sicurezza come bene giuridico cfr: D. PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano 2009, cit. p. 553. «l'idea della sicurezza tende ad espandersi come definizione di un bene giuridico ubiquitario, strumentale a qualsiasi altro, e in questo senso orizzonte totalizzante del discorso e del mondo penalistico».

⁷ D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit, p. 36. e ancora ID, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso (artt. 436, 437, 451 c.p. e normativa complementare)*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da: A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, vol IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, p. 278.

⁸ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit, p. 103; nello stesso senso: C. PERINI, *Gli stadi della spiegazione causale*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 138.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- (b) Il secondo livello di tutela è previsto dal codice penale ed è rappresentato dalle due fattispecie delittuose, dolose e colpose, di rimozione od omissione di cautele per la prevenzione di infortuni o disastri sul lavoro ex artt. 437 e 451 c.p.⁹. Queste due norme, data la peculiarità dell'oggetto e della tecnica della disciplina, nonché la complessità dei rapporti strutturali, vengono a costituire una sorta di «*micro sistema relativamente indipendente*» nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumità¹⁰. Esse rappresentano un fronte di tutela comune in materia antinfortunistica che si sovrappone all'articolato *corpus* normativo speciale¹¹, ma che si pone sempre a tutela del bene giuridico della sicurezza sul lavoro¹². Come si dirà, le principali criticità scaturiscono non solo dai rapporti tra le due fattispecie in sé ma altresì da quelli tra queste e le norme *extra-codicem* (v. *infra* par. 3.1 – 3.2).
- (c) Infine, il terzo ed ultimo livello è rappresentato dalle fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 c.p. (rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose), che sanciscono il «*livello di tutela finale*»¹³. I due articoli prevedono invero l'applicazione di una circostanza aggravante speciale, nel caso in cui fossero commessi in violazione delle norme

⁹ D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 38.

¹⁰ A. GARGANI, *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, p. 319; nello stesso senso: D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 39.

¹¹ A. GARGANI, *Il danno qualificato da pericolo*, cit., p. 320.

¹² Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2007, n. 12464, in *De Jure*, «*Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 437 c.p. concerne anche la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto tale disposizione incrimina espressamente la rimozione o l'omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguardano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone*».

¹³ D. CASTRONUOVO, *sub artt. 437 e 451 c.p.*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, ed. IX, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Torino, 2010, p. 280 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

destinate alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro¹⁴. In tal caso dovranno essere analizzati i rapporti tra le fattispecie *de quo* e quelle della normativa complementare al fine di stabilire se sussista un concorso di reati o un concorso apparente di norme.

Poste queste premesse di carattere generale, è di tutta evidenza che il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro comporti una serie di problematiche di regolamentazione giuridica. Lo scopo del legislatore non vuole essere quello di procedere attraverso una spasmodica repressione di qualsiasi attività che possa comportare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, bensì quello di individuare regole idonee al fine di garantire il giusto contemperamento di interessi, e quindi, da un lato consentire lo svolgimento di attività tanto pericolose quanto irrinunciabili¹⁵, dall'altro che queste avvengano nel rispetto del c.d. limite del «*rischio consentito*»¹⁶.

Nel prosieguo della trattazione verranno illustrati i tre livelli normativi in cui si articola la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cercando di mettere in luce le principali criticità nei rapporti che intercorrono tra questi.

2. L'apparato normativo *extra-codicem*

2.1 Evoluzione normativa della legislazione complementare

Prima di poter analizzare la struttura della legislazione speciale in materia di sicurezza sul lavoro, si ritiene doveroso procedere con un breve

¹⁴ C. PERINI, *Gli stadi della spiegazione causale*, cit., p. 144 ss.

¹⁵ T. DE ANTONIIS, *La definizione delle regole cautelari nelle attività lavorative pericolose*, in *Dir. pen. e proc.* 1999, p. 753 ss.

¹⁶ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, ed. V, Torino 2013, p. 339, «*rischio consentito è un concetto puramente formale. È una formula che serve a enunciare il problema base della colpa, quello dei criteri normativi (regole cautelari) per il contenimento dei rischi entro un ambito accettabile, e perciò consentito*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

excursus storico dell'evoluzione della normativa in oggetto.

Le prime esigenze di un intervento pubblico, nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, si fecero sentire con l'avvento del processo di industrializzazione caratterizzata dall'impiego di macchine ed attrezzature complesse, dalla concentrazione delle attività in ambienti ristretti e dall'affermazione di un modello organizzativo caratterizzato dalla scomposizione del ciclo produttivo in fasi distinte e affidate a gruppi diversi di soggetti, aventi mansioni e quindi responsabilità ben definite¹⁷. L'impetuoso sviluppo tecnologico ha comportato il sorgere di nuovi pericoli legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, spingendo il legislatore ad un ripensamento degli schemi tradizionali di sicurezza del lavoro, nell'ambito di una nuova visione dell'economia di mercato, più attenta alle esigenze di protezione dei lavoratori¹⁸. Sebbene non sia possibile ripercorrere in maniera analitica l'intera evoluzione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, per la quale i primi provvedimenti si registrarono sin dal 1893¹⁹, si ritiene necessario procedere ad una breve rassegna dei principali interventi normativi al fine di illustrare i cambiamenti delle logiche di tutela.

i. Un'intensa produzione normativa si ebbe a partire dalla seconda metà degli anni '50 del secolo scorso. Con la legge 12 febbraio 1955, n. 51, venne conferita delega al governo per l'emanazione di norme generali e speciali

¹⁷ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la disciplina giuridica vigente*, ed. V., Milano, 1998, p. 6.

¹⁸ F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 55 ss.

¹⁹ M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit, p. 184. Per una rassegna più dettagliata sull'evoluzione storica della legislazione in tema di sicurezza cfr: C. SMURAGLIA, *La sicurezza sul lavoro e la sua tutela penale*, ed. III. Milano, 1974, p. 19 ss.; CULOTTA - DI LECCE - COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*. p. 6 e ss;

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

in tema di infortuni ed igiene nel mondo del lavoro²⁰. Tra queste si ricordano il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, «*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*»; il d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, «*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni*»; il d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, «*norme generali per l'igiene del lavoro*»²¹; definiti «*tre pilastri*» in tema di sicurezza sul lavoro²². Si tratta di norme che, sino al 2008, hanno costituito la struttura portante del complesso penalnormativo in *subiecta materia*. La legge delega n. 51 del 1955, all'articolo 4 stabiliva che: «*per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000*». Si trattava di una prescrizione la cui *ratio* era quella di incentivare, il soggetto debitore di sicurezza di apprestare le misure prescritte dalla legge al fine di scongiurare eventi lesivi ai soggetti lavoratori; tuttavia si contraddistingueva per un trattamento sanzionatorio decisamente tenue e, per questo, poco idoneo allo svolgimento della funzione general-preventiva²³. Questi decreti, nonostante tutelassero aspetti diversi della sicurezza nei luoghi di lavoro, presentavano elementi comuni che occorre, seppur brevemente, porre al vaglio. Il primo elemento di comunione è

²⁰ M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, p. 191.

²¹ Oltre alle due citate, contestualmente vennero emessi attraverso legge delega n. 51/1955 altresì: d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, «*Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*»; d.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, «*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo*»; d.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, «*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa*»; d.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, «*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione*»; d.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, «*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici*».

²² R. GUARINIELLO, *Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE*, in *Dir. pen. e proc.*, 1997, cit. p. 83 ss.

²³ C. SMURAGLIA, *La sicurezza sul lavoro*, cit., p. 32 ss; nello stesso senso M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 191.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

caratterizzato dalla predisposizione di forme di *protezione oggettiva* e dalla rinuncia, quasi integrale, a predisporre misure che tenessero conto del fattore umano quale possibile causa di infortuni, come ad esempio: l'esperienza lavorativa, la preparazione e l'addestramento professionale, idoneità psico-fisica ecc²⁴. In buona sostanza, il legislatore riteneva che al problema della sicurezza andasse fornita una risposta di carattere tecnologico e, pertanto, ha predisposto una serie di strumenti e misure da applicare all'ambiente di lavoro, agli impianti, alle macchine e alle altre attrezzature, onde impedire ovvero ridurre, per quanto tecnicamente possibile, il profilarsi di qualsiasi situazione di pericolo, compresa quella derivante dall'eventuale condotta imprudente del lavoratore stesso²⁵. Dunque, il criterio di protezione oggettiva era imperniato sul dovere di sicurezza che ricadeva sul soggetto datore di lavoro, tale per cui, un ambiente di lavoro poteva definirsi «*obbiettivamente sicuro*» se sicuri erano gli impianti, i macchinari e in genere le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro²⁶. Gli altri due elementi di convergenza erano: il «*principio di tassatività dei precetti*», che comportava la preclusione di qualsiasi possibilità di scelta discrezionale in merito alle misure da dover adottare; e la «*preferenza accordata ai mezzi tecnici di prevenzione*»²⁷ rispetto alle semplici cautele costituite, per lo più, da semplici avvertenze

²⁴ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 27 ss.

²⁵ A. CULOTTA – M. DI LECCE - G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 27.

²⁶ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 111.

²⁷ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 112, «*fra i mezzi materiali di protezione si possono distinguere: a) dispositivi di sicurezza applicati a macchinari od impianti, che servono a prevenire l'insorgere di una situazione di pericolo, o a neutralizzare un'eventuale emergenza; b) segnali d'allarme e altra segnaletica di sicurezza; c) condizioni ambientali necessarie alla sicurezza, quali illuminazione ventilazione e simili; d) mezzi personali di protezione (caschi, maschere, occhiali, cinture ecc); e) misure di salvataggio o soccorso di cui all'art. 451 c.p.*»

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

o raccomandazioni di prudenza e quindi dotate di minore affidabilità rispetto ai primi²⁸. La *ratio* di tali provvedimenti in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro era quella dell'abbattimento del pericolo attraverso l'eliminazione alla fonte, al punto che, in caso di rischio non eliminabile, veniva prevista la possibilità di cessare l'operazione che lo implicava, sino a giungere, se del caso, alla chiusura della linea, del reparto, dell'azienda o dell'impresa stessa²⁹. Si trattava di una posizione netta, che considerava la «sicurezza sul lavoro» come un «interesse assoluto, necessariamente prevalente su ogni interesse contrapposto»³⁰, al punto che il legislatore, per tale motivo, aveva fatto ampio ricorso allo strumento penale, al fine di reprimere qualsiasi contegno contrastante con tali prescrizioni. Si pensi a titolo esemplificativo l'art. 389 del d.P.R. 547 del 1995, il quale collegava ad una qualunque violazione l'irrogazione di una sanzione penale³¹. Per quanto concerne invece la struttura di questi decreti: in apertura venivano in rilievo i primi due articoli – art. 1 e art. 2 – i quali definivano rispettivamente le «attività soggette» e le «attività escluse» dal campo di applicazione; il corpo centrale era composto, invece, da una fitta serie di regole cautelari; mentre alla fine venivano collocate le previsioni penali sanzionatorie di natura contravvenzionale (es. artt. 389 – 392 d.P.R. 547/1955)³². Com'è facilmente constatabile, le norme contenenti prescrizioni sanzionatorie erano in numero inferiore rispetto alle restanti

²⁸ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 33 ss.

²⁹ T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, p. 1161.

³⁰ T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., p. 1161.

³¹ Art. 389 d.P.R. 547/1955: «I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire un milione per la inosservanza delle norme di cui agli articoli, 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276, primo comma, 319».

³² P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, p. 372 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

prescrizioni di natura cautelare³³. Le disposizioni *de quo* erano strutturate secondo il c.d. «*metodo delle clausole penali*», (v. *infra* par. 3.2) incentrato sulla formulazione del precetto non già attraverso una autonoma tipizzazione, ma attraverso il rinvio ad altre norme³⁴; come si avrà modo di vedere questa tecnica di strutturazione viene impiegata anche all'interno del Testo Unico del 2008.

ii. A partire dagli anni '80 inizia, in maniera sempre più incalzante, una profonda e silenziosa trasformazione del sistema prevenzionistico italiano, attraverso l'innesto di disposizioni di matrice europeista, sul tronco delle disposizioni degli anni 50³⁵. In particolare, si svilupparono quattro filoni: i primi due vengono definiti della «*prima e seconda generazione*» e quest'ultimo è stato recepito in larga parte all'interno del decreto lgs. 626/1994³⁶; per quanto concerne gli altri due filoni, il primo concerne la protezione contro pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, l'altro invece raccoglie direttive autonome, preordinate ad obiettivi più generali

³³ Nel d.P.R. 547/1955 4 articoli erano destinati alle sanzioni a fronte dei restanti 406 destinati alla prescrizione di condotte.

³⁴ M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 192.

³⁵ Sui tratti fisionomici caratteristici di queste disposizioni di stampo europeista cfr: A. CULOTTA, *Il sistema prevenzionale italiano e la normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1401: «a) predilezione per un tipo di precetti dettagliati e specifici rivolti a prevenire ipotesi di rischio...con il conseguente ripudio di norme a contenuto generico ed elastico; b) accentuazione dell'importanza di tutte le forme di protezione soggettiva, basata sull'ampliamento della conoscenza, dell'informazione e del controllo del rischio rispetto a quella oggettiva; c) ridimensionamento della propensione a garantire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile; d) privilegio accordato al sistema di autoclassificazione e notifica delle situazioni di pericolo rispetto all'accertamento e al controllo demandati in via preventiva agli organi pubblici di vigilanza». Nello stesso senso: A. CULOTTA - DI LECCE - COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 18.; R. GUARINIELLO, *Il diritto penale del lavoro*, p. 83.

³⁶ R. GUARINIELLO, *Il diritto penale del lavoro*, cit., p. 83 «A questo secondo filone appartiene la direttiva quadro n. 391 del 12 giugno 1989, annovera tredici direttive particolari e due complementari»

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di sicurezza e salute, e tra questi anche la sicurezza e salute dei lavoratori³⁷. Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 costituirà oggetto di trattazione preferenziale, poiché rappresenta il più importante dei decreti attuativi delle direttive comunitarie, in quanto costituisce un decreto modello cui si sono improntati anche i successivi decreti legislativi emanati nel nostro paese. Si tratta in buona sostanza della individuazione di un «*nuovo baricentro teleologico*» delle misure di tutela nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro³⁸. Tale decreto presenta caratteri di indubitabile novità, ed allo stesso tempo di continuità, rispetto all'impianto normativo degli anni 55/56. Tra i principali profili innovativi spicca la *ratio* che sottende alle nuove norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa non è più concepita come un «*interesse assoluto*» e quindi prevalente su ogni altro interesse, tale da prospettare la totale eliminazione del rischio, finanche a giustificare la cessazione dell'attività economica stessa; bensì si pone nella logica della riduzione del rischio, come si evince ex art. 3 lett. b) del decreto 626/1994³⁹. Dimostrazione ulteriore dell'arretramento della tutela rispetto alla sua originaria assolutezza deriva, altresì, dalla introduzione delle c.d «clausole di compatibilità», in forza delle quali la cautela viene prescritta nei limiti del

³⁷ R. GUARINIELLO, *Il diritto penale del lavoro*, cit., p. 83; per un excursus completo sulle direttive di matrice europee cfr. M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 201 ss.

³⁸ T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., p. 1161. nello stesso senso: P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 379 ss.

³⁹ «*Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:...* b) *eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte;...e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;...i) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro*» in dottrina sul concetto di riduzione del rischio: T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, p. 1161.; P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 379 ss.; D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale) – Aggiornamento*, in *Dig. disc. pen.*, 2000, p. 389 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«tecnicamente possibile», o del «concretamente attuabile»⁴⁰. A tal proposito, merita di essere richiamato l'art. 41 comma 1, d. lgs. 277/1991 secondo cui

«il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte».

Oltre al cambio di logica che ha investito le norme del d.lgs. 626/1994, le altre innovazioni apportate dal suddetto decreto riguardano l'espressa affermazione del principio di analisi preventiva e della valutazione dei rischi, il rafforzamento degli obblighi di informazione e di formazione del personale, ed infine l'allargamento del sistema dei soggetti responsabili⁴¹. Tuttavia, pare corretto affermare che il principale profilo di differenziazione tra i modelli di prevenzione risalenti agli anni '50 ed il nuovo sistema di matrice europea, investa quasi esclusivamente il versante della prevenzione soggettiva. Va da sé che questa non deve essere intesa come alternativa alla prevenzione oggettiva, bensì complementare, poiché entrambe ubbidiscono a proprie esigenze e comportano l'impiego di criteri, metodologie e meccanismi differenziali non intercambiabili⁴². Tra le misure preventive di natura soggettiva, quella che desta maggiore interesse è sicuramente l'introduzione del dovere di valutazione dei rischi, che consiste nell'acquisizione di conoscenze su situazioni concrete e rappresenta un presupposto essenziale ai fini di qualsiasi

⁴⁰ T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., p. 1161.; nello stesso senso: P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 379 ss.

⁴¹ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza (Agg.)*, cit., p. 389.

⁴² A. CULOTTA, *Il sistema prevenzionale italiano*, cit., p. 1402.; nello stesso senso D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza (Agg.)*, cit., p. 389.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

programmazione sulla sicurezza e della conseguente individuazione delle misure cautelari pertinenti, con l'obiettivo di contrastare i rischi riconoscibili⁴³. In realtà, la valutazione dei rischi, non è stata introdotta, in via primaria, dal decreto legislativo 626/1994 poiché era già prevista nel decreto legislativo. 277/91; tuttavia, il vero profilo innovativo riguarda l'obbligo di esplicitare tale valutazione in un apposito documento da elaborare secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 d. lgs. 626/1994⁴⁴. Come abbiamo avuto modo di accennare sopra, il decreto legislativo 626/1994, non presenta soltanto elementi di novità, ma altresì di continuità rispetto ai decreti degli anni 50. In primo luogo va rilevato come, tale decreto, non sostituisca integralmente la normativa allora in vigore. Ciò trovava conferma nell'art. 98 che stabiliva «*restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro*». Si tratta di una norma che richiama il più generico principio di diritto, secondo il quale «*le norme sopravvenute, qualora non sia stata prevista un'abrogazione esplicita, comportano comunque l'abrogazione tacita di quelle precedenti, qualora risultino con le stesse incompatibili*»⁴⁵. A sostegno della continuità vi è altresì l'art. 3 del d.lgs.

⁴³ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza (Agg.)*, cit., p. 390; sul concetto di valutazione dei rischi cfr. altresì T. PADOVANI, *il nuovo diritto penale del lavoro.*, cit. p. 1163 «*valutazione dei rischi che presenta una doppia faccia: "diagnostica", per ciò che si riferisce al giudizio sulle condizioni esistenti, e "terapeutica", per ciò che riguarda invece l'attuazione programmatica delle misure necessarie per fronteggiare i rischi evidenziati; entrambe sottoposte ad un obbligo di aggiornamento continuo in relazione a quanto prescritto dall'art. 4 comma 5 lett. b) del decreto legislativo 626/1994*».

⁴⁴ «*All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate; c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b)*».

⁴⁵ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit. p. 43.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

626/1994, in tema di «*misure generali di tutela*». Questo prevede che il datore di lavoro debba, fin dove è tecnicamente possibile, farsi carico dell'azzeramento del pericolo; qualora tale obiettivo non sia realizzabile, dovrà procedere alla riduzione al minimo del rischio stesso⁴⁶.

iii. Infine, l'ultimo *step* legislativo in tema di sicurezza sul lavoro, lo si è avuto con l'introduzione – attraverso delega contenuta all'interno della legge 3 agosto 2007, n. 123 – del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81⁴⁷, meglio noto come Testo Unico delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (da adesso T.U.). Della possibile introduzione di un "Testo Unico", si cominciò a parlare sin dal 1978 anno della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale con legge n. 833 del 1978⁴⁸. All'epoca lo scopo era duplice, da un lato riordinare la disciplina generale della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dall'altro procedere ad una innovazione della stessa. Di tale duplice esigenza ne ha preso atto l'art. 1 della legge 123/2007, che delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e, nel contempo, per la riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legislatore ha optato per l'adozione di un doppio provvedimento: il primo avente lo scopo di riordinare le norme vigenti; il secondo, c.d. «*decreto correttivo*» (decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) invece, ha apportato sostanziali modifiche sul piano sanzionatorio, pur mantenendo inalterato l'impianto fondamentale⁴⁹. Sotto il profilo

⁴⁶ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 384.

⁴⁷ In Gazz. Uff. (suppl. ord.) 30 aprile 2008, n. 101.

⁴⁸ G. DE SANTIS, *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d. lgs. n. 81/2008*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1660 ss.; nello stesso senso B. DEIDDA, *Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, p. 95 ss.

⁴⁹ L. GALANTINO, *Il Testo Unico novellato in materia di tutela della salute e sicurezza sul*

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

contenutistico il decreto legislativo 81/2008 è composto da 306 articoli, suddiviso in tredici titoli, con 52 allegati. Nel titolo primo ritroviamo i c.d. “principi comuni”, vale a dire, le disposizioni di carattere generale da applicare a tutti i datori di lavoro, che si ricollegano alla direttiva quadro 89/391⁵⁰; i titoli successivi invece riguardano l’attuazione delle direttive particolari⁵¹. Con l’introduzione del T.U si è provveduto altresì, attraverso l’art. 304 del testo novellato, ad abrogare i provvedimenti introdotti attraverso la copiosa attività legislativa degli anni ‘50 e che erano rimasti in vigore dopo l’introduzione del decreto legislativo 626/1994⁵². Dal punto di vista della giurisprudenziale va comunque registrata una sostanziale continuità tra l’applicazione della previgente disciplina e quella di nuova introduzione⁵³. A tal riguardo in una sentenza del 2009, poco dopo l’introduzione del nuovo T.U., la Suprema Corte ha stabilito che «la

lavoro: note introduttive, in Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d. lg. 81/2008 e il d. lg. 106/2009, (a cura di) L. GALANTINO, Milano, 2009, p. 1 ss.

⁵⁰ L. GALANTINO, *Il Testo Unico novellato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 1.

⁵¹ Titolo II «Luoghi di lavoro»; Titolo III «Uso delle attrezzature di lavoro»; Titolo IV «Cantieri temporanei»; Titolo V «Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro»; Titolo VI «Movimentazione manuale dei carichi»; Titolo VII «Attrezzature munite di videoterminali»; Titolo VIII «Agenti fisici»; Titolo IX «Sostanze pericolose»; Titolo X «Esposizione ad agenti biologici»; Titolo XI «Protezione da atmosfere esplosive»; Titolo XII «Disposizioni in materia penale e di procedura penale»; Titolo XIII «Norme transitorie e finali».

⁵² G. MORGANTE, *Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9.4.2008 n. 81 – Titolo XII)*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 53: «L’opera di razionalizzazione voluta dal legislatore si compone di una pars costruens, che vede l’inserimento di un minisistema di sanzioni (penali e non) in ciascun titolo del decreto, ed una pars destruens individuabile nel corpo dell’art. 304, che ha provveduto all’abrogazione espressa di numerosi provvedimenti in materia nonché all’inserimento della clausola generale di abrogazione implicita di “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso” (art. 304 co. 1 lett. d).».

⁵³ M. C. PARMIGGIANI, *Disciplina speciale. Titoli II – XI*, in *Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, p. 145.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

*nuova normativa (D.lgs. 81/2008) pone tuttora prescrizioni – anzi più dettagliate quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzionate penalmente; e tanto basta per ritenere la continuità normativa che vale ad escludere l'abolitio criminis»⁵⁴. Tale principio viene ribadito in altre sentenze⁵⁵, anche più recenti, in cui si ritiene che a prescindere dall'abrogazione operata dall'art. 304 del T.U., non sia configurabile un'ipotesi di *abolitio criminis*, ma la continuità normativa tra numerosissime fattispecie previste dalla disciplina penale previgente e norme contenute nella legislazione odierna⁵⁶.*

I decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 hanno comportato non soltanto il riordino della disciplina previgente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma altresì hanno introdotto profili di profonda innovazione. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, le profonde modifiche dell'apparato sanzionatorio attraverso l'introduzione di meccanismi premiali, estintivi o di attenuazione della sanzione (v. *infra* par. 2.4.2); e soprattutto innovazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti in caso di infortunio sul

⁵⁴ Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2009, n. 23976, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1100 nello specifico la Corte di Cassazione ha stabilito che «Anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto t.u. sulla sicurezza) che ha abrogato il d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, costituisce reato la violazione delle prescrizioni dirette a conformare i luoghi di lavoro a norme di prevenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 8 dell'abrogato d.P.R. n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli art. 63, 64 e 68 lett. b) in relazione all'All. IV, punto 1.4.1, d.lg. n. 81 del 2008».

⁵⁵ Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2009, n. 17218, in *De Jure*, Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 16313, in *De Jure*; Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2008, n. 41367, in *De Jure*.

⁵⁶ M. C. PARMIGGIANI, *Disciplina speciale. Titoli II – XI*, cit., p. 146. in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 21268, in *De Jure*: «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra l'abrogato art. 16 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, che impone di adottare misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", ed il vigente art. 122 d.lg. 9 aprile 2008 n. 81, che prescrive l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di "lavori in quota", trattandosi di norme che fanno entrambe riferimento ad attività non svolte ad altezza d'uomo e miranti a prevenire il rischio di cadute dall'alto».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

lavoro. Difatti la legge delega 123/2007 all'art. 9 ha inserito l'art. 25 septies nel decreto legislativo 231/2001 prevedendo sanzioni di carattere pecuniario ed interdittivo per le persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente nel cui ambito si è verificato l'infortunio⁵⁷.

2.2 Caratteri strutturali della legislazione complementare.

Dopo aver offerto un breve resoconto di carattere storico, relativamente all'evoluzione della legislazione complementare in materia di sicurezza del lavoro, occorre ora analizzare le caratteristiche strutturali delle prescrizioni che caratterizzano il settore *de quo*.

Innanzitutto occorre rilevare che, le norme antinfortunistiche hanno natura tipicamente contravvenzionale e la struttura di questi illeciti è preordinata alla protezione dei beni e degli interessi di rilevanza costituzionale, in particolare la vita e l'integrità fisica. Al fine anticipare la tutela di siffatti beni alla soglia del pericolo, il legislatore ha optato per conformare i suddetti reati secondo lo schema del «reato di pericolo astratto», ricorrendo a fattispecie prevalentemente omissive proprie⁵⁸.

Le ragioni che inducono il legislatore a preferire modelli di incriminazione nei quali la soglia di rilevanza penalistica è fissata al verificarsi di una situazione di pericolo sono diverse: innanzitutto la diffusività dell'incidenza lesiva e la gravità dei pregiudizi occorsi ai beni primari, la quale induce a ritenere che se la repressione penale intervenisse successivamente alla verifica dell'evento nefasto si otterrebbe una *tutela tardiva* e quindi

⁵⁷ B. DEIDDA, *Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori*, cit., p. 100 ss.

⁵⁸ L. MONTICELLI, *Le fattispecie sanzionatorie speciali.*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C. E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 286.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

inadeguata⁵⁹. Inoltre, il ricorso a tale figura di reato è dovuto alle acclamate difficoltà inerenti all'accertamento causale, specie nei casi di reati omissivi impropri, nonché al fatto di dover tener conto della dannosità collegabile non a singoli episodi, bensì alla protratta reiterazione degli stessi⁶⁰.

Dimostrazione di tale strutturazione la si evince se si esaminano alcune norme presenti all'interno del T.U; a titolo esemplificativo l'art. 55 comma 1 lett. a) prevede che «è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1». L'articolo 29 comma 1 del T.U. stabilisce che l'obbligo in capo al datore di lavoro di effettuare la valutazione e procedere all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Questo documento nel suo oggetto stabilisce un elenco di compiti tra cui, a titolo esemplificativo, la «scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati...».

Lo scopo di siffatta norma è quello di prevenire possibili infortuni per il lavoratore; di conseguenza, la violazione di questa prescrizione, che impone al datore di lavoro l'obbligo di effettuazione della “valutazione dei rischi”, integra un'ipotesi di fattispecie contravvenzionale, in cui è il legislatore stesso, sulla base di leggi di esperienza, a presumere che quella data omissione costituisca una fonte di pericolo per il bene giuridico della sicurezza sul lavoro⁶¹.

Tali reati, inoltre, vengono spesso realizzati in chiave omissiva finendo

⁵⁹ C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa, Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003, p. 42.

⁶⁰ C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa, cit.*, p. 42.

⁶¹ Sulla differenza tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto v. G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: I reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 689 ss.; . CANESTRARI, voce: *I reati di pericolo*, *Enc. giur.*, vol. XXVII, 1991, p. 2 ss; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, p. 207 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

per incidere sulla tipicità del soggetto attivo, che non sarà più «chiunque», ma soltanto colui che aveva l'obbligo di adottare la cautela doverosa e si è astenuto dal farlo⁶². Per tale ragione, nel settore della sicurezza sul lavoro, gli illeciti penali commessi vengono qualificati come «reati propri»⁶³. Questi presuppongono e riaffermano una particolare relazione tra una determinata cerchia di soggetti e gli interessi giuridici protetti⁶⁴.

Per quanto riguarda le contravvenzioni presenti nel Testo Unico, queste sono costruite, nella quasi totalità – eccezion fatta per artt. 264-bis e 286 d.lgs. 81/2008 – secondo lo schema dei reati propri, essendo fattispecie che non possono essere commesse da chiunque, bensì solo da soggetti qualificati ed espressamente individuati nella medesima norma incriminatrice⁶⁵.

A qualificare i suddetti illeciti come “propri” è quindi la stessa norma giuridica, secondo quella che la dottrina definisce teoria della «norma propria»; ossia il reato assumerebbe tale qualificazione in ragione dell'imperativo legislativo, il quale si indirizza esclusivamente a una certa categoria di soggetti destinatari⁶⁶, spetta dunque al legislatore delimitare il campo di operatività della norma, ampliando e riducendo, caso per caso, il novero dei soggetti cui estendere i comandi e divieti⁶⁷.

⁶² P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 404.

⁶³ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 188: «[...] i reati propri hanno a che fare con i doveri funzionali. Essi [...] riguardano, spesso, categorie di soggetti che ricoprono ruoli sociali elevati e importanti; concorrono alla disciplina di attività di per sé legittime e doverose, opponendo limiti e condizioni» Sul “reato proprio” cfr. in dottrina: G. BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, 1939., ora in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1966, p. 400; G. MAIANI, *In tema di reato proprio*, Milano, 1963.; A. GULLO, *Il reato proprio, dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche di impresa*, Milano, 2005.

⁶⁴ D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza*, cit., p. 105

⁶⁵ M. C. PARMIGGIANI, *Disciplina speciale. Titoli II – XI*, cit., p. 142.

⁶⁶ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 188: «si tratta di determinare quali soggetti siano stati selezionati dal legislatore come destinatari dei singoli precetti o categorie di precetti: come potenziali responsabili, rispetto ai quali potrà porsi il problema della eventuale responsabilità per fatti specifici».

⁶⁷ A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., pp. 22-23.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si prenda a titolo esemplificativo le contravvenzioni di cui agli artt. 55-60 del T.U.; in questi casi è lo stesso legislatore ad indicare in rubrica, i soggetti eventualmente responsabili per quelle determinate omissioni espressamente previste. Si veda a titolo esemplificativo l'art. 56, rubricato «*sanzioni per il preposto*»:

«Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f)».

Tuttavia, la teoria più idonea a qualificare i reati come “propri”, in *subiecta materia*, sembra essere quella della «*fattispecie propria*»⁶⁸. In tal caso la linea di demarcazione tra reati comuni, realizzabili da chiunque⁶⁹, e i reati propri consisterebbe nel fatto che in questi ultimi la realizzazione della fattispecie è limitata a soggetti con particolari qualità naturalistiche o giuridiche⁷⁰. Questa tesi si pone in chiave critica rispetto alla teoria della “norma propria” e quella del “*bene giuridico proprio*”⁷¹. Deve ritenersi vago difatti porre a fondamento del reato proprio la qualificazione data dal legislatore, piuttosto che un bene giuridico speciale, poiché anche un soggetto estraneo potrebbe essere in grado di intaccare l'oggettività giuridica protetta, rimanendo comunque operante nei suoi riguardi il divieto posto dal precetto

⁶⁸ A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., p. 25.

⁶⁹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 201

⁷⁰ A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., p. 25.

⁷¹ Tale teoria si basa su di una «*ontologica preminenza del criterio del bene giuridico*». Da questa tesi origina quella del c.d. “*bene giuridico speciale*” e l'idea da cui trae linfa è rappresentata «*dalla accessibilità “riservata” di determinati beni giuridici. [...] affidamento e limitata aggredibilità del bene sono dunque i capisaldi attorno a cui si sviluppa la teoria in questione, che ha trovato*» A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., pp. 27-29.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

penale⁷².

Una tale asserzione può dirsi coerente se si considerano due norme del T.U: l'art. 16 e l'art. 299 d.lgs. 81/2008. La prima disciplina l'istituto della delega di funzioni, che consente di creare nuovi garanti ai quali siano conferite quote di responsabilità funzionale di pertinenza *ab origine* del dante causa⁷³ ammettendo anche a costui la possibilità di porsi in rapporto diretto di tutela nei confronti del bene giuridico proprio, e di conseguenza nella condizione di poterli ledere. La seconda invece ammette che destinatari dei precetti antinfortunistici possano essere, non solo coloro che rivestono formalmente la carica di datore di lavoro, dirigente e preposto, ma altresì coloro che indipendentemente dalla posizione assunta, svolgano nel concreto le medesime mansioni⁷⁴. Si evince dunque che a qualificare come reati propri le fattispecie contravvenzionali non sarebbero né il legislatore, né l'accessibilità riservata al suddetto bene, bensì, la struttura delle fattispecie stesse.

Le norme oggetto di trattazione si pongono, altresì, come codificazione di regole cautelari, e in quanto tali, consistono nella prescrizione di un dato comportamento ritenuto "diligente" e per tale ragione vengono definite anche come «regole modali», ossia dirette a disciplinare "il modo in cui" ed il "come" una certa condotta debba essere realizzata⁷⁵. È possibile dunque sostenere che in quanto regole positivizzate, la conseguente condotta contrastante con il paradigma astratto integri un ipotesi di colpa specifica in

⁷² A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., p. 26.

⁷³ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI, Torino, 2012 p. 92

⁷⁴ D. CARRA, *Disposizioni in materia penale e di procedura penale. Titolo XII (artt. 298-303)*, in *Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, p. 353.

⁷⁵ F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, p. 236. Nello stesso senso: P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Milano, 2003, p. 18.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

relazione agli eventi infausti che ne possano derivare.

Nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, le norme dell'apparato contravvenzionale vengono inoltre distinte a seconda che mirino alla prevenzione di infortuni ovvero di malattie professionali. Nel primo caso, si parla di regole «*proprie*», vale a dire norme basate su un giudizio di prevedibilità dell'evento e di sicura evitabilità del medesimo mediante il comportamento alternativo lecito in esse prescritto⁷⁶. Un caso emblematico è quello del lavoratore che viene a contatto con un filo elettrico lasciato incautamente scoperto e muore folgorato⁷⁷.

Maggiori complessità invece si riscontrano nel caso di regole cautelari dirette alla prevenzione di malattie professionali; in tal caso la struttura è quella tipicamente delle regole cautelari «*improprie*», vale a dire norme che non garantiscono un azzeramento del rischio ma soltanto una riduzione del medesimo, sicché il comportamento lecito è in grado di prevenire l'evento, con un certo livello di probabilità, ma senza che sia possibile nutrire alcuna ragionevole certezza in merito⁷⁸. Emblematico risulta essere il caso del Petrolchimico di Porto Marghera, nel quale le regole vigenti all'epoca dei fatti (artt. 20 e 21 del d.P.R. 303//1956) non erano indirizzate alla prevenzione degli eventi in concreto verificatisi⁷⁹. Difatti si trattava di norme che, pur individuando la situazione fattuale di pericolo, si componevano di prescrizioni indeterminate e prive di indicazioni comportamentali specifiche⁸⁰. Per tale motivo le sentenze di condanna, le quali hanno definito alcuni tra i

⁷⁶ P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie"*, cit., p. 15.

⁷⁷ P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie"*, cit., p. 156.; in giurisprudenza v. Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 1985, n. 1145.

⁷⁸ P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie"*, p. 15.

⁷⁹ D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. e proc.* Milano 5/2008., p. 651.

⁸⁰ F. PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. e proc.* Milano, 2011., p. 190.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

procedimenti più controversi, hanno dovuto, necessariamente, allargare il modello di comportamento, attribuendo ad un sapere in evoluzione, privo di validazione scientifica, valenza di fondamento della prevedibilità di ulteriori e più gravi eventi⁸¹. La decisione della Corte di Cassazione, attraverso il c.d. “dilatamento” delle norme allora vigenti, ha portato una parte della dottrina a considerare l’ipotesi del passaggio da un diritto penale diretto alla prevenzione del rischio ad un diritto penale informato al principio di precauzione⁸².

2.3 La formulazione dell’illecito attraverso la tecnica del rinvio.

Dopo aver offerto un breve resoconto di carattere storico circa l’evoluzione della legislazione complementare, e aver rappresentato le principali caratteristiche delle norme in materia di sicurezza del lavoro, occorre ora analizzare la tecnica impiegata dal legislatore per la loro formulazione. *In apicibus*, va detto che in dottrina si usa spesso distinguere tra due categorie di diritto penale. Da un lato, il diritto penale classico e dall’altro il diritto penale moderno. Il diritto penale c.d. «classico», è caratterizzato dalla presenza di poche incriminazioni, poste a tutela di beni primari e concretamente ledibili; il diritto penale c.d. «moderno», invece, nelle sue caratteristiche riflette, emblematicamente, “l’interventismo dello Stato sociale” promuovendo migliori condizioni sociali, ambientali e ponendosi nell’ottica di punire inerzie facendo ampio ricorso alla figura del reato omissivo, sanzionando la mera esposizione al pericolo dei beni tutelati e rivolgendosi, di regola, a cerchie di addetti al settore (datori di lavoro, dirigenti

⁸¹ D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, cit., p. 651.

⁸² A tal proposito cfr: D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, p. 651.; G. MORGANTE, *Spunti di riflessione sul diritto penale sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. Pen.* 09/2010, p. 3319 ss.; I. SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra principi di prevenzione e di precauzione*, in www.penalecontemporaneo.it, Milano, 2012.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ecc)⁸³.

Il diritto penale del lavoro sembra rifarsi proprio alla concezione del diritto penale moderno ed in quanto tale, come si è già avuto modo di dire, si pone nell'ottica di offrire una tutela non già a beni giuridici finali, bensì a quelli strumentali alla tutela di questi⁸⁴. A queste peculiarità, il diritto prevenzionistico abbina una particolare tecnica di formulazione dei precetti definita «*tecnica del rinvio*». Tale tecnica di formulazione non è esclusiva della nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ma, come avevamo avuto modo di accennare, riguardava altresì i decreti legislativi degli anni '50. Questa viene altresì identificata come tecnica delle «*clausole penali*», le quali consistono nella previsione di sanzioni penali dirette a rafforzare le disposizioni civili e amministrative in ragione della particolare rilevanza dell'interesse tutelato, ovvero, ad approntare l'unica forma di sanzione possibile, quando le sanzioni extra-penali non siano attuabili, o non appaiano sufficienti⁸⁵.

A differenza della tecnica tipica impiegata dal legislatore per le fattispecie del codice penale, nella quale all'interno della medesima norma è prevista sia la descrizione della condotta sia la relativa pena da irrogare in caso di violazione, nella c.d. tecnica del rinvio, invece, il precetto si presenta disgiunto dalla norma sanzionatoria che – appunto – rinvia, per la descrizione

⁸³ V. VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, in *Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d. lg. 81/2008 e il d. lg. 106/2009*, (a cura di) L. GALATINO, Milano, 2009., p. 309. nello stesso senso: M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica.*, In *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, (a cura di) M. DONINI – D. CASTRONUOVO, Padova, 2007, p. 228 ss.

⁸⁴ V. VALENTINI, *La sostanziale continuità*, cit., p. 309.

⁸⁵ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1994, p. 23; nello stesso senso M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 242; L. MONTICELLI, *Le fattispecie sanzionatorie speciali*, cit., p. 286.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

del contegno doveroso, ad altra norma collocata altrove⁸⁶.

Le norme formulate secondo la suddetta tecnica presentano, quindi, una struttura fortemente sanzionatoria, ossia vengono tipizzate secondo una tecnica legislativa costante, mediante poche norme-sanzione “di chiusura” e che fanno rinvio a svariate norme precetto, disseminate all’interno del testo legislativo stesso⁸⁷. In definitiva, la tecnica del rinvio (o delle clausole penali) permette di configurare le norme in *subiecta materia* come «norme penali in bianco», e quindi precetti artificiali costruiti attraverso l’interazione – innesto – fra regole di fonte legislativa e di fonte sub-legislativa⁸⁸.

Va detto che il contenuto di queste, tuttavia, non risulta sempre idoneo a costituire il precetto di una norma penale. Per lo più esso si articola secondo esigenze di formulazione proprie del diritto del lavoro, ossia, fonda il riconoscimento di diritti sancisce doveri espressi in termini impersonali; determina caratteristiche obiettive di ambienti e di situazioni etc⁸⁹. Ne deriva che la ricostruzione della norma penale risulterà sempre complessa.

La tecnica del rinvio può operare in due modi; in un primo caso la norma sanzionatoria si riferisce all’inosservanza dei precetti genericamente individuati, come avveniva nel caso dell’art. 389 comma 1 lett. c) del d.P.R. 547/1955 (è punita l’inosservanza di tutte le norme contenute nella presente legge...); in un secondo, la clausola penale si riferisce all’inosservanza di determinati precetti designati *per relationem* agli articoli di legge che li contengono⁹⁰; si prenda a titolo esemplificativo l’art. 55 del T.U., che stabilisce:

⁸⁶ M. C. PARMIGGIANI, *Disciplina speciale. Titoli II – XI*, cit., p. 142.

⁸⁷ D. CASTRONUOVO, *Sicurezza del lavoro*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, (a cura di) M. DONINI – D. CASTRONUOVO, Padova, 2007, p. 14.

⁸⁸ V. VALENTINI, *La sostanziale continuità*, cit., p. 312.

⁸⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 302 ss.

⁹⁰ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 29.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro», dopodiché, segue l'elenco delle violazioni sanzionate nel suddetto modo «a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2».

Tale tecnica comporta inevitabilmente notevoli problemi circa la comprensione, con sufficiente immediatezza e completezza, del significato della previsione legale, a causa della sua eccessiva frantumazione⁹¹.

In particolare, rilevanti criticità vengono riscontrate nei c.d. «*rinvii a catena*» in cui una disposizione rinvia ad un'altra disposizione, che a sua volta rinvia ulteriormente ad un'altra (o altre)⁹².

Si pensi a titolo esemplificativo all'art. 57 il quale stabilisce che «*I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro*»; come si evince dal testo della norma questi punisce le violazioni di cui all'art. 22 del medesimo decreto, il quale a sua volta impone ai progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti di rispettare «*i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche*» e di scegliere «*attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia*»; si tratta di un riferimento decisamente ampio che si estende altresì all'art. 70 comma 2 il quale stabilisce che «*Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di*

⁹¹ S. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 251.

⁹² Per una rassegna delle diverse forme di rinvio: B. ROMANO, *Guida alla parte speciale del diritto penale*, Milano, 2007, p. 87.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V».

Come si può capire, questa tecnica di individuazione del precetto penale, oltre a imporre all'interprete una paziente opera interpretativa e rendere molto difficoltosa, da parte del soggetto agente, la immediata comprensione della previsione legale⁹³; comporta, altresì, notevoli problemi dal punto di vista del principio di precisione della norma penale, contrastando con quel filone di pensiero, suffragato dalla giurisprudenza, che sostiene la necessità, ai fini di procedere ad un corretto addebito di eventuali responsabilità penali, che la norma sia formulata in termini sufficientemente precisi⁹⁴, evitando che il giudice possa assumere un ruolo creativo⁹⁵, e tradire così il principio di determinatezza⁹⁶.

⁹³ S. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, cit., p. 251.

⁹⁴ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale.*, cit., p. 57. In giurisprudenza: Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1988, p. 686 «*solo in leggi precise e chiare è possibile trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato*».

⁹⁵ Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *De Jure*. La Corte precisa che il principio di tassatività debba soddisfare diverse istanze, tra le quali: «*quella di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento*».

⁹⁶ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, ed. IV, Milano, 2011, p. 140: L'autore illustra le tre prospettive riguardanti il fondamento del principio di determinatezza «*in primo luogo, la formulazione determinata della norma e la sua applicazione univoca e rigorosa possono essere viste in funzione di una fondamentale esigenza di certezza del diritto. In secondo luogo, la determinatezza può essere considerata uno strumento per assicurare la eguaglianza di trattamento. Infine, il requisito della determinatezza della formulazione ed applicazione della legge penale può essere concepito in chiave di garanzia contro le potenziali e sempre pericolose esorbitanze del potere punitivo statale*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso delle norme del diritto penale del lavoro, a causa della propria struttura “sostanzialmente vuota” e che necessita di essere riempita da discipline tecniche o cautelari di svariato rango⁹⁷, questa esigenza di chiarezza viene inevitabilmente tradita.

D'altra parte il problema della scarsa precisione delle norme nel diritto penale del lavoro era già presente nella regolamentazione previgente, e avrebbero dovuto essere risolte con l'introduzione del nuovo T.U., ma questo non è avvenuto, anzi, si è assistito addirittura ad un arretramento della intelligibilità delle stesse⁹⁸. Ciò ha comportato che la dottrina, e la più recente giurisprudenza si siano dovute “accontentare” di una «*sufficiente determinatezza*»⁹⁹ della formulazione della norma penale, evitando di interpretare il principio di determinatezza in termini assoluti¹⁰⁰.

A suffragare la tesi della sufficiente determinatezza, in ambito di diritto penale del lavoro vi è, altresì, quella inevitabile esigenza di flessibilità della regolamentazione in rapporto, da un lato, all'obiettivo della massima salvaguardia dei beni esposti a pericolo dall'attività lavorativa e, dall'altro, all'incessante progresso scientifico e tecnologico¹⁰¹.

2.4 Il regime sanzionatorio

Come si è avuto modo di mostrare, la legislazione complementare si

⁹⁷ V. VALENTINI, *La sostanziale continuità*, cit., p. 312; in senso critico v. G.L. GATTA, *Abolito criminis e successione di norme «integratrici»: teoria e prassi*, Milano, 2008, l'autore avverte la necessità di ri-stipulare la definizione di norme penali in bianco, in modo che essa comprenda anche l'ipotesi che la norma integratrice sia del medesimo rango della norma integrata.

⁹⁸ S. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, cit., p. 252.

⁹⁹ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., pp. 146 ss.

¹⁰⁰ S. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, cit., p. 252.

¹⁰¹ DE ANTONIIS, *La definizione delle regole cautelari nelle attività lavorative pericolose*, p. 750. nello stesso senso: S. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, cit., p. 250.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

presenta complessa nella sua formulazione dando vita a fattispecie dense di elementi normativi, spesso consistenti in meri rinvii a lettere, numeri, articoli o commi, e costituendo c.d. «*rinvii a catena*»¹⁰². Occorre adesso analizzare la modalità attraverso la quale vengono sanzionate le condotte contrastanti con tali precetti penali, trattando l'apparato sanzionatorio nel settore *de quo*.

Il titolo XII del T.U. è dedicato alle «*Disposizioni in materia penale e di procedura penale*» ed è composto da disposizioni tra loro eterogenee, il cui denominatore comune è costituito dall'incidenza sull'intero assetto punitivo del decreto legislativo 81/2008¹⁰³.

Il trattamento sanzionatorio in *subiecta materia* poggia sulle due tipologie di sanzioni tipiche del reato di natura contravvenzionale, ossia l'arresto e l'ammenda. Questa struttura, valorizzata dall'art. 301, era in realtà già prevista dagli artt. 20 e ss. del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Tuttavia, con l'introduzione del Testo Unico due sono le tendenze riscontrabili. La prima è l'incremento quantitativo delle pene e, in particolare, l'aumento generalizzato delle sanzioni pecuniarie, con la conseguente rimodulazione delle pene secondo un «*gradiente di gravità delle violazioni*»¹⁰⁴; la seconda consiste nel potenziamento e nell'estensione del perimetro applicativo di istituti tesi a favorire la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte del contravventore¹⁰⁵.

¹⁰² D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 49.

¹⁰³ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA e D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 936; nello stesso senso: A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 372.

¹⁰⁴ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, cit. p. 837.

¹⁰⁵ A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti*, cit., p. 373.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In linea generale è possibile sostenere che rispetto al passato, il regime delle sanzioni non abbia subito eccessivi sconvolgimenti; la struttura, difatti, rimane la stessa, con l'alternanza di pene pecuniarie e detentive, con una netta predominanza delle prime rispetto alle seconde. La scelta in tal senso da parte del legislatore è pressoché intuitiva: trattandosi di illeciti di pericolo astratto (v. *supra*. par. 2.2.), attestati su un fronte di pericolo anticipato, la sanzione pecuniaria appare strumento più adeguato, considerando altresì il suo collegamento a meccanismi "premiali" volti a incentivare condotte di reintegrazione della sicurezza¹⁰⁶.

Dunque, pur essendo confermato l'assoluto predominio della pena pecuniaria rispetto a quella detentiva, non sono mancate prescrizioni normative in cui venga prevista la sola comminatoria dell'arresto. Ciò riguarda, in particolare, quelle ipotesi tipicamente gravi che mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori¹⁰⁷; tuttavia, in linea generale, permane la struttura della comminatoria alternativa tra pena pecuniaria e detentiva¹⁰⁸. Pare in questo senso condivisibile il rilievo dottrinale secondo cui il decreto legislativo 81/2008 si pone in sostanziale continuità con il

¹⁰⁶ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 109.

¹⁰⁷ A titolo esemplificativo: art. 55 comma 2 d. lgs. 81/2008 «*Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno*».

¹⁰⁸ A titolo esemplificativo: Art. 55 comma 1 d. lgs. 81/2008 «*È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

precedente sistema punitivo prevenzionale¹⁰⁹.

Profili innovativi si sono avuti con il decreto legislativo 106/2009, tra questi, vi è l'introduzione della c.d. «*clausola di adeguamento automatico*» delle sanzioni pecuniarie. L'art. 147 d. lgs. 106/2009 ha inserito nell'art. 306 d. lgs. 81/2008 il comma 4 bis in cui si stabilisce che: «*Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore*».

Nella relazione dei lavori preparatori si parla di «*meccanismo in forza del quale l'ammontare viene incrementato, in via automatica, e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge...in modo da rendere dinamico l'apparato sanzionatorio e costante l'afflittività nel corso degli anni*»¹¹⁰. Tuttavia, secondo autorevole dottrina, il problema dell'adeguamento periodico delle sanzioni pecuniarie si presenta problematico, poiché modelli di siffatto genere si porrebbero in contrasto con il principio di legalità, e per ovviare a tale problema si riterrebbe necessaria una specifica trattazione all'interno della parte generale del codice penale¹¹¹.

¹⁰⁹ Nel senso della continuità v.: V. VALENTINI, *La sostanziale continuità*, cit., p. 316 ss; nello stesso senso: A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti*, cit., p. 374. nel senso di una discontinuità: B. DEIDDA, *Il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori*, cit., p. 100: L'autore teorizza sulla distinzione tra illeciti penali e illeciti amministrativi e sull'irrazionalità del modello prescelto.

¹¹⁰ Relaz. lav. prep. d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

¹¹¹ D. PULITANO, *Sicurezza del lavoro*, cit. p. 110 L'autore si pone dei quesiti in proposito: «*può ritenersi rispettato il principio di legalità della pena, nell'introduzione di un automatismo che prescinde da un atto formale del legislatore? È legittima l'attribuzione all'indice ISTAT di una diretta rilevanza quale criterio di rimodulazione delle cornici edittali? E quali le possibilità di controllo sulla correttezza fattuale dell'indice calcolato?*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2.4.1 Il principio di specialità

Il titolo XII del T.U. si compone di 7 articoli dedicati all'apparato sanzionatorio ed ai meccanismi di estinzione degli illeciti contravvenzionali (v. *infra* 2.4.2). La prima norma che si trova in apertura è l'art. 298, intitolato *principio di specialità* e stabilisce che:

«Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale».

Attraverso la suddetta norma viene scongiurato il pericolo di *ne bis in idem*, e di conseguenza disciplinata un'ipotesi di concorso apparente di norme tra le contravvenzioni disciplinate nel titolo I e quelle contenute negli altri titoli, concorso, che si risolve nel senso della prevalenza e della applicazione della norma speciale¹¹².

Questa previsione normativa va dunque posta in collegamento con la struttura del decreto lgs. 81/2008, il quale prevede al Titolo I (principi generali artt da 55 a 60) fattispecie contravvenzionali realizzabili dai soggetti di cui all'art. 2 e che assumono carattere generale, poiché tali precetti sono riferibili a tutte le imprese destinatarie del T.U.¹¹³; mentre i successivi dieci titoli prevedono precetti prevenzionistici relativi a determinate materie o ad attività caratterizzate da uno specifico rischio¹¹⁴. Tuttavia il principio di specialità, di cui all'art. 298 T.U., pone due ordini di problemi che conviene analizzare.

¹¹² N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico*, cit., p. 839.

¹¹³ A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti*, cit., p. 373.

¹¹⁴ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico*, cit., p. 839.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- i. Il primo è riconducibile alla possibile natura pleonastica della norma in oggetto, poiché, tale principio è già presente nell'art. 15¹¹⁵ del codice penale ed il suo ambito applicativo abbraccia altresì la legislazione complementare, in forza dell'art. 16 c.p., secondo il quale «Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti». In base al combinato disposto degli artt. 15 e 16 c.p., quindi, il principio di specialità riveste portata generale, potendo trovare applicazione tanto con riferimento ai rapporti tra codice e leggi complementari, quanto tra disposizioni della stessa legge¹¹⁶. A questo punto è doveroso chiedersi quale possa essere la *ratio* che sottende ad una siffatta ripetizione normativa. La risposta è da ricercare nella struttura del decreto legislativo 81/2008: essendo l'impianto sanzionatorio del titolo I costituito da fattispecie punitive che colpiscono l'inosservanza di obblighi di carattere generale, questo potrebbe comportare il rischio di sovrapposizioni tra il raggio di prescrizione punitiva di queste fattispecie e l'alveo applicativo di quelle previste nell'ambito dei titoli successivi¹¹⁷. Di conseguenza, il legislatore attraverso l'introduzione di una norma *ad hoc* ha esplicitato il principio di specialità in modo da rendere meno gravosa l'attività dell'interprete.
- ii. Il secondo ordine di problemi è di natura ermeneutica, poiché l'art. 298, a differenza dell'art. 15 c.p., il quale enuncia il principio di specialità con riferimento a più disposizioni regolanti la “stessa materia”,

¹¹⁵ «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizioni di legge speciale deroga alla legge o alla disposizioni di legge generale salvo che sia altrimenti stabilito».

¹¹⁶ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti*, cit., p. 938.

¹¹⁷ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti*, cit., p. 938.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

stabilisce il medesimo principio utilizzando la locuzione “stesso fatto”. Viene quindi da chiedersi se questa vada interpretata nel significato di “medesimo accadimento concreto” e sussumibile in più norme (specialità in concreto)¹¹⁸ ancorché tra le stesse non sussista una specialità in astratto¹¹⁹. Secondo la dottrina maggioritaria è preferibile la soluzione della specialità in astratto, poiché il criterio della specialità in concreto contrasta con la *ratio* dell’art. 15, che designa espressamente la diversa ipotesi in cui più disposizioni astrattamente correlate da un rapporto logico-formale di genere in specie risultano applicabili ad una stessa porzione di realtà¹²⁰. In sintesi è possibile concludere che «*il percorso ermeneutico che porta a risolvere un caso di concorso apparente di norme in forza del principio di specialità deve muovere, non già dal fatto concreto, bensì dal raffronto strutturale tra le fattispecie potenzialmente applicabili ad una stessa porzione della realtà*»¹²¹.

2.4.2 I meccanismi di definizione degli illeciti

¹¹⁸ Sulla specialità in concreto v.: M. PETRONE, *Il principio di specialità nei rapporti tra millantato credito credito e truffa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, p. 154; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2003, p. 155; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*. I art. 1-84, Milano, 2004., p. 176.

¹¹⁹ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico.*, cit., p. 839.

¹²⁰ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., p. 177 «*Quando si interpreta “stessa materia” come “stesso fatto concreto (comunque) riconducibile a più norme”, intanto si è palesemente al di fuori del rapporto di specialità al quale si riferisce l’art. 15. Inoltre, la specialità in concreto non è in grado di distinguere i casi da risolvere in un concorso apparente di norme da quelli che, corrispondendo parimenti l’accadimento concreto a più norme, siano invece da qualificare come casi di concorso reale di norme (e di reati)*»; nello stesso senso: D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro.*, cit., p. 940.

¹²¹ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti*, cit., p. 941. nello stesso senso: M.C. PARMIGGIANI, *Disciplina speciale. Titoli II – XI*, cit., p. 139: «*il legislatore del T.U. non ha voluto conferire all’espressione “stesso fatto” il significato di “medesimo accadimento concreto”*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Dopo aver analizzato gli aspetti c.d. punitivi delle fattispecie contravvenzionali in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre a questo punto esaminare gli strumenti c.d. «*premiali*», vale a dire, meccanismi attraverso i quali sia possibile, da parte del soggetto violatore, reintegrare l'offesa attraverso un ravvedimento operoso, consistente in una controcondotta tardivamente adempiente generalmente riconducibile al versamento di una somma di denaro¹²². Si tratta di meccanismi diretti alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. f) della l. 3 agosto 2007, n. 123, secondo il quale, le sanzioni debbono essere modulate in funzione del rischio e utilizzando strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti obbligati¹²³.

Questi strumenti sono regolamentati dagli artt. 301 e 302 del decreto lgs. 81/2008; il primo riguarda la definizione di quelle fattispecie contravvenzionali sanzionate con la pena alternativa, ovvero, con la sola pena pecuniaria; il secondo concerne la definizione di quegli illeciti sanzionati con la sola pena detentiva breve. Lo scopo che il legislatore intende raggiungere è quello di garantire la effettività dell'ordinamento attraverso una duplice linea direttiva: da un lato, attraverso una "rivalutazione" delle capacità general-preventive dell'apparato sanzionatorio penale, al fine di salvaguardare il principio di indefettibilità della sanzione penale, ponendola al riparo da fenomeni di depenalizzazione di fatto; dall'altro, introducendo meccanismi di

¹²² T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., p. 1168. nello stesso senso: G. DE SANTIS, *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 1684; D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti*, cit., p. 943, «*il legislatore della sicurezza sul lavoro, mira a dare impulso alla reintegrazione in extremis del bene giuridico violato attraverso la valorizzazione in prospettiva premiale delle condotte riparatorie volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato*».

¹²³ B. DEIDDA, *Il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori*, cit., p. 99.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

neutralizzazione del pericolo di offesa alla salute e basati sulla “regolarizzazione” della funzione prevenzionistica tutelata, che viene ottenuta tramite l’adempimento del contravventore entro un termine prefissato, alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza¹²⁴. Si tratta di un obiettivo in linea con la natura contravvenzionale delle disposizioni antinfortunistiche, le quali sono costruite in chiave di “anticipazione teleologica della tutela”, alla soglia di rilevanza di condotte suscettibili di mettere in pericolo i beni giuridici della vita o dell’integrità fisica dei lavoratori¹²⁵.

L’articolo 301 del testo unico riprende quanto era già previsto nell’art. 20 del decreto legislativo 758/1994 e stabilisce che «Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda *ovvero la pena della sola ammenda*, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 ».

Tuttavia non si tratta di una riproposizione pedissequa, poiché attraverso l’intervento correttivo del 2009, il legislatore ha regolamentato l’ipotesi di oblazione non solo nei casi di pena alternativa, ma altresì, attraverso un intervento volto ad ampliarne la portata applicativa, ha esteso tale meccanismo premiale per tutti quei reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro punibili esclusivamente con la sanzione dell’ammenda. Questo strumento presenta degli indubbi vantaggi, innanzitutto il contravventore è incentivato per la neutralizzazione *ex post* del pericolo di offesa alla vita o all’integrità fisica dei lavoratori, attraverso la *restitutio in integrum* nei tempi e

¹²⁴ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico*, cit., p. 837.

¹²⁵ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico*, cit., p. 837.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

con le modalità prescritte, inoltre, il meccanismo in esame consente una notevole deflazione del carico giudiziario¹²⁶.

Tuttavia tale scelta “estensiva”, non è scevra da critiche, ed ha infatti suscitato perplessità in relazione alla perdita di efficacia dissuasiva della minaccia di pena, con il rischio di indebolire la tenuta general-preventiva del sistema, nel senso che il potenziale contravventore è *ab initio* consapevole di poter facilmente neutralizzare in concreto – attraverso una condotta ripristinatoria – la severità della pena astrattamente minacciata dal legislatore¹²⁷.

In conclusione si può quindi sostenere che l’istituto in esame sia una «“*parafrasi*” razionalizzata del procedimento oblativo, ex art. 162-bis c.p.», con la precisazione che, nel caso in oggetto, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose è determinata dall’adempimento della prescrizione impartita al contravventore «*allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata*»¹²⁸.

Nell’ambito dei criteri di definizione degli illeciti, di assoluta novità risulta il contenuto dell’art. 302 d. lgs. n. 81/2008, il quale introduce un istituto sino ad allora sconosciuto nel panorama del diritto penale del lavoro, ma più in generale del diritto penale *tout court*¹²⁹. Viene infatti predisposto uno strumento in grado di procedere alla sostituzione della pena detentiva, con una pena di carattere pecuniario. Fino all’introduzione dell’art. 302, gli illeciti

¹²⁶ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti*, cit., p. 943 ss.; In proposito alla convenienza processuale: D. GUIDI, *op. cit.* «*nell’ipotesi paradigmatica di piena adesione alla procedura da parte del trasgressore, l’iter procedimentale attivato oltrepassa la fase delle indagini preliminari*».

¹²⁷ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti*, cit., p. 943

¹²⁸ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro.*, cit., p. 108 «*una rivisitazione del modello di oblazione speciale ex art. 162-bis, reso più razionale dal legame con adempimenti indicati dall’autorità, e dalla eliminazione della discrezionalità giudiziale*»; e ancora v.: A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti.*, cit., p. 381.

¹²⁹ G. MORGANTE, *Attuazione dell’art. 1 L. 3.8.2007 n. 123*, cit., p. 68.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

puniti con la sola pena dell'arresto, si ponevano al vertice di una ideale scala di gravità degli illeciti, i quali per antonomasia erano insuscettibili di qualunque forma di estinzione¹³⁰.

Tuttavia è noto come in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, un ruolo centrale è stato da sempre assunto dal profilo della depenalizzazione e da quello – ad esso correlato – della scelta degli illeciti da mantenere nell'alveo del diritto penale. A tal proposito, merita di essere citata la legge di depenalizzazione n. 499/1993, la quale, pur impartendo la direttiva di trasformare le innumerevoli contravvenzioni punite con la sola ammenda in illeciti amministrativi, si premurava altresì di conservare rilievo penale ad una serie di violazioni concretanti offese significative ad interessi essenziali dei lavoratori e di rivalutarne adeguatamente l'apparato sanzionatorio¹³¹.

Con l'introduzione dell'art. 302, tale scansione in ordine decrescente di gravità tra i tre tipi di illecito – contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, contravvenzioni punite con pena alternativa, contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria – subisce, inevitabilmente, delle variazioni¹³². L'articolo 302 stabilisce che: «*Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato, la somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000*». Come si evince dalla lettera della norma, il contravventore può accedere al beneficio della commutazione di pena solo ove ricorrano un duplice ordine di condizioni: la prima, di carattere sostanziale,

¹³⁰ A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti.*, cit., p. 412.

¹³¹ G. MORGANTE, *Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123*, cit., p. 69.

¹³² G. MORGANTE, *Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123*, cit., p. 69.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

impone al reo di aver provveduto alla rimozione di tutte le irregolarità, nonché di tutte le fonti di rischio e delle eventuali conseguenze dannose del reato; la seconda, di natura procedurale, richiede che la sostituzione operi soltanto entro il limite di un anno di pena irrogata.

Nel caso in cui siano rispettati i seguenti presupposti, il reato si estinguerà decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che l'autore abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza del lavoro, ovvero, delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., sempre limitatamente alle ipotesi di inosservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro¹³³.

Oltre a queste condizioni di carattere positivo, ve n'è una di carattere negativo, ossia è necessario altresì che la violazione non abbia avuto un contributo causale nel verificarsi dell'infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale. La ratio di siffatto provvedimento risponde, come già precisato, all'esigenza politico-criminale di far prevalere la regolarizzazione del rischio e dunque del ripristino di effettive condizioni di sicurezza, sull'irrogazione della sanzione penale più severa; laddove la violazione, invece, abbia avuto un contributo causale nel verificarsi dell'evento lesivo, intaccando il bene finale tutelato dalla normativa antinfortunistica, viene meno sia il carattere bagatellare "in concreto" dell'inosservanza, sia la prospettiva premiale dell'incentivazione alla *restitutio in integrum*¹³⁴.

3. I reati di comune pericolo

¹³³ D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro.*, cit., p. 963.

¹³⁴ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*, cit., p. 837; nello stesso senso: D. GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro.*, cit., p. 963.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

3.1 I rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 437 e 451 c.p.

Come si è avuto modo di illustrare in apertura del seguente capitolo, il complesso penal-normativo a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si articola su tre livelli di protezione. Passato al vaglio il livello c.d. «base» di tutela, occorre concentrare l'attenzione sul c.d livello «intermedio» dei delitti di comune pericolo mediante violenza previsti dagli artt. 437 e 451 del c.p.¹³⁵.

Queste due fattispecie vengono rubricate rispettivamente come: “rimozione od omissione dolosa di cautele o difese contro infortuni sul lavoro”, e “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”. Entrambe formano un «micro-sistema» relativamente indipendente¹³⁶ che si pone come «quid medium» fra i due poli fondamentali: quello dell'intervento a lesione avvenuta, come punizione dei delitti colposi di danno e quello della prevenzione legata al dato puramente oggettivo dell'omissione di cautele prescritte¹³⁷.

Si tratta di fattispecie di natura preventivo-cautelare che pur presentando la struttura tipica della contravvenzione, in considerazione della loro particolare gravità, sono state previste dal legislatore in forma delittuosa, e sono poste, pertanto, a tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone operanti nei luoghi di lavoro¹³⁸.

Entrambe possono essere realizzate attraverso una condotta omissiva ovvero commissiva. La realizzazione del fatto in chiave omissiva le qualifica

¹³⁵ D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 37 ss.

¹³⁶ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica.*, cit. p. 532.

¹³⁷ D. PULITANO, *Riforma del codice penale e infortuni sul lavoro*, in *Quale giust.* 1974, p. cit. 508.

¹³⁸ A. GARGANI, *I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p.* in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 437 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

come reati propri e quindi – come si è detto – realizzabili esclusivamente da quei soggetti che risultino giuridicamente tenuti alla condotta doverosa¹³⁹.

Questi reati possono essere realizzati, altresì, in chiave commissiva e quindi acquisire la qualifica di reati comuni. Questo significa che un soggetto indeterminato, pur in assenza di un propedeutico obbligo giuridico, potrebbe rimuovere o danneggiare le cautele del lavoro¹⁴⁰.

Un ulteriore carattere che accomuna le due fattispecie riguarda il profilo strutturale. Difatti, secondo la giurisprudenza¹⁴¹, e parte della dottrina, entrambe le fattispecie sarebbero strutturate secondo il modello dei reati di pericolo presunto, poiché, non essendo menzionato, il pericolo per la pubblica incolumità non farebbe parte del fatto tipico del reato, né costituirebbe oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, ma sarebbe presunto dal legislatore a fronte del realizzarsi della condotta vietata e in questa veste fonderebbe l'incriminazione¹⁴².

Secondo un orientamento dottrinario opposto, invece, sembrerebbe più opportuno considerare entrambe le fattispecie come reati di danno, poiché le condotte tipizzate risulterebbero idonee a ledere il bene della sicurezza del lavoro¹⁴³, inteso come bene a dimensione meta-individuale ed in relazione di

¹³⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, in *Diritto del lavoro*, (a cura di) G. PERA, ed. VI, Torino, 2000, p. 618.

¹⁴⁰ A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, 1988, p. 150.

¹⁴¹ Tra le tante: Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1998, n. 8054, in *De Jure*; Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1996, n. 1285, in *De Jure*; Cass. pen., sez. I, 16 giugno 1995, n. 9815, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 1993, in *De Jure*. In giurisprudenza di merito: Trib. Monza, 24 settembre 1983, in *De Jure*.

¹⁴² C. PERINI, *Gli stadi della tutela.*, p. 140; nel senso della configurazione come reati di pericolo presunto: E. BATTAGLINI – B. BRUNO, voce: *Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *Noviss. Dig. it.*, 1962, cit. p. 558; «Il pericolo è presunto inerisce al fatto stesso dell'omesso collocamento, della rimozione o del danneggiamento...» nello stesso senso: SMURAGLIA, *La sicurezza sul lavoro.*, p. 150.

¹⁴³ M. L. FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451 del codice penale nel quadro della sicurezza del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1999, p. 217.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

spiccata anticipazione rispetto ai beni dell'incolumità pubblica, dell'integrità fisica o della vita¹⁴⁴.

Posti questi elementi di natura trasversale, il rapporto tra queste si presenta problematico ed ha determinato il sorgere di diverse correnti di pensiero che verranno, seppur brevemente, illustrate. Una prima tesi propende per la sostanziale eterogeneità delle cautele previste dalle due disposizioni; difatti mentre l'art. 437 si riferisce agli «*impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro*», l'art. 451 ha riguardo agli «*apparecchi o altri mezzi*» (tra i quali possono ricondursi anche gli “impianti” e i “segnali”), «*destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri infortuni sul lavoro*»¹⁴⁵.

Ne consegue che l'articolo 437 riguarderebbe esclusivamente le cautele volte a scongiurare *ex ante* il dispiegarsi di dinamiche offensive e volte, dunque, a prevenire l'insorgenza dell'evento lesivo; mentre l'art. 451 si riferirebbe esclusivamente a quelle cautele dirette a limitare o annullare le conseguenze nefaste di un fatto potenzialmente lesivo già verificatosi, contenendo così gli effetti scaturenti da una situazione di sicurezza già compromessa¹⁴⁶.

Questa tesi non può ritenersi esente da critiche. Innanzitutto, si potrebbe obiettare che la valorizzazione estrema del tenore letterale della norma, che

¹⁴⁴ D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 36.

¹⁴⁵ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, p. 164.

¹⁴⁶ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Diritto penale del lavoro, Milano, 2015, p. 849: «*ad esempio, sarebbero strumenti ex ante un apparecchio che controlli la pressione in un tubo, prevenendone lo scoppio. Sarebbero invece strumento ex post il sistema funzionale a spegnere rapidamente l'incendio causato dall'avvenuta esplosione di quello stesso tubo*»; nello stesso senso: A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, 1988, p. 158; V. ZAGREBELSKY, *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*, in *Enc. dir. XXX*, Milano, 1980, p. 2.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

fonda l'eterogeneità delle fattispecie, consacrando una difformità foriera di pregiudizi in termini di tutela¹⁴⁷. Considerando le due fattispecie come diverse non si terrebbe conto di una reciproca impunità, vale a dire che le misure dirette ad evitare disastri o infortuni sanzionate come trasgressioni dolose risulterebbero impunte se attuate in forma colposa e, viceversa, misure dirette a rimediare alle conseguenze di disastri o infortuni sul lavoro, avrebbero una punibilità solo nella variante colposa e non per quella dolosa¹⁴⁸.

Come rileva attenta dottrina, se il primo risultato può essere accettato, considerando che il legislatore è libero di sanzionare «anche» a titolo di colpa tutte le fattispecie delittuose, ciò che invece non può essere accettato è che una fattispecie delittuosa punita *a titolo di colpa* non abbia una corrispondente ipotesi dolosa¹⁴⁹. Una simile ipotesi si porrebbe in netta contraddizione con i principi generali che informano il nostro sistema penale e che vedono la responsabilità per colpa solo come ulteriore garanzia di beni già protetti nei confronti di offese recate dolosamente¹⁵⁰.

Una seconda tesi, contrapposta a quella della eterogeneità delle cautele, è più incline a considerare le due fattispecie sostanzialmente identiche dal punto di vista oggettivo¹⁵¹, ritenendo che il solo profilo distintivo sia configurabile nell'elemento soggettivo; in altri termini, entrambe prevederebbero lo stesso fatto, punito l'uno a titolo di dolo (ex art. 437 c.p.) e l'altro a titolo di colpa

¹⁴⁷ C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro: modelli d'interazione funzionale fra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, p. 1023.

¹⁴⁸ L. PETTORELLO – MANTOVANI, *La tutela penale dell'attività lavorativa*, Milano, 1964, p. 16.

¹⁴⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 164.

¹⁵⁰ A. ALESSANDRI, *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit, p. 159.

¹⁵¹ A. GARGANI, *I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p.*, cit., p. 440; V. B. MUSCATIELLO, *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell'homo faber nel codice penale*, Torino, 2004, p. 82: «le due fattispecie sono viste come il “tandem di un'identica costruzione giuridica estesa tanto ai fatti dolosi quanto a quelli colposi”, in modo tale da risultare “quasi un giano bifronte soggettivo di una medesima dinamica obbiettiva”».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(ex art. 451)¹⁵². Tale tesi non convince poiché parte dal presupposto della assoluta equiparazione tra mezzi di soccorso e salvataggio, di cui all'art. 451 e quelli previsti dall'art. 437; un tale risultato, al pari della netta separazione tra i due strumenti cautelari, appare troppo semplicistico¹⁵³. In particolare, aderendo alla tesi dell'identità oggettiva tra le due fattispecie, non residuerebbe alcuno spazio applicativo per le contravvenzioni previste nella normativa *extra codicem*¹⁵⁴.

In realtà, ciò che si deve criticare è l'identità biunivoca tra i due strumenti di cautela previsti nelle due norme. Difatti, se è possibile ritenere che ogni mezzo di salvataggio o di soccorso è anche, necessariamente, un mezzo di prevenzione, non è sempre vero l'opposto; e quindi se nel concetto di «*salvataggio*» e di «*soccorso*» è implicita l'idea della prevenzione rispetto ai più gravi o ai diversi eventi dannosi o pericolosi che con tali cautele si intende scongiurare¹⁵⁵, non è parimenti possibile sostenere il contrario.

Di conseguenza, per loro natura, le misure di soccorso e salvataggio (ex art. 451 c.p.), sono chiamate a intervenire quando l'attività lavorativa ha già superato la soglia di sicurezza ed agiscono, altresì, per impedire che il rischio si propaghi, aggredendo, ad esempio, l'integrità fisica dei lavoratori, ovvero, se questa è già stata lesa, per arrestare la progressione offensiva e l'aggravamento della medesima¹⁵⁶. A titolo esemplificativo, i mezzi di

¹⁵² T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro.*, p. 168.; per un maggiore approfondimento su questa teoria v. L. PETTORELLO – MANTOVANI, *La tutela penale.*, cit., p. 27 ss.; in giurisprudenza di merito: Trib. Bologna, 5 aprile 1984, in *Trattato di diritto penale parte speciale*, vol IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Torino, 2010, pp. 238-239: «*I delitti previsti dagli artt. 437 e 451 c.p. non si distinguono per l'elemento oggettivo, ma solo per l'elemento psicologico*».

¹⁵³ A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., p. 159.

¹⁵⁴ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 620.

¹⁵⁵ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 177.

¹⁵⁶ A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., p. 159.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

estinzione di un incendio, quando vengano impiegati dopo che si sia verificato un disastro ma non ancora un infortunio, rappresentano forme di soccorso contro il disastro e altresì di prevenzione rispetto agli infortuni che da questo stiano per derivare; per converso, quando svolgano funzione di soccorso rispetto all'infortunio cagionato dall'espandersi delle fiamme, assumono una funzione di prevenzione rispetto al disastro che lo sviluppo della combustione potrebbe eventualmente provocare¹⁵⁷.

In questo senso, sembra opportuno dare seguito a quest'ultima teoria appena esposta, la quale inquadra il rapporto che intercorre sul piano obbiettivo tra le due fattispecie di cui agli artt. 437 e 451 in termini di «*specialità unilaterale per specificazione*»¹⁵⁸, in virtù della quale, i mezzi di soccorso e di salvataggio previsti dalla fattispecie colposa sono riconducibili alla nozione ampia di “mezzi preventivi” di cui alla fattispecie dolosa, la quale contemplerebbe gli strumenti di tutela primari e secondari. Tuttavia, non può sussistere la relazione inversa e, quindi, non tutte le ipotesi presupposte all'art. 437 c.p. troverebbero corrispondenza nella fattispecie colposa, poiché quest'ultima richiama norme di protezione le quali presuppongono un evento dannoso o un pericolo già concretizzatosi¹⁵⁹. In altre parole, il raggio di azione di cui all'art. 451 è pari solo ad un segmento di quello più esteso dell'art. 437, che si colloca come norma generale¹⁶⁰ e di conseguenza, mentre la previsione colposa si riferisce esclusivamente a «*mezzi di prevenzione di carattere secondario*», volti ad impedire l'aggravamento delle conseguenze lesive prodottesi; la previsione dolosa include «*anche mezzi di carattere strettamente primario*», destinati a garantire la sicurezza del lavoro prima che si sia

¹⁵⁷ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 177.

¹⁵⁸ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., p. 177.

¹⁵⁹ C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro*, cit., p. 1024.

¹⁶⁰ C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro*, cit., p. 1024; nello stesso senso: A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., p. 159.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

verificato qualsiasi evento dannoso ovvero pericoloso¹⁶¹.

3.2 I rapporti tra i reati di comune pericolo del codice penale e le normativa complementare

Dopo aver analizzato i rapporti tra le due fattispecie di reato di cui agli artt. 437 e 451 c.p., occorre concentrare l'attenzione sugli altrettanto controversi rapporti che intercorrono tra le norme *de quo* e l'apparato contravvenzionale del T.U..

Potrebbe accadere che un medesimo fatto sia sussumibile tanto in una delle due disposizioni codicistiche, quanto in una norma dell'apparato *extra codicem*. Tra i molteplici casi di siffatta convergenza, si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi del datore di lavoro che ometta di adottare «*i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza*», ex art. 45 comma 1 d.lgs. 81/2008, ovvero predisponga «*attrezzature di primo soccorso*» prive delle caratteristiche minime imposte dalla legge, ex art. 45 comma 2 d.lgs. 81/2008.

In questo caso il fatto appare in primis sussumibile nella fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 55 comma 5 lett. a), del T.U.; in secondo luogo, riguardando la mancata collocazione di misure destinate al «*salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro*», se commesso con dolo, risulterebbe tipico ai sensi dell'art. 437 c.p., mentre se commesso con colpa assumerebbe rilievo ex art. 451 c.p.¹⁶².

Di fronte a questa situazione si presenta una duplice soluzione ermeneutica¹⁶³. La prima è quella di considerare i rapporti tra i due livelli di

¹⁶¹ A. GARGANI, *I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p.*, cit., p. 441.

¹⁶² A. GARGANI, *I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p.*, cit., p. 449.

¹⁶³ M. L. FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451.*, cit., p. 224.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

tutela un mero concorso formale di reati, ex art. 81 c.p.¹⁶⁴; la seconda, invece, tende a considerare le fattispecie del primo livello e quelle del livello intermedio come un mero concorso apparente di norme¹⁶⁵.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale venutosi a formare durante la vigenza del vecchio apparato normativo giuslavoristico antecedente al Testo Unico, tra gli artt. 437 o 451 e le norme dell'apparato contravvenzionale, data la diversità degli elementi strutturali, può sussistere un concorso formale di reati ex art. 81 co. 1 c.p.¹⁶⁶. Tale tesi, da ritenersi ancora valida nonostante le vecchie contravvenzioni siano state sostituite dalle nuove¹⁶⁷, si basa su di un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto «*si tratta di norme che hanno obbiettività giuridica totalmente diversa*», poiché le disposizioni del “microsistema penale” sarebbero poste a tutela della pubblica incolumità, mentre quelle collocate all'interno del T.U. tutelerebbero la sicurezza sul lavoro¹⁶⁸.

¹⁶⁴ Per una distinzione tra concorso formale omogeneo ed eterogeneo cfr: G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 470 «*il concorso di reati è omogeneo se quell'unica azione viola più volte la stessa norma incriminatrice, è eterogeneo se quell'unica azione viola due o più norme incriminatrici*».

¹⁶⁵ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 450 «*un concorso apparente di norme può profilarsi in due gruppi di casi: a) quando un unico fatto concreto (un'azione od omissione) sia riconducibile ad una pluralità di norme incriminatrici, una sola delle quali applicabile; b) quando si realizzino più fatti concreti cronologicamente separati (più azioni od omissioni), ciascuno dei quali sia riconducibile ad una norma incriminatrice, e una sola di tali norme sia applicabile: con conseguente impunità o del fatto antecedente o del fatto susseguente a quello che viene punito*».

¹⁶⁶ Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 350, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, p. 236.

¹⁶⁷ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 837.

¹⁶⁸ C. SMURAGLIA, *La sicurezza del lavoro.*, cit. p. 166. nello stesso senso: M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 837. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 1986, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 1984, in *De Jure*; in senso contrario al concorso apparente di norme: Cass. pen. sez. I, 20 novembre 1998 n. 350, in *De Jure*: «*Le norme contenute in leggi speciali dirette alla prevenzione*

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Tuttavia, la possibilità di discriminare i due gruppi di norme sulla base dell'interesse protetto appare dubbia. Difatti, sia l'art. 437 che l'art. 451 si riferiscono oltre che al "disastro" anche al semplice "infortunio sul lavoro", il quale non può essere inteso come "infortunio disastroso" se non a patto di considerare del tutto superflua la menzione, che sarebbe già compresa nel concetto di "disastro"¹⁶⁹. Le cautele prevenzionistiche sono quindi prescritte anche in relazione ad un tipo di evento che non è necessariamente collegato al bene giuridico della pubblica pubblica incolumità, esattamente come si verifica per le disposizioni contenute nella normativa *extra codicem*¹⁷⁰.

Le critiche appena esposte hanno convinto sempre di più la dottrina¹⁷¹ a qualificare il rapporto tra le norme contravvenzionali e le due fattispecie codicistiche in termini di concorso apparente di norme. In questo caso, il *punctum dolens* da risolvere consiste nel determinare quale dei due complessi di norme debba trovare applicazione. Se si risolvesse il concorso in virtù dell'art. 15 c.p., seguendo il criterio della specialità per cui «*lex specialis derogat lege generali*»¹⁷², si arriverebbe a stabilire che la disposizione di legge speciale – normativa *extra codicem* – prevarrebbe sempre rispetto a quella generale collocata *intra codicem*.

Tuttavia, in questo modo, secondo autorevole dottrina, si giungerebbe ad

degli infortuni sul lavoro non hanno abrogato l'art. 437 c.p., né sono in rapporto di specialità con la norma suddetta».

¹⁶⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 186

¹⁷⁰ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 186. nello stesso senso: A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., p. 160: «*riguardo alla tesi che fa leva sulla diversità del bene tutelato vi è da osservare che non si vede davvero in quali termini potrebbe configurarsi la pretesa differenza dato che la garanzia penale si rivolge, in entrambi i casi, alla sicurezza del lavoro*».

¹⁷¹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 186; nello stesso senso: A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., p. 160.

¹⁷² G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 450.; altra dottrina qualifica questa specialità come «*specialità unilaterale*» T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 181.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«*esiti paradossali*», poiché tale incondizionata prevalenza della contravvenzione, comporterebbe un inammissibile privilegio a favore di colui che, violando obblighi specifici, sarebbe sottoposto ad un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto a colui che, omettendo di adottare cautele generiche e non sanzionate autonomamente, si vedrebbe applicare il più grave trattamento sanzionatorio di cui all'art. 437 c.p.¹⁷³.

Per evitare un simile paradosso, un contributo decisivo diretto a risolvere la questione sembra potersi ricavare da quel filone dottrinario che inquadra il rapporto tra fattispecie codicistiche e fattispecie *extra codicem*, in termini di «*specialità reciproca*» o bilaterale¹⁷⁴.

Le norme contravvenzionali, in sostanza, sono speciali dal punto di vista dell'elemento oggettivo – rispetto alle norme delittuose – nel caso in cui il mezzo antinfortunistico prescritto dalle prime sia inquadrabile nel concetto generale di cui all'art. 437 o 451; ma dal punto di vista dell'elemento soggettivo la situazione si capovolge, poiché sono le norme contravvenzionali a mostrare un contenuto più ampio e generale rispetto a quelle delittuose¹⁷⁵. In altri termini, la fattispecie globale della contravvenzione si presenta per un verso (per quanto attiene all'elemento obiettivo) come speciale nei confronti della fattispecie globale del delitto, e per altro verso (per quanto concerne l'elemento soggettivo), come generale¹⁷⁶.

A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi di un datore di lavoro che ometta di adottare le misure dirette ad evitare incendi di cui all'art. 46 comma 2¹⁷⁷; tale condotta viene sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 55

¹⁷³ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 182.

¹⁷⁴ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 189.

¹⁷⁵ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 190.

¹⁷⁶ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit. p. 190.

¹⁷⁷ Art. 46 comma 2: «*Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei*

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

comma 5 lett c) e può trovare altresì regolamentazione secondo la norma di cui all'art. 451 del c.p.

Secondo il criterio della specialità bilaterale, pertanto, il fatto presenterebbe una tipicità oggettiva che lo ricondurrebbe alla norma *extra codicem*; e per contro, essendo la norma codicistica speciale relativamente all'elemento soggettivo troverà applicazione quest'ultima in quanto sanzionata più gravemente¹⁷⁸. In questo modo, da un lato, si ritiene maggiormente rispettata la *voluntas legislatoris*¹⁷⁹; dall'altro, si lascerebbe alla tutela contravvenzionale un ruolo di carattere sussidiario e di ricalzo rispetto ai delitti codicistici, laddove queste ultime non risultassero applicabili¹⁸⁰.

4. I reati di evento dannoso

Abbiamo già avuto modo di osservare come la tutela apprestata ai due beni giuridici della vita e dell'integrità fisica venga anticipata alla soglia del pericolo attraverso le norme speciali, *extra codicem*, e quelle del "micro-sistema penale" a livello codicistico; tuttavia il fine ultimo resta quello dell'impedimento dell'evento lesivo¹⁸¹ e questo avviene attraverso i c.d. «reati di danno»¹⁸², disciplinati dagli artt. 589 e 590 del codice penale, rispettivamente rubricati come «omicidio colposo» e «lesioni personali

lavoratori».

¹⁷⁸ L'art. 451 in caso di omissione colposa di cautele prevede come pena la reclusione fino ad un anno; mentre l'analoga norma speciale prevede la pena alternativa dell'arresto da 2 a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 €.

¹⁷⁹ M. L. FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451*, cit., p. 229.

¹⁸⁰ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 838; nello stesso senso: A. ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., p. 160

¹⁸¹ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 370.

¹⁸² G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 206 si definiscono reati di danno «fatti che compromettono l'integrità dei beni (ad esempio, è il caso della vita umana nei reati di omicidio o dell'incolumità individuale nelle lesioni personali)».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

colpose».

Le due fattispecie codicistiche si collegano alla materia oggetto di trattazione, in virtù delle due circostanze aggravanti speciali previste dagli artt. 589 comma 2 e dall'art. 590 comma 3, secondo le quali, tali reati se commessi in violazione di norme dirette alla prevenzione di infortuni sul lavoro (o alle norme sulla circolazione stradale), prevedono un aumento delle cornici edittali, rispetto alla figura base.

Un primo punto da dover affrontare riguarda la natura di tali norme che, secondo la costante giurisprudenza, non costituirebbero ipotesi di figure autonome di reato, essendo mancante il *nomen iuris*, ed essendo collocate entrambe, all'interno delle figure dei reati semplici; tali elementi farebbero propendere per la natura circostanziale della fattispecie e in quanto circostanze aggravanti sarebbero soggette al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.¹⁸³. Affinché le due fattispecie di reati circostanziati vengano integrate, si richiede che la condotta, oltre ad essere causale rispetto all'evento "morte" o "lesione personale", violi, altresì, una disposizione prevenzionale appartenente al sistema di tutela della sicurezza sul lavoro¹⁸⁴.

Quest'ultimo requisito viene interpretato con ampiezza: infatti, la circostanza aggravante «*deve ritenersi sussistente quando è stata posta in essere una condotta antiggiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma che comunque sia predisposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro*»¹⁸⁵.

È possibile inoltre aggiungere che, le due fattispecie aggravate, di cui

¹⁸³ Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 1975, in S. MAGLIA, *Il codice della sicurezza sul lavoro*, ed. IV, Piacenza, 2006, p. 219.; nello stesso senso: Cass. pen., sez. III, 5 luglio 1976, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1978, p. 429.

¹⁸⁴ C. PERINI, *Gli stadi della tutela e la spiegazione causale*, cit., p. 145.

¹⁸⁵ Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 1986, in S. MAGLIA, *Il codice della sicurezza sul lavoro*, cit. p. 220

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

agli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3, prevedono un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle ipotesi di omicidio colposo o lesioni colpose comuni, a tal proposito una parte della dottrina le ritiene appartenenti ad una sorta di «*microsistema speciale*»¹⁸⁶ nell'ambito del *genus* dell'omicidio colposo e lesioni personali colpose¹⁸⁷.

Poste queste premesse di carattere generale, occorre spostare l'attenzione sui controversi rapporti che intercorrono tra i reati di evento lesivo e le fattispecie collocate *extra-codicem* e altresì quelli sussistenti tra le fattispecie con evento dannoso e quelle di comune pericolo, al fine di esplicitare la tesi a favore dell'esistenza di un concorso formale di reati, ovvero, a favore della presenza di un reato complesso.

4.1 I rapporti tra gli artt. 589 co. 2 - 590 co. 3 e la normativa complementare

Come accennato poc'anzi, i rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p. e le norme tipiche e del diritto penale del lavoro, collocate *extra codicem*, impongono il tema del coordinamento tra i due complessi normativi, caratterizzati rispettivamente da una tutela comune – le norme del codice penale – e di una tutela speciale – la legislazione complementare – nei confronti della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro¹⁸⁸.

Al fine di comprendere i rapporti che intercorrono tra questi due gruppi

¹⁸⁶ G. MORGANTE, *Le fattispecie accessorie di cui agli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p.* in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, cit. p. 429.

¹⁸⁷ Il carattere speciale è ulteriormente dimostrato da quanto dispone l'art. 590 comma 5, in tema di lesioni personali gravi o gravissime colpose in violazione di norme poste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il quale prevede il regime della procedibilità d'ufficio, anziché a querela della persona offesa, per lesioni.

¹⁸⁸ G. MORGANTE, *Le fattispecie accessorie*, cit., p. 428.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di norme, anche in questo caso, due sono le vie ermeneutiche da poter percorrere, che hanno costituito oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza: da un lato, coloro che ritengono la violazione delle norme complementari sia elemento costitutivo di una figura di reato complesso ex art. 84 c.p., configurando in questo modo un concorso apparente di norme e risolvibile attraverso il criterio della consunzione¹⁸⁹; dall'altro, coloro che propendono per la soluzione del concorso formale di reati.

Una parte della dottrina tende a configurare il rapporto tra le due fattispecie di danno e le norme del T.U., come un concorso apparente di norme e nello specifico come un reato complesso, nel quale gli elementi costitutivi o le circostanze aggravanti verrebbero considerate quali fatti in grado di costituire autonome figure di reato¹⁹⁰. Di conseguenza, l'omicidio commesso in violazione di norme poste a prevenzione di infortuni sul lavoro dovrebbe essere inquadrato nell'art. 84 c.p.¹⁹¹.

Le ragioni che spingono la dottrina in questa direzione rispondono ad un'esigenza di carattere processuale. Come è stato rilevato in dottrina – seppur in analisi ad un caso di omicidio colposo in violazione di norme sulla circolazione stradale – ritenere la sussistenza di un concorso tra il reato di omicidio colposo e le norme *de quo*, significherebbe porre a carico del soggetto due volte la medesima circostanza di fatto¹⁹². In caso di violazione di

¹⁸⁹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 458 «al criterio della consunzione compete uno spazio autonomo nel quadro del concorso apparente di norme: individua i casi in cui la commissione di un reato è strettamente funzionale ad un altro e più grave reato, la cui previsione “consuma” e assorbe in sé l'intero disvalore del fatto concreto».

¹⁹⁰ M. L. FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451 del codice penale*, cit., p. 231.

¹⁹¹ G. DE FRANCESCO, *Profili sistematici dell'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 430.; nello stesso senso: GIUNTI, *sulla natura giuridica dell'omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *Giust. pen.* 1982, II, p. 198.

¹⁹² D. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada*:

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

norme antinfortunistiche è possibile muovere le medesime obiezioni dottrinarie, ritenendo che la violazione di norma antinfortunistica, se considerata in concorso con l'art. 589 comma 2 o 590 comma 3, si porrebbe in aperta violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale¹⁹³. Tale principio fa leva sul c.d. "criterio di assorbimento" secondo il quale il fatto concreto di minore gravità verrebbe ad essere compreso nella norma che prevede il reato più grave¹⁹⁴.

Il suddetto criterio viene adottato per dare soluzione al caso di conflitto apparente di norme, non risolvibile in base al principio di specialità ex art. 15 c.p., ed esclude la sussistenza di un concorso di reati, tutte le volte nelle quali la realizzazione del reato comporta, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la commissione di un secondo reato, il quale finisce per essere assorbito dal primo¹⁹⁵. Tale tesi, secondo l'orientamento dottrinario prevalente, risulterebbe essere maggiormente apprezzabile alla luce del tenore letterale degli artt. 589 e 590, nella loro nuova formulazione introdotta dalla legge 11 maggio 1966, n. 296¹⁹⁶.

Di parere opposto è la giurisprudenza la quale ritiene che tra i reati di danno e le fattispecie della normativa complementare sussista un concorso di reati¹⁹⁷, secondo il quale la violazione delle norme poste alla prevenzione degli

concorso di reati o reato complesso?, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 715.

¹⁹³ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, ed. VIII, Padova, 2013, p. 482. «*Equità e certezza sono adeguatamente soddisfatte dal principio generale del ne bis in idem sostanziale, che in tutte le ipotesi di concorso di norme vieta di addossare più volte lo stesso fatto all'autore*».

¹⁹⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, p. 482.

¹⁹⁵ D. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione*, cit., p. 716.

¹⁹⁶ M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit. p. 313.

¹⁹⁷ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 476: «*il concorso materiale di reati si caratterizza per la presenza di una pluralità di azioni o di omissioni [...] rileva ancora una volta l'esistenza di una censura temporale tra le plurime violazioni della stessa norma (concorso materiale omogeneo) o tra violazioni di diverse disposizioni di legge (concorso materiale eterogeneo)*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

infortuni sul lavoro, non va considerata elemento costitutivo, poiché la violazione di norme tanto sulla circolazione stradale quanto sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, costituiscono semplice aggravante speciale del delitto di omicidio colposo senza assumere la natura di elemento costitutivo¹⁹⁸.

La Suprema Corte ha stabilito che «*sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.*»¹⁹⁹.

Altra corrente giurisprudenziale invece, tende a configurare il rapporto tra i due complessi di norme come un concorso formale di reati²⁰⁰; sebbene la Suprema Corte non si sia mai soffermata sul tema da un punto di vista

¹⁹⁸ In Giurisprudenza più risalente cfr: Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1976, in *Cass. pen. mass. Ann.*, n. mass. 706, 1977, p. 602.; nello stesso senso: Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 1977, n. 1854, in *Riv. pen.*, 1977, p. 486.; In dottrina: V. PATALANO, *Omicidio (dir. pen.)*, in *Enc. dir.* n. XXIX, 1979, p. 1014.: egli prende in considerazione il comma 2 dell'art. 589 in riferimento all'omicidio colposo commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale, valorizzando la sentenza della Corte Costituzionale dell'8 maggio 1974, n. 124 e ritenendo non configurabile un ipotesi di reato complesso, ma un ipotesi di concorso di reati.

¹⁹⁹ Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2001, n. 35773, in *De Jure*; sempre sul concorso materiale di reati, più di recente e in ambito di circolazione stradale Cass. pen. sez. IV 3 ottobre 2012 n. 46441, in *De Jure*;

²⁰⁰ Cass. pen., sez., IV, 15 giugno 2010, n. 33646, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2010, n. 21511, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2010, n. 24284, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 41054, in *De Jure*. Più di recente sebbene in materia di circolazione stradale: Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2014, in *De Jure*.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

strutturale, tuttavia, sia pur in forma di *obiter dictum*, ciò che emerge dal percorso motivazionale e che fa propendere per questa linea interpretativa è la questione della diversità dei beni giuridici nonché l'opportunità di garantire un trattamento sanzionatorio adeguato a condotte che altrimenti risulterebbero sanzionate, esclusivamente, in termini bagatellari qualora trovassero applicazione le sole contravvenzioni antinfortunistiche speciali²⁰¹.

La tesi giurisprudenziale risulterebbe maggiormente fondata sulla base del fatto che i due gruppi di norme si pongono a tutela di beni giuridici differenti. Come si è detto, le norme del complesso penal-normativo *extra codicem* sono poste a protezione del bene giuridico intermedio della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre le due fattispecie codicistiche di omicidio e lesioni personali colpose, mirano alla tutela dei beni giuridici finali della vita e dell'integrità fisica²⁰².

Tuttavia, l'orientamento dottrinario preponderante critica una siffatta impostazione, ritenendo preferibile delineare il rapporto tra le fattispecie in base all'art. 84 c.p., poiché il concorso materiale finirebbe per punire la condotta ben tre volte: «una prima volta, a titolo di contravvenzione antinfortunistica, una seconda volta quale contenuto della violazione cautelare della condotta delittuosa colposa e una terza volta quale circostanza aggravante correlata al tipo ed al settore di inosservanza»²⁰³.

4.2 I rapporti tra gli artt. 589 co. 2 - 590 co. 3 e i reati di comune pericolo

²⁰¹ G. MORGANTE, *Le fattispecie accessorie.*, cit., p. 430.

²⁰² D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 36.

²⁰³ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol IX, tomo I, diretto da: C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, Milano, 2008, p. 608; nello stesso senso: C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro*, cit., p. 1041.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Passiamo infine all'analisi dei rapporti tra le due figure delittuose circostanziate rispetto alle fattispecie, sempre regolate dal codice penale, di comune pericolo di cui agli artt. 437 e 451 del c.p.. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 451 del c.p. (omissione e rimozione colposa di presidi di sicurezza sul lavoro) questo non pone problemi, poiché, a differenza di quanto vedremo, per l'art. 437, comma 2, non prevede l'ipotesi aggravata dal verificarsi dell'evento e, pertanto, si potrebbe configurare un concorso formale di reati, ex art. 81 c.p., laddove il datore di lavoro colposamente omettesse l'adozione di mezzi di soccorso o di salvataggio o di antincendio ed a causa di tale omissioni derivassero eventi infausti di lesioni ovvero morte²⁰⁴.

Questioni ben più complesse si prospetteranno nel caso in cui dovessero intercorrere relazioni tra l'art. 437 c.p. e i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Come abbiamo già avuto modo di accennare, il secondo comma dell'art. 437 prevede un inasprimento della pena nel caso in cui l'omissione dolosa di cautele si concretizzasse in un disastro o infortunio; la questione potrebbe ulteriormente complicarsi nel caso in cui da tale evento nefasto ne scaturissero lesioni o la morte. Le soluzioni ipotizzate in dottrina sono tre: un concorso formale di reati, un delitto aggravato dall'evento, oppure un concorso apparente di norme²⁰⁵, risolvibile secondo il criterio della consunzione ex art. 84 c.p. reato complesso²⁰⁶.

Secondo un primo orientamento di carattere giurisprudenziale, tra l'art. 437 e gli artt. 589 e 590 intercorrerebbe un rapporto di concorso formale di reati, poiché il contenuto oggettivo e soggettivo tra le due norme sarebbe sostanzialmente diverso e l'uno non sarebbe compreso nell'altro. Difatti, per quanto concerne l'elemento psicologico, nel reato di omicidio colposo o

²⁰⁴ M. L. FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451 del codice penale.*, cit., p. 236.

²⁰⁵ C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro*, cit., p. 1040.

²⁰⁶ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 459.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

lesioni colpose, la condotta viene realizzata attraverso un contegno negligente imprudente o imperito, mentre a norma dell'art. 437 è richiesto il dolo, inteso come coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti²⁰⁷.

Oltre che dal punto di vista soggettivo, le due fattispecie si distinguerebbero, altresì, da un punto di vista oggettivo, poiché nel delitto di cui all'art. 437 c.p., l'evento sarebbe costituito dal comune pericolo di disastro o infortunio, il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo, perché costituisce circostanza aggravante. Invece nei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. l'evento è costituito, rispettivamente, dalla morte e lesioni subite dalla parte offesa²⁰⁸. Queste disparità, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, determinerebbero, a parere della giurisprudenza, la compatibilità tra le due fattispecie integrando un'ipotesi di concorso formale di reati²⁰⁹.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «*Qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, comma 2, c.p. e quello previsto dall'art. 589, comma 2 e 3, c.p. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte*

²⁰⁷ M.L. FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit. p. 313.

²⁰⁸ In giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 1984, n. 1648, in *Riv. pen.*, 1984, p. 857. nello stesso senso: Cass. pen., sez. I, 9 aprile 1984, n. 890, in *Riv. pen.* 1985, p. 103. Più di recente in giurisprudenza di merito: Corte d'Assise d'Appello, Torino, 28 febbraio 2013, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1557. In dottrina: W. COTUGNO, *Rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro: motivi di un oblio*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p.85 ss; E. BATTAGLINI – B. BRUNO, voce: *Incolunità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 558.

²⁰⁹ M. LANOTTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro: l'apparato sanzionatorio*, in *La sicurezza del lavoro. Commento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, (a cura di) L. GALANTINO, Milano, 1995, p. 276.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, comma 2, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437 comma 2 c.p., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del "ne bis in idem"»²¹⁰.

Secondo certa dottrina, invece, la fattispecie prevista dall'art. 437, comma 2, configura un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento, poiché al delitto base di natura dolosa previsto dal comma 1, può aggiungersi un'ulteriore conseguenza che per altro non deve essere voluta dal soggetto agente²¹¹. Infatti, essendo la morte o le lesioni verificatesi a seguito di infortunio elemento costitutivo dell'autonoma fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 437, andrebbe escluso il concorso tra la disposizione citata e i delitti colposi di cui agli artt. 589 e 590 c.p.²¹².

Secondo la dottrina prevalente, invece, tra l'art. 437, comma 2, e le due fattispecie di danno vi sarebbe un conflitto apparente di norme²¹³. Tale asserzione si basa su un duplice ordine di ragioni. La prima riguarda la non diversità dei beni giuridici tutelati, poiché si ritiene che l'incolumità pubblica

²¹⁰ Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 1993, in *De Jure*. Più di recente in giurisprudenza di merito: Corte d'Assise d'Appello di Torino, 28 febbraio 2013, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1557.

²¹¹ M. LANOTTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 276.

²¹² M. LANOTTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 276.

²¹³ C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro*, cit., p. 1040; nello stesso senso: M. L. FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451 del codice penale.*, cit., p. 233.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

sia un'astrazione concettuale, che abbraccia la vita e l'integrità fisica delle persone²¹⁴. Inoltre non sembra esserci diversità neanche sul versante del fatto tipico²¹⁵. Difatti, dal punto di vista oggettivo, quando si parla di infortunio, si fa riferimento a qualsiasi accadimento per il quale il lavoratore, senza suo dolo, abbia riportato la morte o lesione personale, con menomazione della sua capacità lavorativa²¹⁶.

Inoltre, Dal punto di vista soggettivo, l'infortunio di cui all'art. 437, comma 2 è sempre evento "non voluto"²¹⁷, poiché in caso contrario (infortunio voluto dal soggetto agente) l'evento verrebbe sussunto entro le forme delittuose comuni di omicidio volontario o lesioni personali dolose²¹⁸. Ne deriva che solo in caso di infortunio voluto vi sarebbe il caso di concorso tra reati, ossia tra l'art. 437 comma 1 e i reati di omicidio volontario (ex art. 575 c.p.) o lesioni personali dolose (ex art. 582 c.p.)²¹⁹. Nel caso invece di evento lesivo "non voluto", imputabile all'agente colposamente, in conseguenza ad una condotta dolosa sugli strumenti cautelari, vi sarebbe applicazione unicamente dell'art. 437 comma 2, che assorbirebbe le fattispecie di omicidio

²¹⁴ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I. *I delitti di comune pericolo mediante violenza. Trattato di diritto penale parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI E E. DOLCINI, Padova, 2003, p. 773.

²¹⁵ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 773.

²¹⁶ E. BATTAGLINI – B. BRUNO, *Incolumità pubblica*, cit., p. 558. nello stesso senso: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 773.

²¹⁷ Tale assunto è pacifico sia nella stessa giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV 16 luglio 1993, cit.; che in dottrina: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 578: «si può dunque affermare che, nell'art. 437 comma 2 c.p. [...] la nozione di *infortunio sul lavoro* è assunta dal legislatore come risultato di una condotta intrinsecamente e necessariamente non dolosa».

²¹⁸ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 839; nello stesso senso: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 578; S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 773.

²¹⁹ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 839; nello stesso senso: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 773.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

colposo ovvero lesioni colpose, pure nella forma aggravata dall'essere poste in violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro²²⁰. Si tratterebbe quindi di un'ipotesi di concorso apparente di norme la cui norma da applicare verrebbe individuata secondo il «*criterio della consunzione*», per cui la commissione di un reato è strettamente funzionale ad un altro reato più grave la cui previsione “assorbe” in sé l'intero disvalore del fatto concreto²²¹. In questo modo verrebbe scongiurata la violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale²²² che si avrebbe qualora si applicasse la disciplina del concorso formale di reati ex art. 81 c.p.²²³.

Tale orientamento, per il vero prevalente, sembra funzionale ad una esigenza di “semplificazione” della risposta sanzionatoria, oggi complicata dalla convergenza di più fattispecie, tutte (almeno in apparenza) applicabili in caso di eventi prodottisi per colpa e con certe modalità²²⁴.

5. La rilevanza penalistica dell'art. 2087 cod. civ.

Sebbene il legislatore si sia avvalso dello strumento del diritto penale, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre precisare che in tale ambito mantiene un ruolo di primo piano l'art. 2087 del cod. civ. Tale norma prescrive che «*l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,*

²²⁰ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 839; nello stesso senso: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 578; V. ZAGREBELSKY, *Omissione colposa di cautele*, cit., p.14.

²²¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 458.

²²² F. PALAZZO, *Corso di diritto penale, parte generale*, cit., p. 556: «*vieta che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona, come accadrebbe se il reo dovesse rispondere di due reati quando invece il disvalore del suo comportamento risultasse già integralmente valutato da una sola norma incriminatrice*».

²²³ C. VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro*, cit., p. 1041.

²²⁴ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 104

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Si tratta di una norma che, seppur sprovvista di sanzione penale²²⁵, dal punto di vista della rilevanza penale ha assunto, nel corso del tempo, funzioni e importanza diversa. Ad oggi è ormai pacifico che l'art. 2087 cod. civ. costituisca espressione del limite posto dall'art. 41 comma 2 della Costituzione al libero esercizio dell'attività economica: la quale, se non può «*svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*», non può che salvaguardare la salute di tutti gli individui – i lavoratori – coinvolti nell'attività imprenditoriale²²⁶.

Come detto, l'art. 2087 ha visto mutare nel tempo la propria rilevanza proprio a seguito dell'evoluzione normativa, di cui abbiamo già trattato (v. *supra* par. 2.1.). Difatti, fino alla metà degli anni '50, tale norma costituiva la fonte e, al tempo stesso, il principale parametro di valutazione del *dovere di diligenza* in capo al datore di lavoro²²⁷.

Si trattava dunque di uno strumento idoneo ad individuare la regola cautelare da dover seguire, tuttavia, difettando della descrizione di un comportamento tipologicamente definito e non rappresentando la concretizzazione di un comando d'agire²²⁸, finiva per essere impiegata come

²²⁵ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 110.

²²⁶ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro* (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 208.

²²⁷ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., p. 209.

²²⁸ F. MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, p. 195; nello stesso senso: A. GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da) C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Tomo I, Milano 2008, p. 621 ss; F. PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. e proc.* Milano, 2011, p. 185 ss.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

norma di chiusura in grado di fondare una responsabilità di carattere generale e residuale²²⁹, avente lo scopo di ricordare che i doveri di diligenza non si esaurivano nelle specifiche disposizioni positivizzate²³⁰.

Come risulta evidente, si tratta di una norma dal carattere generico²³¹ e «*contenutisticamente vuoto sia sotto il profilo della descrizione di un comportamento cautelare*»²³²; sia sotto il profilo del contenuto della posizione di garanzia.

Questo ha spinto parte degli interpreti a considerare tale norma come portatrice del generale principio, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo ed organizzativo ai migliori e più elevati standard di sicurezza raggiunti dal progresso scientifico e tecnologico²³³.

A questo filone interpretativo vi si contrappone chi sostiene invece che

²²⁹ M. LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 839.

²³⁰ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., p. 209; D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza*, cit., p. 110.

²³¹ A. A. SAMMARCO, *L'art. 2087 c.c. quale fonte di responsabilità penale*, in *Giust. Pen.*, 1987, p. 440: «*L'art. 2087 c.c. risulta così indeterminato poiché non consente di individuare questa classe di condotte umane dotate di una uniforme struttura. Si consideri infatti che "la particolarità del lavoro" "l'esperienza" e la "tecnica" potrebbero esigere comportamenti non solo inutili, ma addirittura rischiosissimi per l'integrità psicofisica dei lavoratori. [...] la fattispecie in esame finisce così per prescrivere l'adozione di misure di sicurezza non univocamente dirette alla tutela dell'integrità dei lavoratori*».

²³² F. MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, cit., p. 195.

²³³ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., p. 212.; Nel senso della *Best Available Technology*: v. in giurisprudenza: Cass. pen., sez. fer., 26 agosto 2008, n. 45335, in *de jure*, cit. «*Tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri, dovendo in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura*».

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

l'art. 2087 accolga il principio di matrice anglosassone che impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza rifacendosi al criterio della «*massima sicurezza ragionevolmente praticabile*»²³⁴. Quest'ultimo orientamento ha trovato avallo in giurisprudenza²³⁵, la quale ha recepito il pensiero di autorevole dottrina sostenendo che affinché venga garantita la sicurezza nei luoghi di lavoro non è pensabile che un'impresa sia tenuta a rinnovare costantemente le proprie tecnologie, perché, se da un lato, è doveroso stare al passo con i tempi, dall'altro, questo non significa dover stanziare investimenti per ammodernamenti tecnologici, poiché in tal modo si rischierebbe di condurre l'azienda sull'orlo del fallimento²³⁶.

In questi termini, il dovere di sicurezza trae con sé un dovere di adeguamento al progresso dell'esperienza tecnica, intendendosi con ciò non già un dovere incondizionato di adeguarsi al meglio, ma di un dovere conformato dalla necessità di assicurare il risultato che è oggetto di garanzia²³⁷.

Questa disposizione oltre a costituire fonte di obblighi di diligenza, definisce l'imprenditore quale garante della integrità fisica dei prestatori di lavoro stabilendo il contenuto della garanzia stessa (apprestare ogni misura necessaria) e il criterio di determinazione della garanzia dovuta (la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica)²³⁸. In questo modo viene delineato il modello di comportamento dovuto – o modello di buon imprenditore – che è direttamente rilevante ai fini dell'accertamento di

²³⁴ In dottrina: P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 387 ss.; D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 111. In giurisprudenza: Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 312, cit., 1996;

²³⁵ Cass. pen., Sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 41944, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 1512 ss.

²³⁶ G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 53 ss.

²³⁷ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 111.

²³⁸ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 110.

CAPITOLO I

LA NORMATIVA PENALE A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

eventuali responsabilità²³⁹.

Tale dovere quindi rende il datore di lavoro il *dominus* della sicurezza, in grado di signoreggiare sulle fonti di rischio²⁴⁰ attraverso l'adozione di qualunque misura diretta ad impedire eventi nefasti. Egli si avvale altresì del contributo di altri soggetti in posizione «*para-apicali o sub-apicali*»²⁴¹, ripartendo in questo modo il debito prevenzionistico e garantendo una tutela più incisiva al lavoratore. La compresenza di più soggetti garanti, come si avrà modo di vedere, impone la delimitazione tra le distinte sere soggettive di responsabilità²⁴², ciò allo scopo di evitare forme di responsabilità per fatto altrui.

²³⁹ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 110.

²⁴⁰ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 111.

²⁴¹ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 134.

²⁴² V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, (a cura di) A.M. STILE – A. FIORELLA – V. MONGILLO, Napoli, 2014, p. 27.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I criteri di definizione della posizione di garanzia. - 3. Il datore di lavoro e attribuzione della responsabilità penale. - 3.1. La definizione normativa. - 3.2. La conformazione della posizione datoriale. - 3.3. L'imputazione della responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro. - 4. Gli altri garanti della sicurezza e imputazione della responsabilità penale. - 4.1. La figura del dirigente e l'imputazione della responsabilità. - 4.2. Il preposto e l'imputazione della responsabilità. - 4.3. Due figure controverse: Il medico competente e il RSPP. - 5. L'individuazione dei garanti attraverso delega di funzioni e imputazione della responsabilità. - 5.1. I requisiti della delega di funzioni. - 5.1.1. I requisiti formali. - 5.1.2. I requisiti sostanziali. - 5.2. Delega di funzioni e imputazione della responsabilità.

1. Premessa.

Nel capitolo precedente è stato oggetto di trattazione il complesso penal-normativo in materia di sicurezza sul lavoro, caratterizzato dalla presenza di reati qualificati come “propri”, i quali presuppongono e riaffermano una particolare relazione fra una determinata cerchia di soggetti e l'interesse demandato alla propria sfera di signoria¹.

Su questi soggetti, la cui individuazione può avvenire tanto in via

¹ D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. Pen.*, 1992, p. 105, «il soggetto destinatario del precetto si trova, in ragione della qualifica cui la norma penale si riferisce, nella posizione di potenziale offensore di interessi i quali sono in qualche modo collegati ed “esposti” alla sfera d'azione o di signoria del soggetto». Nello stesso senso: Id *Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1985, p. 5.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

originaria quanto in via derivata², grava ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. l'obbligo giuridico di impedire il causarsi di infortuni e malattie professionali ai danni del lavoratore³. La violazione di siffatto obbligo fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione⁴, vale a dire quei reati che vengono realizzati attraverso violazione di specifiche norme di comando che pongono un dovere di attivarsi al fine di impedire gli eventi suddetti⁵.

Il tema dell'obbligo giuridico di impedire l'evento si condensa nell'espressione di «*posizione di garanzia*»⁶, secondo la concezione contenutistico funzionale⁷ cui si contrappone la concezione di carattere tipicamente formale⁸. Tuttavia, si ritiene in dottrina che entrambe le teorie necessitino di una «*reciproca integrazione*», poiché la teoria formale non pone sufficientemente in evidenza il contenuto materiale dell'obbligo giuridico; quella contenutistico-funzionale, invece, rischia di non sottolineare adeguatamente la dimensione normativa, necessaria alla nascita della posizione di garanzia, con il rischio di tradire il principio di legalità e ed i suoi corollari⁹.

In materia di sicurezza sul lavoro le posizioni di garanzia rientrano nelle

² T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008, p. 5 ss.

³ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale parte speciale* (diretto da) G. MARINUCCI ed E. DOLCINI, Tomo II, Padova, 2009, p. 476.

⁴ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2264.

⁵ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, ed. V, Torino, 2013, cit., p. 225.

⁶ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2264.

⁷ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 404.

⁸ F. GIUNTA, *Posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, p. 621, «Secondo la teoria formale, la situazione fattuale tipica, da cui dipende l'obbligo giuridico di impedire l'evento, va individuata in base a una fonte formale dell'ordinamento giuridico, idonea a riconoscere a tale situazione una rilevanza a livello dell'intero ordinamento giuridico. Secondo il c.d. trifoglio, fonti dell'obbligo di attivarsi possono essere la legge, il contratto e la precedente attività pericolosa».

⁹ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale* (art. 1-84) ed. III, Milano, 2004, p. 392.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

c.d. «*posizioni di controllo su fonti di pericolo*» ossia ai garanti vengono attribuiti poteri-doveri giuridici di impedire eventi lesivi per gli altrui beni giuridici potenzialmente esposti ad una fonte di pericolo¹⁰.

La *ratio* del conferimento della veste di garante risiede nella situazione di debolezza del titolare del bene, determinata dall'esclusività della pertinenza della fonte di pericolo alla sfera giuridica del garante, con conseguente impossibilità per il titolare del bene minacciato di autoproteggersi adeguatamente, se non con una non consentita ingerenza nella sfera giuridica altrui¹¹. Quindi, affinché si possa parlare di situazione di garanzia¹², occorre che vi sia un «*rapporto di dipendenza a scopo protettivo*», vale a dire, da un lato, il bene giuridico deve trovarsi *ex ante* in una situazione di maggiore vulnerabilità non dominabile direttamente dal titolare, dall'altro il garante deve trovarsi in una posizione di predominio, di signoria, di supremazia cautelativa rispetto al bene giuridico da tutelare¹³.

La designazione della posizione di garanzia, dunque, non avviene *ad libitum*, bensì in ragione dell'esistenza di una reale condizione di predominanza rispetto al bene giuridico maggiormente vulnerabile e meritevole, per l'ordinamento, di un *surplus* solidaristico di tutela¹⁴.

¹⁰ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 107. in giurisprudenza: Cass. pen, sez. IV, 12 ottobre 2000, n. 12781, in *De Jure*, Id. 21 maggio 1998 n. 8217 in *De Jure* cit. «*In tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento*».

¹¹ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 108.

¹² Espressione impiegata da una certa dottrina: G. GRASSO, *Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie*, Milano, 1983.

¹³ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, pp. 158-159.

¹⁴ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 158.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

In ambito lavorativo il garante primario, in tema di sicurezza, è il datore di lavoro, cui spetta la tutela della integrità fisica e della personalità morale del lavoratore¹⁵, nonché il potere generale sull'organizzazione imprenditoriale¹⁶. Ed è proprio questo potere generale ed illimitato che gli conferisce il predominio, sia materiale che giuridico, sui lavoratori e sulla salvaguardia della loro incolumità fisica¹⁷. Parte della giurisprudenza, come verrà puntualmente illustrato nel capitolo III, ha tratto spunto da ciò al fine di sfruttare tutte le potenzialità espansive della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p.¹⁸ e per fondare la responsabilità penale.

Questo ha comportato rischiose semplificazioni nell'attribuzione della responsabilità penale¹⁹, tese per lo più ad ancorare profili di rimproverabilità nei confronti di colui che rivesta una posizione di vertice in senso all'azienda piuttosto che accertare effettivi poteri di intervento sulla fonte di pericolo²⁰. Per tale ragione, la giurisprudenza, nel tentativo di arginare possibili forme occulte di responsabilità oggettiva²¹ tende a configurare, già sul piano della imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale²².

L'individuazione dei soggetti destinatari, come accennato, può avvenire, altresì, in via derivata (*iure successionis*), attraverso lo strumento – prima di elaborazione giurisprudenziale e ora compiutamente definito all'interno del

¹⁵ D. PULITANÒ, voce: *Inosservanza di norme di lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, 1993, p. 69.

¹⁶ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, p. 132.

¹⁷ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 159.

¹⁸ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 115.

¹⁹ A. ALESSANDRI, voce: *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, p. 197.

²⁰ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 116.

²¹ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, ed. VIII, Padova, 2013, p. 398, l'autore distingue tra responsabilità oggettiva espressa ed occulta e quest'ultima «riguarda quelle ipotesi, o quei coefficienti, di responsabilità oggettiva, che si annidano nello stesso concetto di colpevolezza e nelle sue specifiche forme del dolo e della colpa, quando non siano non solo concepiti, ma anche concretamente applicati in termini di autentica responsabilità colpevole».

²² R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2265.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

T.U. – della delega di funzioni²³. Si tratta di un atto avente natura negoziale, che opera una traslazione di specifici doveri rilevanti in sede penale, (riguardanti solitamente controllo di fonti di rischio per beni giuridici tutelati penalmente), unitamente ai poteri giuridico fattuali necessari ad adempierli²⁴.

Attraverso questa traslazione di funzioni, dal delegante al delegato, si determina, da un lato una riscrittura della mappa dei poteri e delle conseguenti responsabilità²⁵, dall'altro si viene a creare una posizione di garanzia *ex novo*, il cui contenuto, in termini di funzioni e responsabilità, diverge da quello della figura del delegante²⁶. Inoltre, tale strumento permette al soggetto destinatario in via originaria di attuare una più puntuale gestione del rischio infortuni, mediante una riduzione della distanza tra lui e le situazioni per le quali la garanzia deve funzionare²⁷.

Nel presente capitolo verranno illustrate le posizioni di garanzie classiche, nell'ambito della sicurezza sul lavoro analizzando i criteri che permettono di pervenire alla corretta individuazione delle stesse, nonché le modalità attraverso cui determinare la imputabilità della responsabilità penale.

2. I criteri di definizione della posizione di garanzia.

In ossequio al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1, Cost., affinché un evento lesivo – sia esso infortunio o

²³ Lo strumento della delega di funzioni ha trovato nel passato svariati interventi in dottrina, tra i tanti cfr. C. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. soc.*, 1962, p. 224 ss; D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav e prev. soc.*, 1982, pp. 178 ss; ID, voce: *Igiene e sicurezza sul lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, p. 102 ss.

²⁴ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 92.

²⁵ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2268.

²⁶ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 110.

²⁷ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit. p. 106.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

malattia professionale – possa essere oggettivamente ascritto per equivalente al soggetto obbligato, ex art. 40 cpv., c.p., è indispensabile che trovi corrispondenza in un simmetrico potere giuridico²⁸.

Come detto, la posizione di garanzia, in materia di sicurezza sul lavoro, viene qualificata come una posizione di controllo su fonti di pericolo²⁹, vale a dire che al soggetto garante è affidata la tutela di beni giuridici che risultino esposti ad una determinata fonte di pericolo, rientrante nella sua sfera di signoria e, più precisamente, nei suoi poteri di esposizione e organizzazione³⁰.

Tuttavia, occorre chiedersi quali siano gli elementi che permettano di ritenere se un determinato soggetto rivesta effettivamente il ruolo di garante. Si è già accennato della necessità che il soggetto “garantito” si trovi nella incapacità (totale o parziale) di difendersi personalmente dagli eventuali pericoli e che il garante stesso signoreggi sull’accadere che sfocia nell’evento lesivo in modo penalmente equivalente di chi aggredisce positivamente il bene tutelato³¹. Tale rapporto di «*signoria-dipendenza*»³² non costituisce, tuttavia, l’unico elemento per fondare l’obbligo giuridico di cui all’art. 40 cpv., c.p.

Difatti, in ossequio al principio di responsabilità penale personale, al fine di imputare l’illecito in capo al del soggetto garante, deve accertarsi che l’obbligo giuridico trovi effettivamente corrispondenza in un simmetrico potere giuridico³³. L’ordinamento assegna al garante non un semplice obbligo di agire per la tutela di altrui beni giuridici che già versino in una situazione di pericolo, bensì un complesso di poteri-doveri che gli consentano di vigilare

²⁸ I. LEONCINI, *L’obbligo di impedire l’infortunio*, cit., p. 113.

²⁹ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita.*, cit., p. 405.

³⁰ I. LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999, p. 96.

³¹ G. FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979, p. 130.

³² D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit. p. 159.

³³ I. LEONCINI, *L’obbligo di impedire l’infortunio*, cit., p. 113.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

sulla possibile insorgenza di situazioni di pericolo per i beni affidatigli e di assumere iniziative dirette e immediate ai fini della loro salvaguardia³⁴.

In altri termini affinché si possa muovere un corretto rimprovero nei confronti del soggetto in posizione di garanzia, scongiurando forme di responsabilità da mera posizione³⁵ occorre accertare, in concreto, se il soggetto abbia un «*dominio attuale sull'organizzazione, e cioè il dominio sul processo di produzione dell'evento*»³⁶, il che potrà avvenire solo in presenza di questa necessaria corrispondenza tra posizione formale e concreta disponibilità di poteri impeditivi.

In assenza di tali poteri giuridici impeditivi, potrà ravvisarsi a carico dell'obbligato una diversa specie di obbligo giuridico, non assimilabile a quello di garanzia, ossia potrà profilarsi un *mero obbligo di attivarsi* ovvero un *obbligo di sorveglianza*³⁷. Si tratta di obblighi irrilevanti ai fini dell'art. 40 cpv. c.p., in quanto gravanti su soggetti privi di poteri di iniziativa e intervento diretto preventivamente attribuiti all'obbligato in funzione di garanzia del bene tutelato, e pertanto suscettibili di assumere rilevanza penale, esclusivamente, nel caso in cui la loro violazione sia espressamente contemplata da una norma incriminatrice di pura omissione³⁸.

³⁴ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 113.

³⁵ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 173.

³⁶ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 125.

³⁷ Il primo «*consistente nel dovere di agire a tutela di un altrui bene giuridico al verificarsi di un presupposto, giuridico fattuale, indicato dalla norma penale (es. obbligo del lavoratore di adoperarsi direttamente, in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, ex art. 20 comma 2, lett. e).*»; il secondo «*consistente nel potere-dovere di vigilare sullo svolgimento di determinate attività per conoscere dell'eventuale realizzazione di fatti offensivi e di informarne il garante o il titolare del bene tutelato (es. obbligo del preposto di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali e di ogni altra condizioni di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vena a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; ex art. 19, lett. f)*» I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit. pp. 114-115.

³⁸ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit. p. 115.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Inoltre, nell'ambito del complesso aziendale, come detto poc'anzi, non è raro assistere ad una ripartizione del debito prevenzionistico tra una fitta rete di soggetti³⁹. Ciò implica che l'imputazione della penale responsabilità dovrà passare da un'approfondita indagine volta a ricercare, entro i complessi intrecci delle posizioni di garanzia, le aree di competenza autonoma che giustificano la compartimentazione della responsabilità penale⁴⁰ e che escludano semplificazioni nell'attribuzione della responsabilità stessa, attraverso la creazione di capri espiatori.

L'individuazione del soggetto garante non può prescindere dalla identificazione del rischio che si è concretizzato: ciò avviene attraverso una indagine diretta ad accertare il settore, in orizzontale, ed il livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto deputato al governo del rischio stesso, ed in relazione al ruolo che questi ricopre⁴¹.

Nel campo della sicurezza sul lavoro, dunque, s'impone la necessità di circoscrivere la situazione di garanzia, in presenza della quale l'inerzia è equiparabile a causazione dell'evento, in forza di un ulteriore criterio, noto come «*criterio della competenza*»⁴². Al fine di accertare se un dato soggetto possa definirsi responsabile dell'evento lesivo verificatosi occorrerà partire dalle cause di quest'ultimo, la verifica del quale rispecchia sempre, fisiologicamente, un rischio ben preciso⁴³. Pertanto a risponderne sarà solo il garante cui era stato affidato quel fattore di rischio che si è trasfuso nell'evento⁴⁴.

³⁹ F. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, in *Dir. delle relaz. ind.*, n. 2, 2008, p. 429.

⁴⁰ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2266.

⁴¹ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2267.

⁴² D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 173.

⁴³ *Ex multis*: Cass. pen., sez. Un, 24 aprile 2014, n. 38343, in *De Jure*.

⁴⁴ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 173.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

3. Il datore di lavoro e attribuzione della responsabilità penale.

Posti questi caratteri generali della posizione di garanzia, si procederà ad analizzare le singole figure professionali che caratterizzano il settore de quo e come.

3.1. *La definizione normativa.*

In apicibus, il soggetto destinatario per eccellenza dei precetti antinfortunistici è il datore di lavoro. Questi è il «*garante primario*» della sicurezza in ambito prevenzionistico⁴⁵, ossia colui al quale spetta l'organizzazione dell'attività lavorativa ed ha perciò il controllo sulle fonti di pericolo che avrà il dovere di neutralizzare⁴⁶.

Trattandosi di soggetto posto al vertice dell'organigramma aziendale assume una posizione che lo rende – rispetto all'obbligazione di sicurezza – garante primario della sicurezza e per cui sarà possibile attribuirgli, in via immediata e diretta, la responsabilità in relazione agli eventi nefasti ex art. 40 cpv. c.p.⁴⁷.

⁴⁵ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 132.

⁴⁶ D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. Pen.*, 1992, p. 105. in giurisprudenza circa le funzioni del datore di lavoro: Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2015, n. 26294, in *De Jure*: «in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione».

⁴⁷ F. BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale*, in L. GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro, commento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.*, Milano, 1995, p. 61. in giurisprudenza fra le tante v.: Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2011, n. 12467, in *olympus.uniurb.it*: «il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

La definizione della figura datoriale è stata oggetto di diatriba tra due filoni di pensiero: il primo di natura formalista e il secondo di natura sostanzialistica⁴⁸. L'indirizzo formalistico riteneva che la figura datoriale dovesse essere ancorata ad un criterio unicamente "normativo", ossia potesse configurarsi esclusivamente in presenza di un soggetto che rivestisse una posizione di vertice in seno all'azienda, in ossequio al principio di legalità⁴⁹. Tale teoria si basava sul presupposto che il dovere formale di "tutela delle condizioni di lavoro" è proprio dell'imprenditore, ed è il formale presupposto dei reati propri nel campo di materia considerato⁵⁰. Come si è visto, in tali reati la qualificazione del soggetto agente condiziona e plasma l'intera dinamica del fatto tipico, con la conseguenza che non è possibile investire altro soggetto della qualifica formale, senza necessariamente snaturare la condotta esecutiva attraverso la quale realizzare il reato stesso⁵¹.

Di orientamento contrario era la "teoria sostanzialistica", secondo cui la persona fisica che ricopre la posizione di datore di lavoro, e in quanto tale legittimata al compimento di reati propri, deve essere determinata non in base alla sua posizione formale-civilistica, bensì in virtù della funzione che svolge effettivamente nell'ambito dell'impresa⁵².

La critica rivolta a questo tipo di orientamento si basa sulla sussistenza di un possibile contrasto con il principio di legalità⁵³. A tale obiezione viene ribattuto che, non solo non vi è alcuna violazione del suddetto principio, ma piuttosto vi sarebbe un'attribuzione del suo reale significato maggiormente

⁴⁸ A. PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Ind. pen.*, 1985,, p. 20.

⁴⁹ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav e prev. soc.*, 1982,, p. 180.

⁵⁰ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri di imputazione.*, cit., p. 180.

⁵¹ C. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, cit. p. 224 ss. nello stesso senso: A. ALESSANDRI, voce: *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, p 203

⁵² A. PAGLIARO, *Problemi generali*, cit., p. 20.

⁵³ A. ALESSANDRI, *Impresa*, cit., p. 203.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

corrispondente alle esigenze del diritto penale⁵⁴.

Posto che sarebbe poco plausibile rinunciare aprioristicamente all'una o all'altra modalità di definizione e della figura di datore di lavoro, il legislatore, nel definire tale figura professionale, non ha considerato le due teorie in termini di radicale antinomia e di assoluta inconciliabilità⁵⁵. Difatti, già con il decreto legislativo 626/1994 – come modificato dal d.lgs. 242/1996⁵⁶ – si è provveduto a definire il datore di lavoro come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione d'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa». Il termine «*unità produttiva*» viene definito nel medesimo articolo come «*stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale*».

Data l'*alternatività* della definizione si è tratto argomento per ritenere che, ai fini prevenzionistici, all'interno del medesimo ente, è possibile rinvenire più figure di datore di lavoro⁵⁷. Ciò comporta che ad essere

⁵⁴ A. PAGLIARO, *Problemi generali*, cit., p. 21. «*Se la qualificazione di un autore dipende da un complesso di funzioni che gli sono proprie, se la condotta tipica si riferisce alla violazione dei doveri inerenti a questa sfera di funzioni, chi svolge effettivamente queste funzioni si trova nella posizione richiesta dalla legge penale ed è perciò "legittimato" a violare le norme sul reato proprio*».

⁵⁵ A. ALESSANDRI, *Impresa*, cit., p. 203.

⁵⁶ La versione originaria della definizione di datore di lavoro riprendeva quanto previsto dalla Direttiva quadro CEE 391/89: secondo la quale per datore di lavoro si intende «*qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento*» per una visione critica della originaria formulazione cfr. F. BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici*, cit., p. 62 ss.

⁵⁷ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale) – Aggiornamento*, in *Dig. disc. pen.*, 2000, p. 392; nello stesso senso: P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 428.; Di particolare interesse quella dottrina che parla di c.d. «*effetto diffusivo del debito di sicurezza*» secondo il quale vi sarebbe «*una pluralità di centri di imputazione di responsabilità, potendo esserci molteplici datori di lavoro in una stessa impresa*». M. LAI, *Flessibilità e sicurezza del lavoro*, Torino, 2006, cit. p. 57.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

qualificato come tale non sarà esclusivamente il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti e responsabile dell'impresa e dello stabilimento – secondo una concezione di tipo formale-civilistica – ma, altresì, colui che sia provvisto di concreti poteri decisionali e di spesa (secondo la concezione sostanzialistica)⁵⁸.

Ad oggi la definizione di datore di lavoro è stata sostanzialmente trasfusa nel nuovo T.U. della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale condivide l'impostazione di fondo offerta dal legislatore degli anni '90, dichiarando in larga misura la propria fedeltà alla precedente formulazione, e dissociandosene solo in minima parte attraverso scelte lessicali orientate a valorizzare maggiormente il criterio sostanziale⁵⁹.

Così recita l'art. 2 comma 1 lett. b): *«datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa»*.

Tale nozione continua a dipendere dagli ormai noti criteri di natura formale e sostanziale: il primo consistente nella titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore, il secondo riscontrabile nella effettiva responsabilità in relazione al potere di decidere e spendere⁶⁰.

⁵⁸ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza.*, cit., p. 116; secondo altra dottrina P. SOPRANI, *Il datore di lavoro delegato nozioni e limiti*, in *Igiene e sic. lav.*, n. 8, 2005, cit. p. 438 ss *«nella norma coesistono tre definizioni di datore di lavoro: quella di “datore di lavoro in senso classico o formale”, ex art. 2082, c.c. (ricondata alla titolarità del rapporto con il lavoratore); quella di “datore di lavoro sostanziale” (ancorata al concetto di responsabilità, a sua volta modulato sugli indici di autonomia-potere a) decisionale e b) di spesa; ed infine anche quella ricavabile dall'espressione avverbiale “comunque” - datore di lavoro c.d. “di fatto”»*.

⁵⁹ F. BASENGHI, *I soggetti dell'obbligo di sicurezza.*, cit., p. 186.

⁶⁰ F. GIUNTA, *Il datore di lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 4; nello stesso senso: B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, in *Trattato teorico*

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

La compresenza del dato formale e di quello sostanziale nella definizione della figura datoriale viene ribadita in giurisprudenza, che ritiene che il responsabile delle violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di impresa è chi “*di fatto*” abbia esercitato i poteri corrispondenti alle funzioni svolte. Tuttavia ciò non determina l'esonero automatico della responsabilità di chi solo “*formalmente*” ricopra la posizione di garanzia, poiché l'assunzione di tale posizione comporta il sorgere dell'obbligo di protezione dei beni alla cui preservazione tale posizione è preordinata⁶¹.

Nonostante la compresenza dei due elementi, la prevalenza per il dato sostanziale su quello formale, pare evidente. In dottrina, vigente il decreto legislativo 626/1994, si era evidenziato come l'utilizzo da parte del legislatore della disgiuntiva “o”, e la presenza dell'avverbio “comunque”, indicassero chiaramente una prevalenza (in termini di vero e proprio superamento) del criterio fattuale su quello formale, e ciò in omaggio ad un consolidato orientamento della giurisprudenza penale che, ai fini dell'individuazione delle responsabilità in materia, aveva sempre adottato un principio di «*effettività*»⁶², intendendosi con ciò «*la concreta, reale assegnazione di compiti a ciascun soggetto*» in grado di costituire «*il metro sul quale fondare tanto la imputazione dell'obbligazione di sicurezza, quanto la sua estensione contenutistica*»⁶³.

Con la nuova formulazione si è avuta un'ulteriore accentuazione del profilo sostanziale rispetto a quello formale d'imputazione, dimostrata dal fatto che il criterio fondamentale per l'identificazione del datore di lavoro è

pratico di diritto penale, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, p. 42.

⁶¹ Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in *De Jure*.

⁶² L. FANTINI – A. GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, II ed, Milano, 2015., p. 96.

⁶³ F. BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici*, cit., p. 57.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

diventata la concreta gestione dell'organizzazione produttiva⁶⁴.

È possibile quindi sostenere che, ai fini della individuazione della figura datoriale cui imputare possibili addebiti penali, si dovrà tenere conto della tipologia dell'assetto complessivo dell'organizzazione, o dell'unità produttiva, e, quindi, dovrà essere effettuata una ricerca diretta ad stabilire, all'interno della struttura organizzativa, colui che nel concreto assuma decisioni e impieghi risorse al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo prevenzionale⁶⁵.

3.2. La conformazione della posizione datoriale.

L'art. 2 del Testo unico recante la definizione della figura datoriale, non costituisce l'unica norma diretta a conformare la posizione di garanzia da questi ricoperta. Difatti, all'interno del Testo Unico vengono in rilievo due norme in grado di sancire i confini dell'obbligo giuridico di impedire l'evento in capo alla figura datoriale: l'art. 299 e l'art. 28 d.lgs. 81/2008⁶⁶.

L'art. 299 ha comportato l'estensione delle qualifiche soggettive, non solo del datore di lavoro, ma altresì del dirigente e del preposto a coloro che, seppure sprovvisti di "regolare investitura", esercitino in concreto i poteri giuridici delle tre suddette figure⁶⁷. Tale disposizione rappresenta il

⁶⁴ L. FANTINI – A. GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, p. 97. in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2011, n. 16311, in *De Jure*, cit. Datore di lavoro potrà definirsi tale «solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili».

⁶⁵ G. SCARTOZZI, *Il datore di lavoro nel settore privato e pubblico*, in *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, (diretto da) M. PERSIANI E M. LEPORE, Torino, 2012, p. 138.

⁶⁶ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento.*, cit., p. 2266.

⁶⁷ G. MORGANTE, *Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9.4.2008 n. 81 – Titolo XII)*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 55.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

fondamento giuridico formale del principio di effettività⁶⁸, principio consolidato in giurisprudenza⁶⁹, che costituisce regola aurea di indagine al fine di ricostruire i punti di innervamento e di imputazione delle posizioni giuridiche attive e passive correnti tra i protagonisti della singola vicenda⁷⁰.

L'effettività, dunque, rappresenta il metro di valutazione impiegato dalla giurisprudenza per la imputazione della responsabilità penale⁷¹ anche nei confronti del datore di lavoro. La *ratio* è quella di pervenire a corretti addebiti penali, richiedendosi che egli sia dotato di un complesso di poteri-doveri che gli consentano di vigilare sulla possibile insorgenza di situazioni di pericolo per i beni affidatigli e di assumere iniziative dirette e immediati ai fini della loro salvaguardia⁷².

La disponibilità del potere di impedire la verifica dell'evento discende dalla necessità di conformare la responsabilità penale omissiva al principio di colpevolezza dell'art. 27 Cost.; senza la disponibilità in capo all'agente del complesso di poteri giuridici necessari ad evitare l'evento non sarebbe pretendibile l'assolvimento da parte sua dell'obbligo di cui all'art. 40 cpv. c.p.⁷³. La disponibilità dei poteri impeditivi, dunque, prima ancora di rilevare sul piano della colpevolezza, contribuisce a delimitare l'elemento

⁶⁸ I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 113. Per una compiuta trattazione del principio di effettività nel diritto penale cfr: C. E. PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 460 ss.

⁶⁹ *Ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 03 giugno 2015, n. 33806, in *De Jure*.

⁷⁰ F. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza*, cit., p. 429.

⁷¹ D. CARRA, *Disposizioni in materia penale e di procedura penale. Titolo XII (artt. 298-303) in Trattato di diritto penale. La legislazione penale speciale*, diretto da: A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, p. 353; nello stesso senso: G. DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, Padova, 2000, p. 36.

⁷² I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'evento*, cit., p. 113.

⁷³ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 185.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

oggettivo delle fattispecie omissive⁷⁴.

In altri termini, affinché si possa muovere un corretto rimprovero nei confronti del soggetto in posizione di garanzia, scongiurando forme di responsabilità da mera posizione, ossia dipendenti dalla semplice titolarità formale della stessa⁷⁵, occorre accertare, in concreto, che il soggetto abbia un «dominio attuale sull'organizzazione, e cioè il dominio sul processo di produzione dell'evento»⁷⁶.

Un'altra disposizione diretta a definire i contorni della figura datoriale è l'art. 28 del T.U., che riguarda la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento valutativo, che costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale⁷⁷.

Il documento di valutazione dei rischi⁷⁸ – introdotto con il d.lgs. 626/1994 – è uno strumento diretto a fornire ai responsabili dell'azienda il mezzo attraverso cui adeguare costantemente le strutture produttive ai parametri di sicurezza imposti dalla legge⁷⁹.

La predisposizione di tale documento caratterizza la posizione di garanzia del datore di lavoro⁸⁰ e risulta cruciale per la stessa definizione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087⁸¹, norma che presenta

⁷⁴ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia.*, cit., p. 186. l'autore precisa altresì che «con poteri impeditivi ci si riferisce a una forma di "capacità giuridica", sussistente, ex ante, tale da trasformare il potenziale agente in autentico garante».

⁷⁵ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, p. 173.

⁷⁶ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit. p. 125.

⁷⁷ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento.*, cit., p. 2266.

⁷⁸ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, cit. p. 216 «la valutazione dei rischi è espressione primaria e al tempo stesso imprescindibile di una nuova concezione della sicurezza sui luoghi di lavoro».

⁷⁹ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. La disciplina giuridica vigente*, ed. V, Milano, 1998, p. 152; nello stesso senso: D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza (agg.)*, cit., p. 391.

⁸⁰ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2266.

⁸¹ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., p. 216.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

caratteri di assoluta vaghezza relativamente alla definizione di comportamenti cautelari. Tale indeterminatezza pare riolversi in virtù di tale documento, il quale si presta a specificare, ma soprattutto a “procedimentalizzare” in modo esaustivo, l’obbligo previsto in termini generali dal codice civile⁸². In tal senso si viene a creare una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire informazioni pertinenti⁸³.

La procedimentalizzazione si snoda attraverso due momenti essenziali: il momento c.d. «*diagnostico*» noto come *risk assesment* ed uno c.d. «*terapeutico*» noto come *risk management*⁸⁴. Dapprima occorrerà prendere coscienza dei possibili fattori di rischio (analizzando la situazione concreta e valutando gli sviluppi prevedibili, pericolosi o addirittura dannosi per la salute, l’incolumità fisica, e la stessa vita dei lavoratori)⁸⁵. Si tratta di una fase preliminare di analisi diretta a conoscere e catalogare in maniera razionale e scientifica le varie situazioni potenzialmente nocive esistenti all’interno dell’ambiente di lavoro e precede la fase vera e propria di valutazione⁸⁶. In seconda battuta, sarà necessario individuare le misure dirette a fronteggiare tali rischi: questa fase implica, rispetto alla prima, l’apprezzamento e il dosaggio dei singoli rischi riscontrati e del modo in cui essi si combinano tra loro⁸⁷.

Di conseguenza, per una corretta imputabilità della responsabilità penale occorrerà avere riguardo non soltanto della reale conformazione

⁸² D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., p. 217.

⁸³ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento.*, cit., p. 2267.

⁸⁴ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 398.

⁸⁵ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 398.

⁸⁶ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza*, cit., p. 153.

⁸⁷ A. CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza*, cit. p. 153, «*la valutazione dunque presuppone l'analisi ma contiene qualcosa di più, e cioè la misurazione comparata dei rischi, partendo dalla rilevazione delle fonti di pericolo insite nell'ambiente di lavoro e dalla individuazione dei soggetti esposti, per poi passare alla graduazione dell'entità dei rischi rilevati, in modo da poter stabilire una scala di priorità di interventi mirati a rimuovere o ridurre innanzitutto quelli maggiori*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

dell'organizzazione alla luce delle investiture, ma altresì delle determinazioni risultanti dal documento sulla sicurezza⁸⁸. Ciò dimostra il ruolo cruciale assunto da siffatto documento in tema di attribuzione della responsabilità penale, in quanto non deve essere considerato un «*mero adempimento burocratico*», bensì «*un vincolo ad una effettiva “presa a carico” del problema della sicurezza*»⁸⁹, che, se correttamente realizzato e debitamente aggiornato, dovrebbe “esaudire ed esaurire” l’obbligazione di mezzi in cui si traduce il debito di sicurezza ex art. 2087 cod. civ., senza che residui la possibilità di invocare direttamente quest’ultima norma per fondare una residuale ipotesi di responsabilità del datore di lavoro⁹⁰.

3.3. L’attribuzione della responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ricopre il ruolo di *dominus* dell’organizzazione di impresa⁹¹ e, in quanto garante primario in ambito di sicurezza, la sua responsabilità ha natura generale ed illimitata⁹². Per il vero, la questione dell’imputabilità della responsabilità penale in *subiecta materia* sconta un notevole tasso di problematicità. Difatti, nonostante la ormai riconosciuta possibilità di attribuire la responsabilità nei confronti dell’ente persona giuridica⁹³, l’addebito nei confronti delle persone fisiche richiede al giudice il compimento di una doviziosa indagine tendente, *in primis*, a decifrare l’assetto

⁸⁸ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2267.

⁸⁹ D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza (agg.)*, cit., p. 391.

⁹⁰ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., p. 217.

⁹¹ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2263.

⁹² N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 132.

⁹³ T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 695 «L’art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha dato tardiva ma necessaria attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300, estendendo l’ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, espressione tipica della colpa d’organizzazione».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

organizzativo, con lo scopo di superare lo schermo della “spersonalizzazione” e quindi dare un nome ed un volto a chi ha fatto cattivo uso dei poteri attribuitigli, cagionando pregiudizio ai beni tutelati⁹⁴.

Si tratta di attività molto complessa, data anche la compresenza di altre figure di garanzia⁹⁵ e che, talvolta, conduce a eccessive semplificazioni in termini di attribuzione della responsabilità penale. È il caso di quell’orientamento giurisprudenziale che tende ad imputare la responsabilità sulla base del mero criterio formale. Secondo questo indirizzo la persona fisica cui imputare la responsabilità è colui che sia titolare del potere di rappresentanza, poiché come l’ente assume la titolarità di situazioni giuridiche attraverso un determinato organo persona fisica, così deve considerarsi logico che l’adempimento degli obblighi sanzionati, spetti personalmente a quello stesso soggetto che è titolare del potere giuridico di impegnare l’ente, sul piano civile e amministrativo, alla loro osservanza⁹⁶.

Alla luce di quanto detto, in una sentenza di poco antecedente all’introduzione del T.U., la Suprema Corte ha stabilito che nel caso in cui all’interno di un’impresa operante in forma di società non sia possibile individuare gli organi tenuti alla sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava penalmente sul legale rappresentante della società, perché costui, ancorché non svolga mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società e s’identifica quindi con i soggetti primati destinatari delle norme antinfortunistiche⁹⁷.

⁹⁴ C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell’impresa, Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003, p. 54.

⁹⁵ F. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza*, cit., p. 429: «*procedendo dalla posizione datoriale apicale, il debito viene suddiviso tra gli altri soggetti tributari di una certa frazione delle prerogative datoriali e ciò in misura direttamente proporzionale al quantum di poteri conferiti*».

⁹⁶ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, IV ed., Milano, 1994, pp. 43-44.

⁹⁷ Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2007, n. 24478, in *De Jure*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Di conseguenza, il rappresentante legale, in qualità di persona fisica attraverso cui l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, verrebbe ritenuto responsabile indipendentemente dallo svolgimento di mansioni tecniche, poiché egli è preposto, in prima linea, alla gestione della società⁹⁸.

Tale orientamento è stato altresì ribadito in una sentenza successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, nella quale è stata affermata la penale responsabilità nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una società, nonostante questi avesse sostenuto che a rispondere delle violazioni dovesse essere chi, di fatto, ha esercitato le funzioni.

La Suprema Corte ha avuto modo di specificare che sebbene sia corretto sostenere che in base al principio di effettività il responsabile delle violazioni commesse è chi "di fatto" esercita i poteri corrispondenti alle funzioni svolte, «ciò non comporta l'esonero automatico della responsabilità di chi solo "formalmente" ricopra la posizione di garanzia, giacché l'assunzione di tale posizione comporta, di per sé, il sorgere dell'obbligo di protezione dei beni alla cui preservazione tale posizione è preordinata. Si tratta di una posizione di garanzia che non viene meno solo perché il titolare di essa rifiuta di esercitare i suoi poteri o consente che altri li svolgano per esso. In questa prospettiva, il garante formale, se ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le sue funzioni, per sottrarsi alle responsabilità conseguenti al conferimento delle funzioni, ha l'unica possibilità di rifiutare tale conferimento, di dimettersi o comunque di rinunciare alla qualità da cui derivano gli obblighi di protezione e controllo»⁹⁹.

⁹⁸ Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2006, n. 28358, in *De Jure*, cit. Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che «il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica».

⁹⁹ Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in *De Jure*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Si tratta di soluzioni ispirate da un formalismo di taglio civilistico che, tuttavia, mal si concilia con i meccanismi di imputazione della responsabilità penale incentrati, come noto, sul carattere personale di tale responsabilità¹⁰⁰, e che per questo sono state oggetto di critica in dottrina¹⁰¹.

In posizione diametralmente opposta troviamo quell'orientamento giurisprudenziale di tipo "effettuale" secondo cui l'imputazione della responsabilità deve avvenire in base all'effettivo svolgimento delle funzioni proprie del datore di lavoro¹⁰². Risulta quindi decisivo stabilire chi realmente agisce senza accontentarsi di accertare su chi, formalmente, ricada un'obbligazione di prevenzione¹⁰³.

Per tale ragione la Suprema Corte ritiene che al fine di procedere ad una corretta imputazione della responsabilità penale occorra effettuare un puntuale

¹⁰⁰ M.L. FERRANTE, *I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa* (diretto da) A. DI AMATO, VIII, *I reati in materia di lavoro* (a cura di S.FORTUNA), Padova, 2002., p. 83.

¹⁰¹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro.*, cit., p. 45 «*In primo luogo, non è chiaro per quale ragione la titolarità degli obblighi penalmente sanzionati debba spettare al solo rappresentante, e non anche a chi abbia l'amministrazione dell'ente considerato, se, come si verifica in numerose ipotesi, l'osservanza dei precetti penali in materia di lavoro e previdenza sociale, non presuppone la spendita del nome dell'ente, e cioè l'esercizio di un mero potere di rappresentanza, ma piuttosto il potere di amministrazione [...] In secondo luogo, una soluzione prospettata in termini così apodittici, sembra derivare da una constatazione di ordine puramente negativo. [...] La qualità di rappresentante di una persona giuridica datore di lavoro può infatti identificarsi con la qualifica di datore di lavoro solo in virtù di un procedimento analogico, che valorizzi le affinità tra la qualità di datore di lavoro persona fisica e quella di rappresentante di un datore di lavoro-ente collettivo*».

¹⁰² M.L. FERRANTE, *I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro*, cit., pp. 83-84. in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 22246, in *De Jure*: «*In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto*».

¹⁰³ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro.*, cit., p. 45 L'autore fa riferimento ad alcuni rilievi che Binding aveva formulato a proposito del concetto di "obbligo". «*Questo concetto può infatti essere inteso come obbligo di tenere o non tenere un certo comportamento (comando o divieto personalmente rivolto ad un soggetto), o come "obbligazione" rispetto a determinate conseguenze di una condotta (ad es., risarcimento del danno)*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

accertamento in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, in modo da verificare l'eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento è in grado di esonerare l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale¹⁰⁴. In questo modo si vuole evitare di addebitare, al soggetto in posizione di vertice, eventi nefasti rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura e alla conseguente responsabilità di altri¹⁰⁵.

Di conseguenza, al fine di pervenire ad una corretta attribuzione della responsabilità, si ritiene necessario in prim'ordine che il datore si trovi in una situazione di predominio, di supremazia cautelativa rispetto al bene giuridico da tutelare¹⁰⁶ e che, di conseguenza, abbia la possibilità di assumere iniziative dirette e immediate ai fini della sua salvaguardia¹⁰⁷. Pacificamente la giurisprudenza si esprime nel senso che ciò potrà avvenire solo in presenza di concreti indici rilevatori, come la presenza di effettivi poteri decisionali e di spesa¹⁰⁸.

In una recente vicenda la Suprema Corte ha condannato l'amministratore unico, in qualità di datore di lavoro, per le lesioni colpose cagionate ad un lavoratore, poiché il primo, «*quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati*»¹⁰⁹.

¹⁰⁴ Cass. pen., Sez IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in *De Jure*, cit.

¹⁰⁵ Cass. pen., Sez IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, cit. nello stesso senso cfr.: Id., 9 luglio 2003, n. 37470, in *Riv. pen* 2004, p. 758; Id., 27 marzo 2001, n. 20176, in *Cass. pen.* 2002, p. 3203; Id 26 aprile 2000, n. 7402, in *Dir. e prat. lav.*, 2000, p. 2354.

¹⁰⁶ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*., cit., p. 159.

¹⁰⁷ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*., cit., p. 113.

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 49732, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV 6 dicembre 2013, n. 4968, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2013 n. 49402, in *De Jure*;

¹⁰⁹ Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 14010, in *De Jure*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Nel caso in esame, le lesioni subite dal lavoratore erano da attribuirsi al fatto che la macchina impiegata per lo svolgimento dell'attività lavorativa non era provvista di idonei ripari diretti ad evitare che il lavoratore, o altre persone, potessero venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori, pericolosi. Il Supremo collegio, quindi, ha ritenuto che l'uso della ordinaria diligenza – consistente nel dotare il macchinario di opportuni ripari idonei (ed aggiuntivi rispetto a quelli in dotazione *ab origine*) – avrebbe scongiurato l'evento lesivo¹¹⁰.

A conclusioni analoghe è pervenuta la Cassazione in un caso analogo nel quale è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per l'omissione di presidi antinfortunistici indispensabili per i lavoratori in quota, nonché per omesso controllo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, cagionando la morte per caduta dall'alto del soggetto lavoratore¹¹¹. La Suprema Corte ha ritenuto che il datore di lavoro, in quanto *dominus* della sicurezza, ricoprisse una posizione di garanzia che gli imponeva di apprestare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione del bene protetto, ossia la salute e l'incolumità del lavoratore. Tale ruolo esclude che egli possa fare affidamento sul diretto ed autonomo rispetto, da parte del lavoratore, delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli idonei accorgimenti che la migliore tecnica gli consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati, ma anche adoperarsi affinché

¹¹⁰ Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 14010, cit.

¹¹¹ Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27183, in *De Jure*. «*Quanto alla dinamica del sinistro, i giudici di merito hanno accertato, alla luce della deposizione del lavoratore che affiancava il D., stando nella cesta della macchina elevatrice, intento a passargli le assi, che i due operai avevano ricevuto dal B. l'incarico di completare la realizzazione della passerella di servizio e, mentre il D. scaricava le assi sul tetto del capannone e le trasportava lungo la passerella, della quale doveva essere realizzato il prolungamento, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle stesse modalità¹¹².

In entrambi i casi, dunque, l'attribuzione della responsabilità non avviene in base alla semplice titolarità formale della posizione di garanzia¹¹³, bensì sulla base dell'accertamento, nel concreto, che il datore sia dotato di quei poteri giuridici in grado di fondare, e al contempo delimitare, la propria sfera di competenza per l'evento tipico¹¹⁴.

Si pensi, infine, al dovere del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un'adeguata formazione¹¹⁵, in un caso nel quale il lavoratore ha riportato un infortunio a seguito di una manovra che, a parere della Suprema Corte, non avrebbe effettuato se avesse ricevuto una formazione adeguata¹¹⁶.

I giudici, nel caso in esame, hanno dimostrato essere provato il nesso di causalità tra l'omessa somministrazione al lavoratore di un'adeguata formazione relativamente alle modalità attraverso cui procedere all'operazione che stava eseguendo – formazione avvenuta in una lingua (italiano) di non facile comprensione per il lavoratore di nazionalità indiana – e l'infortunio, posto che se il lavoratore avesse ricevuto una formazione adeguata, non

¹¹² Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27183., cit. nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2014 n. 4361 in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3787, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV 27 giugno 2012 n. 37986, in *De Jure*.

¹¹³ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 173.

¹¹⁴ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 129; nello stesso senso: D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*., cit., p. 173;

¹¹⁵ Art. 37 comma 1 d.lgs. 81/2008: «Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.»

¹¹⁶ Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 14159, in *De Jure*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

avrebbe agito con le modalità che *de facto* hanno portato al fatto lesivo¹¹⁷.

4. Gli altri garanti della sicurezza e imputazione della responsabilità

Al fine di garantire una tutela più incisiva del bene giuridico della sicurezza, non essendo sufficiente la responsabilizzazione di un unico soggetto, l'opzione fatta propria dal legislatore è quella di una ripartizione intersoggettiva dell'obbligazione di sicurezza¹¹⁸; in questo modo ciascun soggetto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, concorre a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro¹¹⁹. Si parla, in proposito, di «sicurezza partecipata», intendendosi che il perseguimento dell'obiettivo «sicurezza» debba avvenire tramite l'apporto – attivo e professionale – di diversi soggetti¹²⁰. La *ratio* di siffatta «frammentazione» è quella di colmare, in particolare nelle organizzazioni complesse, la distanza tra gli eventi (dannosi e pericolosi) e la loro fonte di controllo¹²¹.

La compresenza di più figure professionali in posizioni di garanzia, non è esclusiva dei nuovi decreti in tema sicurezza, rinvenendosi già nella legislazione degli anni '50, la quale prevedeva una ripartizione quadripartita dell'obbligo di sicurezza¹²². Nella legislazione successiva emanata sulla scorta dei principi elaborati in sede comunitaria, la ripartizione soggettiva del debito

¹¹⁷ Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 14159, cit.

¹¹⁸ G. DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, Padova, 2000, cit. p. 33 le singole figure di garanti «sono pro quota tenute all'osservanza delle diverse disposizioni in materia di sicurezza».

¹¹⁹ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza*, cit., p. 59.

¹²⁰ L. FANTINI – A. GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 93.

¹²¹ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 03/2009, p. 1326. nello stesso senso: M.L. FERRANTE, *I soggetti responsabili*, cit., p. 133.

¹²² G. DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni.*, cit. p. 34, venivano individuati, quali obbligati pro quota dell'obbligo di sicurezza «il datore di lavoro (garante primario della sicurezza), dirigente e preposto e, infine, il lavoratore, coinvolto, seppur marginalmente, nell'attuazione delle scelte di prevenzione».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

di sicurezza viene articolata in maniera più profonda. Quindi, oltre alle figure tipiche – datore di lavoro, dirigenti e preposti – se ne aggiungono altre, tra cui il medico competente, nonché si introduce una stabile struttura di natura tecnico consultiva (il servizio di prevenzione e protezione, composto da responsabile più addetti)¹²³. Con l'avvento del T.U. vengono apportate alcune innovazioni consistenti in una migliore e più esplicita individuazione degli elementi caratterizzanti delle singole figure soggettive – alcune delle quali erano solo menzionate ma non definite dal legislatore – ed in un rafforzamento del principio di effettività¹²⁴, principio che diviene regola aurea in base alla quale conformare le posizioni di garanzia dei soggetti destinatari di precetti antinfortunistici¹²⁵.

La ripartizione del debito prevenzionistico tra una fitta serie di garanti, seppur animata da lodevoli propositi, comporta notevoli criticità dal punto di vista dell'attribuzione della responsabilità penale, a causa di una confusa sovrapposizione dei ruoli che ha spesso indotto la giurisprudenza ad individuare una sorta di «*responsabilità diffusa*», sacrificando il principio costituzionalmente sancito della responsabilità penale personale, inteso come responsabilità per fatto proprio colpevole¹²⁶.

Onde evitare un simile risultato, è necessario circoscrivere ciascuna posizione di garanzia attraverso il c.d. «*criterio della competenza*» compiendo, in sede di accertamento di eventuali responsabilità, una diagnosi a ritroso, e quindi muovendo dalle cause dell'infortunio la cui verifica rispecchia sempre, fisiologicamente, un rischio ben preciso, sicché a risponderne sarà solo il garante cui era stato affidato quel fattore di rischio che si è trasfuso

¹²³ G. DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni.*, cit., p. 34.

¹²⁴ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza.*, cit., p. 60.

¹²⁵ F. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza.*, cit., p. 429.

¹²⁶ M.L. FERRANTE, *I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro*, p. 133.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

nell'evento¹²⁷. In presenza di più garanti, si riterrà necessario compiere un'*actio finium regundorum* tra le singole aree di rischio e per cui la condotta di un soggetto comporta la responsabilità solo se l'autore della condotta sia competente rispetto alla situazione di rischio corrispondente all'evento che si verifica¹²⁸.

4.1. La figura del dirigente e l'imputazione della responsabilità.

Le figure dei dirigenti e dei preposti sono state positivizzate nell'articolo 2 del Testo Unico, rispettivamente alle lettere d) ed e), dopo che per molto tempo la loro individuazione era demandata all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale¹²⁹.

Tuttavia, nonostante la tardiva definizione, in giurisprudenza risultava pacifico che entrambe fossero titolari *ex lege* di autonome posizioni di garanzia, indipendentemente dalla presenza o assenza di una investitura formale; tanto è vero che in alcune decisioni viene stabilito che «I dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono diretti destinatari dell'obbligo di osservare e far osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro indipendentemente dal conferimento di una delega specifica»¹³⁰.

Il dirigente viene definito «*l'alter ego*» dell'imprenditore e quindi un soggetto che, entro l'ambito o il settore a lui affidato, è munito di poteri

¹²⁷ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 173.

¹²⁸ L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in *Ind. pen.*, 2013, p. 254.

¹²⁹ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro.*, cit., p. 62.

¹³⁰ Cass. pen, sez. IV, 6 dicembre 2007, n. 6277, in *De Jure*, cit.; nello stesso senso: Id. 20 aprile 2005, n. 11351, in *De Jure*, cit. «*i collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti), al pari di quest'ultimo, sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari "iure proprio" dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega "ad hoc"*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

decisionali in ordine all'organizzazione del lavoro e delle condizioni in cui si svolge¹³¹. A questi è affidato il compito di impartire ordini e vigilare conformemente alle scelte di politica d'impresa previste dagli organi di vertice, che formano la volontà dell'ente stesso¹³². Rispetto al proprio settore o segmento funzionale, il dirigente è quindi titolare di competenze organizzative, parametrata in base al suo effettivo potere di spesa, attraverso le quali deve concorrere alla creazione di un sistema e di un ambiente di lavoro sicuro¹³³.

Dunque, come per il datore di lavoro, anche per il dirigente, la mera investitura formale non assume rilievo decisivo ai fini delle connesse responsabilità, dovendosi accertare che egli disponesse di concreti poteri impeditivi¹³⁴. Per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità penale, è orientamento condiviso in giurisprudenza quello secondo il quale «qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto

¹³¹ N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 827; nello stesso senso: D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 109. per un riepilogo sulle definizioni offerte in dottrina della figura di dirigente, ante T.U., cfr.: M.L. FERRANTE, *I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro*, cit., pp. 134 ss.

¹³² P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., pp. 433-434.

¹³³ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, p. 32.

¹³⁴ L. FANTINI – A. GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 109. in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 10 novembre, 2005, n.47363, in *De Jure*: la Suprema Corte stabilisce che: «pur comprendendo tra i destinatari delle norme, dettate in tale materia anche i dirigenti, questi non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro: salvo che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa [...] di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione»¹³⁵.

In un caso specifico, a seguito dello svolgimento di una certa operazione¹³⁶, il lavoratore aveva riportato un infortunio, responsabile di tale evento nefasto è stato ritenuto il dirigente – nella qualità di direttore dello stabilimento – poiché, come ha precisato la Corte in motivazione, la funzione di sicurezza, gravante su di lui, non si esaurisce nella mera predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e di protocolli operativi, ma altresì attraverso l'accertamento che le disposizioni, in essi contenute, vengano eseguite, ed, eventualmente, egli sia in grado di intervenire al fine di prevenire il verificarsi di incidenti, ovvero di far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso scorrette da parte dei dipendenti¹³⁷.

Alle medesime conclusioni si perviene in un'altra vicenda nella quale la Suprema Corte è giunta ad attribuire la responsabilità penale in capo al direttore di stabilimento per non essere intervenuto nel contrastare una prassi operativa irregolare, mentre invece ha annullato con rinvio la condanna pronunciata verso il direttore generale, evidenziando che, rispetto a tale posizione, doveva meglio approfondirsi il tema della consapevolezza della situazione di irregolarità, poiché anch'egli era da più tempo inserito nell'ambiente di lavoro¹³⁸.

¹³⁵ Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 2015, n. 29798, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 16402, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 18826, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2011, n. 46849, in *De Jure*.

¹³⁶ Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 16402., cit., «durante l'esecuzione della manovra di calata della pila di stracchino nelle vasche di salatura, accompagnando con la mano sinistra la predetta pila affinché la stessa entrasse a piombo nella vasca, azionata con la destra la discesa del paranco, rimaneva incastrato con la mano sinistra sotto il carico, riportando le lesioni descritte nel capo d'imputazione».

¹³⁷ Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 16402, cit.

¹³⁸ Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2015, n. 13858, in *De Jure*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Nei casi appena considerati emerge come il giudice sia pervenuto a condannare il dirigente senza che ciò abbia determinato la conseguente responsabilità del datore di lavoro. Questo perché è assunto pacifico ritenere che l'imputazione delle conseguenze dei rischi non possano fuoriuscire dal limite segnato dalla sfera di competenza di ciascun soggetto in posizione di garanzia¹³⁹. Nei casi osservati, la gestione del rischio – come ad esempio quella di impedire lo svolgimento di una prassi scorretta – competeva al dirigente, e solo a lui era attribuibile la responsabilità.

4.2. Il preposto e l'imputazione della responsabilità

Per quanto concerne la figura del preposto, prima dell'avvento del T.U., era definito, da un lato, come il soggetto cui spetta la vigilanza sull'attività lavorativa degli altri dipendenti al fine di garantirne lo svolgimento nel rispetto delle regole prevenzionali; dall'altro, come colui al quale spetti un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva¹⁴⁰. La giurisprudenza è pervenuta ad una definizione muovendo dalla ricostruzione degli effettivi compiti gravanti sulla stessa¹⁴¹.

A tal proposito, si riteneva potessero essergli addebitati solo omissioni del dovere di vigilanza e, quindi, in relazione ad un caso nel quale era scaturito infortunio ad un lavoratore per omesso uso di un mezzo di protezione (nella fattispecie concreta omesso utilizzo del casco protettivo), il preposto viene ritenuto responsabile solo se «l'omesso uso del copricapo non sia stato momentaneo ed occasionale, ma sia invece stato consentito, con connivente

¹³⁹ L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite*, cit., p. 254.

¹⁴⁰ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., pp. 433-434.; e ancora D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, cit., p. 109 «la responsabilità del preposto, si colloca al livello della sorveglianza diretta sull'attività lavorativa e sull'effettiva adozione delle misure e procedure di prevenzione disposte ad un superiore livello».

¹⁴¹ C. BERNASCONI, *Gli altri garantiti della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 63.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere ovvero *sia stato reso possibile dalla negligente sorveglianza dello stesso benché in condizioni di poter vigilare*»¹⁴².

Dunque, è da escludere la responsabilità del preposto nel caso di mancata o insufficiente predisposizione di cautele contro gli infortuni, poiché a questi *«può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore*»¹⁴³.

Alcuni dubbi erano stati sollevati, da parte di una certa dottrina, circa la possibilità di considerare il preposto un soggetto garante della sicurezza. L'obiezione nasceva proprio per il fatto che, nonostante avesse una funzione di controllo, non disponesse, per contro, di rimedi di carattere impeditivo tipici di una posizione di garanzia¹⁴⁴. Tuttavia, l'espressa enunciazione all'interno dell'art. 299, nonché l'orientamento giurisprudenziale, il quale stabilisce che al fine di rivestire una tale posizione si richiede l'attribuzione fattuale di poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti¹⁴⁵, sembrano argomenti convincenti per poter considerare il preposto un soggetto garante della sicurezza a tutti gli effetti.

Relativamente alla figura del preposto, così come per quella del dirigente, l'imputazione della responsabilità penale avviene secondo il c.d.

¹⁴² Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2000, n. 4262, in *De Jure*.

¹⁴³ Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2005, n. 44650, in *De Jure*.

¹⁴⁴ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 136.

¹⁴⁵ Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2002, n. 40939, in *De Jure*, *«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti»*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

«*principio di effettività*» delle funzioni svolte, indipendentemente dalla investitura formale¹⁴⁶. A tal proposito la Suprema Corte ha assolto un preposto dall'accusa di omicidio colposo, poiché dalle acquisizioni processuali non emergeva che questi fosse titolare del potere decisionale e di spesa necessario per la formazione del lavoratore deceduto, obbligo che invece ricade, come detto, sul datore di lavoro¹⁴⁷.

Il preposto, così come il dirigente, è destinatario *iure proprio*¹⁴⁸ di una serie di obblighi il cui inadempimento comporta il rischio di incorrere in responsabilità penali esclusive. Difatti, in relazione ad un infortunio avvenuto a causa di omissione del preposto di dispositivi di protezione individuale ovvero dall'inadeguato approntamento del macchinario di per sé idoneo¹⁴⁹, è stata attribuita la responsabilità penale a quest'ultimo, poiché, in virtù del noto principio di competenza, quel fattore di rischio, sfociato nell'evento infausto, era demandato alla sua gestione¹⁵⁰. Alle medesime conclusioni si perviene in

¹⁴⁶ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 77.

¹⁴⁷ Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2014, n. 12251, in *De Jure*.

¹⁴⁸ B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione.*, cit., p. 64.; In giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, in *De Jure*, cit. «*I poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto non nascono necessariamente da una delega, giacché trattasi di figure che hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operanti*». In senso contrario: N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione.*, cit., p. 135, secondo l'autore il dirigente andrebbe considerato «*il delegato per eccellenza, ovvero il soggetto che sia investito dello svolgimento di specifiche funzioni, senza perciò acquisire la responsabilità complessiva dell'organizzazione*».

¹⁴⁹ Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2010, n. 42469, in *De Jure* «*al M. è stato addebitato il delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per avere, quale preposto ad un reparto lavorazioni in alluminio, per colpa consistita nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, commi 1, cagionato alla lavoratrice N. lesioni personali gravissime omettendo di attrezzare il trapano a colonna in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere, posizionando il riparo del trapano in zona di difesa in modo non corretto, in quanto non copriva il totale avanzamento dell'utensile a sfiorare il piano di lavoro e faceva sì che l'utensile agganciasse il guanto di protezione della mano destra della donna: guanto che, trascinato in rotazione determinava l'amputazione del secondo dito della mano dx*».

¹⁵⁰ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia*, cit., p. 173.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

un'altra pronuncia nella quale viene ritenuto esente da responsabilità il datore di lavoro, ma non il preposto in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore¹⁵¹. Il caso di specie rappresenta in maniera emblematica l'applicazione del criterio della competenza, quale criterio in grado di individuare il limite entro il quale ciascun garante può essere chiamato a rispondere penalmente, ossia limitatamente a quei fatti che rientrano nella propria sfera di competenza¹⁵².

Difatti, la Suprema Corte, nel caso in oggetto, ha assolto il datore di lavoro argomentando proprio sulla essenzialità di operare un puntuale accertamento evitando «*superficiali generalizzazioni o indebiti automatismi*» e quindi richiedendosi, ai fini di una corretta attribuzione della responsabilità, la necessità di analizzare la regola cautelare violata in modo da risalire da questa alla identificazione del soggetto titolare dell'obbligo¹⁵³. La sentenza precisa come la causa dell'infortunio occorso al lavoratore sarebbe da ricercarsi nell'omesso obbligo di vigilanza sull'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del lavoratore. Si tratta di un obbligo rientrante nella sfera di competenza del preposto, cui spetta il dovere di «*sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*»¹⁵⁴.

¹⁵¹ Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2015, n. 26994, in *De Jure*: la dinamica del fatto ha visto il lavoratore «*mentre stava operando con un mini escavatore si ribaltava sul lato destro e non essendo assicurato con la cintura di sicurezza veniva schiacciato dal tetto della macchina medesima riportando le menzionate lesioni*».

¹⁵² L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite*, cit., p. 263.

¹⁵³ Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2015, n. 26994, cit.

¹⁵⁴ Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2015, n. 26994, cit: Il Supremo Collegio precisa inoltre che «*Resta ribadito che la presenza di un preposto non comporta il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro; ma poichè egli ha lo specifico obbligo di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sè e per gli altri, non può attribuirsi al datore di lavoro di non*

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

4.3. Due figure controverse: Il medico competente e il RSPP.

Oltre ai dirigenti e preposti, la complessa organizzazione imprenditoriale fa sì che il datore si avvalga, altresì, della collaborazione istituzionale di altre due importanti figure tipiche: il medico competente ed il servizio di prevenzione e protezione¹⁵⁵.

La figura del medico competente ha fatto la sua comparsa, nel nostro ordinamento, con la legislazione sulla sicurezza risalente agli anni '50. Inevitabile che l'attuale disciplina riguardante la suddetta figura professionale, sia diversa rispetto a quella passata, poiché veniva designata come "medico di fabbrica", ossia una figura di medico di fiducia del datore di lavoro, che lo affiancava e lo consigliava nella gestione degli aspetti sanitari della produzione aziendale¹⁵⁶.

Con l'avvento del decreto legislativo 626/1994, il medico competente assume funzioni di garanzia per la salute dei lavoratori, attraverso una ridefinizione delle sue funzioni, consistenti in precisi compiti, obblighi e responsabilità¹⁵⁷. Ad oggi, tale figura è disciplinata all'interno del T.U. all'art. 2, lettera a), come il «*medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto*», riconfermando

aver vigilato sul lavoratore, a meno che la preposizione non abbia riguardato soggetto inidoneo al compito assegnatogli. In sostanza, fermo restando ogni altro dovere prevenzionistico, l'obbligo di vigilanza datoriale risulta assolto proprio con la preposizione alla vigilanza di persona idonea, specie quando l'organizzazione delle attività lavorative sia complessa».

¹⁵⁵ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2269.

¹⁵⁶ B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione.*, cit. p. 67.

¹⁵⁷ B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione.*, cit. p. 67.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

sostanzialmente gli obblighi già previsti dal d.lgs. 626/94.

Il servizio di prevenzione e protezione, invece, svolge la funzione di individuare i rischi cui i lavoratori sono potenzialmente esposti in riferimento al tipo di attività esercitata, nonché di indicare le misure necessarie al fine di eliminarli o ridurli¹⁵⁸. Si tratta di uno strumento di profonda innovazione attraverso il quale, il legislatore delegato, nel 1994, ha istituzionalizzato per la prima volta in azienda il problema della sicurezza e della salute dei lavoratori, dando vita ad un osservatorio permanente in grado di provvedere in maniera diretta, e con assoluta autonomia di giudizio, al disimpegno dei propri compiti¹⁵⁹. Al vertice del suddetto servizio vi è il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (da ora RSPP) nominato dal datore di lavoro e che deve essere in possesso di capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32 d.lgs. 81/2008.

Come si può evincere, si tratta di due posizioni per le quali è richiesto il possesso di peculiari requisiti di professionalità e cognizioni tecnico specialistiche¹⁶⁰. Il legislatore, quindi, nel definire queste due figure professionali di stampo tecnico/scientifico, ha preso atto del dato di comune esperienza in base al quale il datore di lavoro, non disponendo delle suddette qualità, necessita della collaborazione di soggetti che ne siano provvisti, ciò al fine di pervenire ad un buon governo dei rischi per la sicurezza¹⁶¹.

¹⁵⁸ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro.*, p. 78.

¹⁵⁹ F. SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, Milano, 2001, p. 89.

¹⁶⁰ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, (a cura di) A. M. STILE – A. FIORELLA – V. MONGILLO, Napoli, 2014, p. 33.

¹⁶¹ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente*, cit., p. 33: «La normativa antinfortunistica, pertanto, da un lato autorizza l'organo apicale a delegare taluni poteri-doveri, e dall'altro impone al datore di lavoro di avvalersi dell'apporto consulenziale dei predetti soggetti nel provvedere agli adempimenti indelegabili,

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Tuttavia, posto che si tratta di figure professionali dotate di cognizioni tecniche particolari, occorre chiedersi se rivestano un ruolo di garanzia in grado di esonerare il datore di lavoro possibili addebiti in caso di verifica di eventi lesivi in danno dei lavoratori, oppure fungano da meri collaboratori senza alcun potere impeditivo. Analizzando le pronunce giurisprudenziali gli esiti sembrano divergere.

In una recente sentenza della Suprema Corte emerge come, nel caso specifico, sia stata affermata la penale responsabilità del esclusiva del medico competente. In sostanza, il medico ha proposto ricorso avverso sentenza di condanna eccependo il proprio ruolo meramente ausiliario e privo di poteri coercitivi rispetto a quelli di cui dispone il datore di lavoro, cosicché l'ambito di attribuzione della penale responsabilità deve essere limitato tenendo conto dell'impossibilità di sostituirsi a questi¹⁶².

La Cassazione rigetta il ricorso e argomenta in maniera chiara i confini di siffatta posizione, delimitando l'ambito di competenza in base al quale è possibile affermare la responsabilità penale del medico aziendale.

E quindi, sebbene al medico non sia richiesto l'adempimento di un obbligo ricadente nella sfera di competenza del datore di lavoro, a questi spetta comunque un obbligo di collaborazione espletabile anche attraverso la mera sottoposizione al garante primario di rilievi e proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le proprie competenze professionali in materia sanitaria¹⁶³.

Tale principio appare pacifico in giurisprudenza, la quale ha da tempo

*specificatamente la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive»; sulla scissione tra potere decisionale e sapere tecnico in materia di sicurezza che normalmente si determina in capo al datore di lavoro: cfr: D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit. p. 457.*

¹⁶² Cass. pen., sez III, 11 dicembre 2012, n. 1856, in *De Jure*.

¹⁶³ Cass. pen., sez III, 11 dicembre 2012, n. 1856, cit.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

affermato che *«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il medico competente effettua le visite mediche periodiche [...] sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non solo effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal datore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria»*¹⁶⁴.

Il medico competente, attraverso il proprio obbligo di collaborazione tecnica integra le competenze del garante primario della sicurezza, e anche qualora vi sia assenza di sollecitazione da parte sua, ciò non può giustificare un possibile contegno passivo¹⁶⁵.

Di conseguenza, l'ambito della responsabilità penale, riconosciuto a questa figura professionale, resta confinato nella violazione dell'obbligo di collaborazione consistente, in un'attività propositiva e di informazione rispetto alle proprie competenze professionali¹⁶⁶.

Appare evidente dunque che la competenza tecnica del medico d'azienda definisca l'ambito e l'ampiezza della responsabilità, ossia il limite entro il quale questi può essere chiamato a rispondere delle proprie mancanze¹⁶⁷. Ne deriva che, come opportunamente argomentato dalla Suprema Corte,

¹⁶⁴ Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, in *De Jure*. Nello stesso senso: Cass. pen., sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728, in *De Jure*: *«Il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata, per coadiuvare il primo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria»*.

¹⁶⁵ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 1856, cit.

¹⁶⁶ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 1856, cit.

¹⁶⁷ L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite*, cit., p. 263.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

adempito tale obbligo di collaborazione nei confronti del datore di lavoro, l'eventuale ulteriore inerzia del datore resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità¹⁶⁸. È possibile quindi ritenere che siffatta figura professionale essendo dotato di autonomi poteri decisori – ex art. 42 T.U., relativamente ai giudizi di cui all'art. 41 co. 6¹⁶⁹ – nonché destinatario di obblighi prevenzionali – segnatamente in materia di sorveglianza sanitaria – direttamente presidiati da sanzioni penali o amministrative (art. 58 T.U.S.)¹⁷⁰, possa rivestire un'autonoma posizione di garanzia. Questo perché, come rilevato in dottrina, qualora si verificano omissioni relativamente a controlli sanitari ovvero, come nel caso di specie sopra analizzato, in caso di omissioni nel dovere di collaborazione tecnica dalle quali scaturiscano eventi lesivi, è possibile ravvisare una responsabilità in capo al medico anche per fattispecie di evento che risultino di volta in volta integrate¹⁷¹.

Per quanto concerne invece la figura del RSPP, appare pacifico ritenere, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che questi non sia titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica. Per altro verso egli opera in qualità di “consulente” del datore di lavoro, che è

¹⁶⁸ Cass. pen., sez III, 11 dicembre 2012, n. 1856, cit.

¹⁶⁹ Art. 41 comma 6, d.lgs. 81/2008: «*Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente*».

¹⁷⁰ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente*, cit., p. 34.

¹⁷¹ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 100; in giurisprudenza: Cass. pen., sez IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, cit.: Il supremo collegio nel caso ritiene sussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico d'azienda e l'evento specifico argomentando in questo modo: «*In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

– e rimane – direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio¹⁷². Si ritiene dunque che il RSPP rappresenti nel modulo organizzativo della sicurezza aziendale una figura alle dipendenze del datore di lavoro di cui questi si avvale in qualità di collaboratore funzionale piuttosto che di dipendente¹⁷³.

Rebus sic stantibus, occorre valutare come si profila la responsabilità in capo a detto soggetto rispetto a quella del datore di lavoro. Si pensi ad un caso nel quale a seguito di infortunio occorso a carico di un lavoratore nello svolgimento della propria attività – ossia mentre provvedeva, insieme ad un collega, a caricare alcuni infissi in PVC, completi di vetro, su di una pedana per il successivo trasporto – è stato ritenuto responsabile il datore di lavoro, nonostante avesse contestato l'esistenza di una delega attraverso la quale aveva designato un soggetto munito di poteri e munito di tutti i requisiti normativi, nonché soggetto preposto ad assicurare la sicurezza sul lavoro¹⁷⁴.

In un caso abbastanza recente, la Suprema corte ha condannato il datore di lavoro poiché questi, in materia prevenzionistica, non può andare esente da responsabilità adducendo la delega di funzioni nei confronti del RSPP. Difatti, la nomina di quest'ultimo non coincide con quella del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori¹⁷⁵. In particolare, è stato stabilito che il RSPP non abbia possibilità di incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha semplicemente una funzione

¹⁷² V. FERRO, *Delega di funzioni: i confini della posizione di garanzia e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 444; nello stesso senso F. FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, in *Riv. inf. e malattie prof.*, 2011, p. 774; C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 83; in giurisprudenza *ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 2015, n. 29798, cit.

¹⁷³ F. FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, cit., p. 774.

¹⁷⁴ Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605, in *De Jure*.

¹⁷⁵ Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605, cit.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

ausiliaria finalizzata a supportare – e non sostituire – il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti¹⁷⁶.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro. Al riguardo, la modifica normativa di cui al d. lgs. n. 195/2003, *«ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione»*¹⁷⁷.

Tuttavia, risulta pacifico che il RSPP, pur essendo sprovvisto dei

¹⁷⁶ Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605, cit.; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2014, n. 46820, in *De Jure*: *«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti»*.

¹⁷⁷ Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834, in *De Jure*; per una critica in dottrina cfr.: B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione*, cit. p. 58, *«L'osservazione della Corte francamente non convince. Non sembra che dalla disposizione legislativa che prescrive i requisiti necessari per la nomina del RSPP si possa trarre una diversa collocazione di questa figura. Le posizioni di garanzia, infatti, sono attribuibili, non in ragione dei requisiti personali richiesti per l'eventuale nomina, ma in funzione del potere-dovere di provvedere alla sicurezza dei lavoratori in ragione della posizione assunta nel sistema di prevenzione dell'azienda»*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

medesimi poteri riconosciuti al datore di lavoro, non vada totalmente esente da responsabilità.

Posto che sul RSPP gravano diverse funzioni, tra cui quella di individuare le corrette procedure di lavorazione al fine di prevenire i rischi infortunistici, nonché di vigilare sull'adeguatezza delle misure indicate e di tener conto delle osservazioni pervenute e delle difficoltà incontrate dai lavoratori nell'applicazione delle cautele stabilite ed elle anomalie alle quali porre rimedio¹⁷⁸; è possibile imputare a questi una responsabilità concorsuale con il datore di lavoro a seguito di un infortunio «ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare»¹⁷⁹.

Ciò che risulta evidente è che il ruolo svolto da entrambe le figure professionali, tanto quella del medico quanto quella del RSPP, viene considerato parte inscindibile di una procedura che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro¹⁸⁰. Tuttavia nel caso del medico competente si registrano sentenze che fanno propendere per una responsabilità esclusiva con conseguente esonero in capo al datore di lavoro, mentre nel caso del RSPP egli funge come sorta di *longa manus* del datore di lavoro senza che possa configurarsi su questi una posizione autonoma di garanzia.

5. L'individuazione di garanti attraverso delega di funzioni e l'imputazione della responsabilità

¹⁷⁸ Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2013, n. 35115, in *De Jure*,

¹⁷⁹ Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2012, n. 40890, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32195, in *De Jure*, Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834, cit.

¹⁸⁰ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2270.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Il modello ripartitorio legale, che presuppone la imputazione a titolo originario del debito prevenzionistico¹⁸¹, non costituisce la sola modalità di identificazione dei soggetti responsabili in *subiecta materia*. Un ulteriore modello di selezione dei garanti si concretizza allorquando nell'organizzazione funzionale dell'impresa si vada oltre la scelta di persone fisiche garanti *ex lege* e si operi un'ulteriore distribuzione di doveri e poteri mediante lo strumento della delega di funzioni¹⁸².

La «delega di funzioni»¹⁸³ può essere definita come «una ripartizione organizzativa largamente impiegata all'interno di strutture complesse e consiste nell'incarico che il soggetto qualificato conferisce ad altri per lo svolgimento di determinate attività» di conseguenza «essa realizza un trasferimento degli obblighi di garanzia dal precedente titolare ad un nuovo incaricato»¹⁸⁴. Si tratta di un atto avente natura negoziale, che opera una traslazione di specifici doveri rilevanti in sede penale – riguardanti solitamente controllo di fonti di rischio per beni giuridici tutelati penalmente – unitamente

¹⁸¹ F. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza.*, cit., p. 435.

¹⁸² T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., pp. 7-8.

¹⁸³ Tra i tanti autori che trattano il tema cfr: D. PULITANÒ, *Organizzazione d'impresa e diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1985, p. 8 ss; T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 37 ss; C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, p. 2767 ss; E. CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 500 ss; N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, p. 137 ss; P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, p. 406 ss; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p. 173 ss; F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro alla luce del decreto correttivo n. 16/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1125 ss; V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del 'decreto correttivo'*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2010,; A. SCARCELLA, *La delega di funzioni.*, pp. 89 ss.; L. FANTINI – A. GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, p. 123 ss.

¹⁸⁴ E. CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, cit., p. 500.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

ai poteri giuridico fattuali necessari ad adempierli¹⁸⁵.

Tale strumento, in passato, era concepito esclusivamente all'interno di imprese di notevoli dimensioni¹⁸⁶, con implicazioni discriminatorie tra imprese grandi e piccole¹⁸⁷. Ad oggi, come emerge dagli svariati contributi dottrinari e giurisprudenziali¹⁸⁸, nonché dalla positivizzazione dell'istituto all'interno del T.U. – ex art. 16 d.lgs. 81/2008 – il criterio dimensionale non è più fattore decisivo ai fini del proprio impiego.

Attraverso la delega di funzioni, come detto, si vengono a creare nuovi centri di imputazione della responsabilità penale, conferendo al delegato quote di responsabilità pertinenti, *ab origine*, al dante causa¹⁸⁹. Lo scopo è quello di garantire una tutela più rigorosa dei lavoratori attraverso la creazione di “posizioni di garanzia” adeguate alla concreta organizzazione del lavoro nell'impresa e al contempo evitare la precostituzione di capri espiatori, permettendo di ricercare soggetti realmente responsabili per posizione giuridica e poteri¹⁹⁰.

¹⁸⁵ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 92.

¹⁸⁶ A tal proposito, anche se in materia di inquinamento, v.: Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422, in *De Jure*, cit: «*la delega di funzioni, per potere agire quale scriminante della responsabilità penale, deve essere accompagnata dalle seguenti condizioni [...] f) le dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;...*».

¹⁸⁷ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione*, p. 183.

¹⁸⁸ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit. p. 119 «*La dimensione dell'impresa non è più considerata quale conditio sine qua non per la ammissibilità della delega in quanto la stessa può essere conferita anche in aziende di media dimensione con organizzazione di tipo piramidale, così come è ammessa nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia più imprese da gestire*»; nello stesso senso: T. VITARELLI, *la disciplina della delega.*, p. 45: l'autrice annovera “le dimensioni dell'impresa” tra le «*condizioni pretermesse*». In giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2005, n. 26122, in *De Jure*, cit. «*In tema di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai fini della legittimità della delega di funzioni, introdotta dal d.lg. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal d.lg. 19 marzo 1996, n. 242, non è necessario che trattasi di impresa di notevoli dimensioni, atteso che la necessità della delega non dipende esclusivamente dal dato quantitativo, ma può essere determinata dalle caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale*».

¹⁸⁹ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 92.

¹⁹⁰ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione*, p. 184.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Tuttavia, occorre da subito precisare che la determinazione di nuovi soggetti garanti, attraverso una delega ineccepibile, non giustifica affatto un totale disinteressamento da parte del delegante circa le funzioni attribuite al delegato, essendo il primo sempre tenuto ad un dovere di sorveglianza¹⁹¹. È quindi possibile concordare con quella dottrina che ritiene sostanzialmente non possibile ravvisare una «*sostituzione del soggetto responsabile*» bensì un «*affiancamento*» di un nuovo responsabile a colui che lo era *ab origine*¹⁹².

5.1. I requisiti della delega di funzioni

Di assoluta novità è stata la sua positivizzazione all'interno del T.U. dell'istituto della delega di funzioni, rispondendo all'esigenza del legislatore di «riappropriarsi» di un istituto di creazione giurisprudenziale¹⁹³. Gli esiti dell'intervento normativo, tuttavia, non sembrano tali da far ritenere definitivamente superati alcuni nodi interpretativi, inerenti i presupposti, i limiti ed l'ambito di efficacia della delega di funzioni¹⁹⁴. Per quanto concerne l'efficacia ai fini dell'imputabilità della responsabilità penale¹⁹⁵, si rinvia al capitolo successivo del presente elaborato. Occorre invece da subito procedere ad un'analisi circa i «*limiti e condizioni*» di ammissibilità delle delega¹⁹⁶.

L'art. 16, comma 1, prescrive un elenco di requisiti necessari al fine di rendere lo strumento della delega efficace: «*a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato posseda tutti i requisiti di*

¹⁹¹ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 422.

¹⁹² A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit. p. 93.

¹⁹³ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione.*, cit., p. 137. nello stesso senso: A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in *Archivio pen.*, 2011, p. 3: «*il legislatore ha fatto diventare diritto scritto quello che, in realtà, non era altro che una delle correnti del c.d. diritto vivente*»

¹⁹⁴ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione.*, cit., p. 137.

¹⁹⁵ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione.*, p. 183.

¹⁹⁶ T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni.*, cit., p. 38.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto».

Si tratta di requisiti classificabili in due categorie: i c.d. “requisiti formali” ed i c.d. “requisiti sostanziali”¹⁹⁷; tra i primi rientrano: 1) l'atto di delega deve essere scritto recante data certa; 2) accettazione per iscritto del delegato; 3) adeguata e tempestiva pubblicità della delega. Tra i requisiti sostanziali invece si richiede: 1) il soggetto delegato sia in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 2) attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 3) attribuzione dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Procediamo ora ad un'analisi specifica di ciascuno dei seguenti requisiti.

5.1.1. I requisiti formali

- i. Affinché la delega possa essere considerata efficace occorre, *in primis*, che sia effettuata in «*forma scritta*», vale a dire che deve essere contenuta in un atto scritto recante data certa, nonché, in perfetta simmetria, che anche la relativa accettazione avvenga per iscritto¹⁹⁸. La pretesa legislativa di una rigorosa documentazione del trasferimento di funzioni sembra dettata, oltre che dall'invalsa concezione della delega

¹⁹⁷ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit., p. 1149 ss.

¹⁹⁸ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 103

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

quale “eccezione a favore di colui che è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche e dei relativi obblighi”, altresì dalla preferenza accordata ad istanze di certezza nella ripartizione di funzioni prevenzionistiche rispetto all’ordinario regime della prova nel processo penale¹⁹⁹. Questi primi due requisiti, qualificando la delega come negozio bilaterale a forma scritta, non sono rimasti estranei dal dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato dal 1994 sino ai giorni nostri²⁰⁰. Difatti, prima della sua positivizzazione, in giurisprudenza non si registrava un orientamento netto nei confronti della “necessità” della forma scritta, ed anzi si registravano prese di posizioni contrastanti; da un lato, vi erano coloro che ritenevano, ai fini dell’efficacia esonerante della delega, la forma scritta di questa²⁰¹. L’esigenza che la delega fosse formalizzata con atto scritto, affinché potesse produrre effetti liberatori per il delegante, costituiva appannaggio dell’indirizzo formalistico tradizionale²⁰². All’opposto, vi era quel filone giurisprudenziale che non richiedeva la forma scritta stabilendo che «la prova della delega deve essere fornita in modo rigoroso, deve essere certa, anche se non deve

¹⁹⁹ V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro.*, cit., p. 17.

²⁰⁰ F. D’ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell’ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1149.

²⁰¹ Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 1994, in *De Jure*, cit «In materia di sicurezza nel lavoro, è esonerato da responsabilità penale il datore di lavoro che abbia delegato ad altri soggetti i compiti antinfortunistici, a condizione che la delega sia conferita e provata per iscritto» nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2003, n. 22345, in *De Jure*; Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 18319, in *De Jure*.

²⁰² V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro.*, cit., p. 18; in giurisprudenza più recente: Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37083, in *De Jure*, cit. «perché possa prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell’imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l’affidamento dell’incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

essere necessariamente conferita per iscritto»²⁰³. Si trattava di un orientamento condiviso, al punto che si riscontravano pronunce in cui la forma scritta era ritenuta superflua²⁰⁴, in considerazione del fatto che non esisteva una norma positiva che potesse giustificare la richiesta di una prova scritta della esistenza della delega²⁰⁵. Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare una certa dottrina, solo poche sentenze nell'ultimo decennio avevano affermato la necessità della forma scritta, dando vita così ad un orientamento minoritario criticato, che poteva definirsi in via di superamento²⁰⁶. Tanto è vero che vi sono decisioni in cui «Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la delega [...] può essere orale e non occorre la forma scritta né *ab substantiam* né *ab probationem*»²⁰⁷. Nonostante le decisioni della Suprema Corte fossero restie al riconoscimento di un certo formalismo nell'atto di conferimento ed accettazione della delega, queste vengono definitivamente sconfessate dalla lett. a) dell'art. 16 del T.U., il quale nel prevedere un trasferimento rigorosamente documentato quanto a presupposti, contenuti, limiti e con data certa – per evitare deleghe surrettizie – intende richiamare l'attenzione del datore di lavoro sulle conseguenze che la delega è in grado di comportare e sulla necessità di meglio salvaguardare l'incolumità dei lavoratori²⁰⁸. È possibile quindi

²⁰³ Cass. pen sez. II, 8 marzo 1995, n. 6284, in *De Jure*, cit.

²⁰⁴ Cass. pen., sez. IV 13 luglio 2004, n. 39268, in *De Jure*, cit. «l'esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni" è superflua e deve ritenersi "in re ipsa" senza bisogno di ulteriore prova».

²⁰⁵ Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 2003, n. 22931, in *De Jure*.

²⁰⁶ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1149.

²⁰⁷ Cass. pen., sez. III, 06 giugno 2007, n. 32014, in *De Jure*, cit.; sempre sulla non essenzialità della prova scritta: Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2004, n. 39268, in *De Jure*; Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931, in *De Jure*.

²⁰⁸ E. CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza.*, cit., p. 508.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

affermare che la scelta del legislatore riveste una portata innovativa affatto trascurabile, che se da un lato conferisce maggiore certezza a situazioni che fino ad oggi erano affidate alla discrezionalità giudiziale, dall'altro disegna una struttura rigida non del tutto coerente con le prassi normalmente diffuse nelle imprese²⁰⁹. Lo scopo è quello di evitare il ricorso a deleghe implicite, volte a creare posizioni di garanzia non fondate su condotte inequivoche, comportando una inammissibile incertezza circa l'effettiva traslazione del dovere di garanzia in capo al delegato²¹⁰. Tale orientamento ad oggi è stato recepito dalla giurisprudenza, che non dubita più circa il fatto che «Il relativo atto di delega debba essere: espresso, inequivoco e certo»²¹¹. Relativamente alla forma che deve assumere l'atto di delega, è altresì da registrare il dibattito in dottrina circa la sua rilevanza *ad substantiam* ovvero *ad probationem*. In giurisprudenza non emerge in maniera chiara se questa fosse richiesta ai fini della validità dell'atto di delega²¹² ovvero quale dato essenziale per la sua dimostrazione in giudizio²¹³. Sul punto si sono contrapposti due orientamenti: secondo un primo filone di

²⁰⁹ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1149.

²¹⁰ Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 8604, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, cit. p. 434, «in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa»; in dottrina: F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1149.

²¹¹ *Ex multis*: Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011, n. 6872, in *De Jure*, cit.

²¹² Cass. pen., sez. III: 20 febbraio 2003, n. 18319, in tale sentenza viene previsto che ai fini della legittimità della delega di funzioni viene richiesta tra i presupposti anche la "forma scritta.

²¹³ Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2008, n. 16138, in *De Jure*: in tale sentenza si ritiene che la delega affinché possa essere rilevante ai fini dell'esonero di responsabilità per il delegante deve avere forma scritta.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

pensiero, decisamente condiviso, tenuto conto del tenore letterale della norma, è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, quale requisito costitutivo di una delega validamente disposta²¹⁴. Tuttavia tale orientamento sembra porsi in contrasto con il riconoscimento espresso del principio di effettività di cui all'art. 299 del T.U., il quale estende le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto «*altresì*» in capo «*a colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici*»²¹⁵. In realtà, è possibile controbattere che non esiste contraddizione tra le due previsioni. Una delega non valida, perché priva dei requisiti di forma, non libera il delegante dai suoi obblighi; poiché se il delegato ha operato esercitando in concreto i poteri invalidamente trasferiti risponderà, comunque, delle sue condotte²¹⁶; ciò in virtù del fatto che il principio di effettività è stato elaborato in ossequio al più generale principio costituzionale di colpevolezza, che impedisce che possa essere chiamato a rispondere penalmente un soggetto al quale non possa essere mosso alcun rimprovero, né sotto il profilo dell'*omittere*, né sotto quello dell'*eligere*²¹⁷. Altro orientamento dottrinario, partendo dall'assunto secondo il quale intendere il requisito della "forma scritta" essenziale ai fini della validità significherebbe porsi in aperto contrasto con il principio di effettività, ha optato per interpretare il suddetto

²¹⁴ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1151; nello stesso senso: T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, cit. p. 41 «nessun dubbio dovrebbe pertanto residuare sulla volontà legislativa di attribuire alla forma scritta dell'atto di delega rilevanza *ad substantiam*»; C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg n. 81 del 2008.*, p. 2781.

²¹⁵ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1151.

²¹⁶ C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg n. 81 del 2008.*, p. 2781.

²¹⁷ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1151.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

requisito come necessario ai fini della prova²¹⁸. Ciò sarebbe dimostrato dall'uso che il legislatore fa del verbo «risultare», inteso come sinonimo di “documentare”. Inoltre, in considerazione del fatto che il legislatore avrebbe costruito l'istituto della delega come trasferimento della *Garantenstellung* del delegante in capo al delegato, appare non del tutto coerente, da una parte, attribuire rilievo “costitutivo” al dato della forma scritta, dall'altra, ancorare la titolarità della funzione all'assunzione, di fatto, di poteri giuridici tipici, con una chiara prevalenza del dato funzionale su quello formale²¹⁹.

- ii. Altro requisito di carattere formale è quello della «*data certa*». Come rileva la dottrina, questo è imposto al fine di garantire la necessaria anteriorità dell'atto rispetto al verificarsi dell'infortunio; la ratio è quella di far apporre sul documento una data che non possa essere oggetto di falsificazione da soggetti terzi compiacenti²²⁰. Risulta inoltre indubbio che, ai fini della individuazione delle responsabilità penali dei protagonisti della delega di funzioni, la data di cui tenere conto sia quella in cui il delegato ha accettato (per iscritto) il conferimento dei poteri/doveri del garante, assumendo su di sé la relativa posizione di garanzia²²¹. Va infine notato che la “data certa” non è espressamente richiesta per l'accettazione del delegato²²²

- iii. Infine, l'ultimo requisito di carattere formale è quello della «*pubblicità*

²¹⁸ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, p. 140.

²¹⁹ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, p. 140.

²²⁰ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 106.

²²¹ D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, cit. p. 1152.

²²² V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 23 «ciò sembra frutto di una svista legislativa, colmabile in via interpretativa, a pena di un insanabile contrasto con la pretesa legislativa di una formalizzazione del momento del trapasso delle responsabilità».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

della delega». Rendere pubblico tale atto determina un doppio vantaggio: *in primis* per il datore di lavoro, poiché eviterà di essere sottoposto ad indagine circa l'esistenza della stessa; in second'ordine, a vantaggio degli organi di vigilanza ed inquirenti, poiché, una volta resa conoscibile, potranno immediatamente individuare il soggetto responsabile della violazione accertata²²³. Dall'art. 16, comma 2, emergono i due requisiti della pubblicità dell'atto di delega: 1) adeguatezza; 2) tempestività. Per quanto concerne l'adeguatezza, tale requisito può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'atto di delega sia assoggettato alla pubblicità prevista dagli art. 2206 e 2209 (iscrizione nel registro delle imprese)²²⁴. Tuttavia, a parere del Ministero dello sviluppo, si ritiene non necessaria l'iscrizione del delegato all'interno del registro delle imprese, essendo invece sufficiente che se ne dia notizia all'interno del luogo di lavoro²²⁵. Secondo altra dottrina, invece, la pubblicità della delega non avrebbe un valore di «*pubblicità costitutiva*» (condizionante la validità dell'atto) o di «*pubblicità dichiarativa*» (necessaria per l'opponibilità ai terzi), ma di semplice «*pubblicità informativa*» e quindi di agevolazione della conoscenza del fatto giuridico²²⁶. Ne consegue che, l'eventuale inadempimento del dovere informativo, per il vero poco probabile considerato l'ovvio interesse a far conoscere il trasferimento di obblighi propri ai terzi²²⁷, potrà tutt'al più rilevare sul piano probatorio come indizio di negligenza organizzativa imputabile al dante causa, ovvero, come

²²³ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 124.

²²⁴ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 124.

²²⁵ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 124.

²²⁶ V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 32.

²²⁷ F. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza*, cit., p. 437.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

sinonimo di inattendibilità del trasferimento dei poteri²²⁸. Per quanto concerne il requisito della tempestività della pubblicità: non offrendo il legislatore alcun elemento interpretativo, ed in assenza di indicazioni diverse, dovrà ritenersi tempestiva la pubblicità dell'atto di delega effettuata dal datore di lavoro delegante, depositata presso il registro delle imprese il giorno stesso, ovvero il primo giorno lavorativo successivo al conferimento della stessa; ovvero, ancora, dovrà considerarsi rispettato tale requisito nel caso in cui, anziché provvedere all'iscrizione, il delegante provveda al suo invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli organi di vigilanza competenti per territorio²²⁹.

5.1.2 I requisiti sostanziali

Passiamo ora in rassegna i c.d. "requisiti sostanziali" della delega di funzioni. Questi sono previsti alle lettere b) c) e d) dell'art. 16, comma 1²³⁰.

- (a) Affinché la delega possa definirsi sostanzialmente valida – coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale preponderante²³¹ – è necessario che il delegato posseda «*tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*», ossia desumibili dalle particolarità dei rischi connessi ad un dato

²²⁸ V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro.*, cit., p. 33.

²²⁹ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 124.

²³⁰ Lett. b) «*il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*»; lett. c) «*che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*»; lett. d) «*che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate*».

²³¹ Cass. pen., sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 16465, in *Guida dir.*, 2008, n. 22 l'atto di delega deve «*investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa)*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

settore²³². L'accento sulla totalità – “tutti” – dei requisiti professionali richiesti dall'attività demandata al delegato sembra evocare un accertamento giudiziale penetrante. In ogni caso, la stessa dottrina ritiene che «*sarebbe irrealistico pretendere dal delegante una verifica preventiva della reale capacità del designato*», di conseguenza, la *due diligence* potrà limitarsi al possesso di un curriculum adeguato per l'incarico da svolgere che dovrebbe essere sufficiente a giustificare la scelta²³³. Per quanto concerne invece il riferimento all'elemento della “esperienza”, sembra pacifico ritenere che lo scopo sia quello di garantire una protezione più efficace dei beni giuridici posti in pericolo²³⁴. Inoltre, per quanto concerne l'idoneità tecnica del delegato, sembra da preferire la tesi secondo cui il legislatore non si sia accontentato di una generica capacità organizzativa analoga a quella richiesta dal datore di lavoro, ma abbia preteso – in ossequio al principio di effettività – una competenza di tipo specialistico, da valutare alla luce della “specifica natura” delle funzioni oggetto di delega, e dunque della concreta tipologia di rischio generata dallo svolgimento delle attività lavorative eseguite nell'impresa²³⁵.

(b) Altro requisito sostanziale è quello della attribuzione al delegato di

²³² T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, p. 41.

²³³ V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit. p. 24.

²³⁴ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 109.

²³⁵ D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, cit. p. 1154. nello stesso senso: N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione.*, p. 142.; in senso difforme cfr in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 1 luglio 2002, n. 32524, in *De Jure*, cit. «*in tema di delega di funzioni [...] ai fini dell'esonero da responsabilità dell'imprenditore o del titolare del potere di gestione dell'impresa sociale non è necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale*».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

«tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate»²³⁶. Il legislatore, nel predisporre un simile requisito, ha voluto attribuire al potenziale delegato un ruolo di autentico *alter ego* del datore di lavoro, in grado di svolgere una funzione di supplenza e che lasci invariato (e anzi se possibile aumenti) il livello di sicurezza garantito ai lavoratori²³⁷. Questo significa che il delegato non debba essere soltanto persona tecnicamente capace e munita delle necessarie competenze tecniche, ma dovrà altresì essere dotata dei relativi poteri decisionali e di intervento²³⁸. Ancora una volta quindi riemerge l'ancoraggio al principio di effettività di cui all'art. 299, con la inevitabile conseguenza che il delegato non potrà limitarsi a svolgere un ruolo puramente formale, ma dovrà essere dotato, nel concreto, dei necessari poteri decisori e di intervento²³⁹. Pertanto, il giudice che sia chiamato a

²³⁶ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 112.: Tra i *poteri di organizzazione* vi rientrano: a) quelli di direzione e coordinamento di dipendenti e unità dell'ente per ciò che attiene agli aspetti della sicurezza; b) la determinazione delle condizioni, delle fasi e dei tempi per lo svolgimento in sicurezza del processo produttivo; c) il controllo dei requisiti di idoneità degli appaltatori. Tra i poteri di gestione vi rientra: a) la gestione dei rischi; b) quella delle emergenze; c) quella degli appalti; d) quella della formazione del personale, ovviamente per ciò che concerne i profili della prevenzione. Tra i *poteri di controllo* vi rientra: a) il libero accesso ai luoghi di lavoro; b) la possibilità di dialogare liberamente con i lavoratori, le rappresentanze sindacali e soggetti esterni; c) il diritto di accedere ai documenti aziendali per acquisire informazioni rilevanti per le scelte da compiere in materia di prevenzione; d) la vigilanza sul rispetto delle misure prevenzionali da parte dei lavoratori; e) il potere di irrogare o concorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione della normativa antinfortunistica e delle procedure aziendali di sicurezza.

²³⁷ D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1155.

²³⁸ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 112; nello stesso senso: D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1155; C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg. n. 81 del 2008.*, p. 2778.

²³⁹ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 112; nello stesso senso: D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, p. 1155; in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2011, n. 34723, in *De Jure*, in cui viene

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

valutare tale aspetto dovrà accertare che i poteri conferiti consentano – quand’anche in un ambito contenutisticamente più ridotto rispetto a quello connesso all’esercizio dei poteri apicali – di assolvere, in maniera qualitativamente idonea, la funzione di garanzia della sicurezza dei lavoratori²⁴⁰. Ne consegue che, come è stato correttamente osservato, senza un effettivo trasferimento di poteri sufficienti si avrà o una delega parziale o un mero «*incarico di esecuzione*», inteso come affidamento di atti esecutivi rientranti nelle competenze del delegante²⁴¹.

- (c) Infine, per quanto riguarda l’ultimo dei requisiti sostanziali, vale a dire la c.d. «*autonomia di spesa*», occorre da subito sottolineare quanto tale elemento, insieme all’esercizio dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, rappresenti la riaffermazione normativa del principio di effettività: tanto è vero che la stessa giurisprudenza giunge ad escludere l’esistenza di una delega di funzioni quando, pur in presenza di poteri identici rispetto a quelli del datore di lavoro, il delegato non disponesse della piena autonomia sul piano dei mezzi finanziari²⁴². Il delegato, pertanto, deve essere posto in condizione di poter intervenire idoneamente, attraverso i poteri che connotano la figura del datore di

esplicitato il principio per cui ai fini della efficacia della delega si deve dimostrare «in concreto che il delegato riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa».

²⁴⁰ D’ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell’ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, p. 1155.

²⁴¹ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 112; nello stesso senso: V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro.*, p. 28.; T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, cit. p. 42 in merito all’attribuzione di «*tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*», il legislatore «*vuole sottolineare l’importanza dell’esatta corrispondenza tra doveri e poteri, senza la quale non potrebbe configurarsi la nascita di un ulteriore posizione di garanzia, ma un mero incarico esecutivo*».

²⁴² Cass. pen., sez. IV 20 febbraio 2008, n. 7709, in *olympus.uniurb.it*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

lavoro, per far fronte alle proprie incombenze in materia di sicurezza²⁴³. Un problema diverso riguarda il caso in cui nel corso del tempo si manifestino carenze strutturali, come tali di competenza del datore di lavoro; ovvero disfunzioni imprevedibili al momento dell'accettazione della delega, che comportino costi eccedenti i poteri di spesa del delegato²⁴⁴. In tal caso, rimane comunque l'esclusiva responsabilità del delegato solo qualora non si attivi per richiedere a chi ha poteri di spesa l'acquisto dei presidi necessari per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro²⁴⁵.

5.2. Delega di funzioni e imputazione della responsabilità.

Lo strumento della delega di funzioni, come detto, consente di investire nuovi soggetti di una autonoma posizione di garanzia con conseguente obbligo giuridico di impedire infortuni ovvero malattie professionali²⁴⁶. La *ratio* di tale istituto è quella di trasferire funzioni a soggetti che risultino meglio attrezzati alla tutela del bene giuridico della sicurezza: in questo modo non si reca danno all'apparato delle garanzie, tutt'altro, si consente una maggiore prossimità del soggetto investito al bene da tutelare ed in virtù di tale

²⁴³ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, p. 1156.

²⁴⁴ T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, pp. 43-44.

²⁴⁵ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, p. 115.

²⁴⁶ Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37783, in *De Jure*: «La delega è, infatti, qualcosa di diverso, giacché, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono propri del delegante. In questa prospettiva, onde apprezzare, in concreto, il titolare della posizione di garanzia occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva; non potendosi peraltro escludere che, sempre nel concreto, si apprezzi la sussistenza di una pluralità di soggetti chiamati concorrentemente a governare il rischio: ciò che è ben possibile, specie in organizzazioni di una qualche complessità, laddove vi siano persone, con diversi ruoli e competenze, chiamati a ricoprire il ruolo di garanzia».

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

vicinanza si garantirebbe meglio la sua salvaguardia²⁴⁷. Inoltre, essa conserva una indubbia natura deresponsabilizzante, facendo venir meno l'obbligo ed il relativo carico di responsabilità legale alla esatta e puntuale attuazione delle prescrizioni legislative²⁴⁸.

Occorre a questo punto domandarsi quali effetti produca tale istituto nell'ambito dell'attribuzione della responsabilità penale? Posto che relativamente al tema sull'efficacia liberatoria o meno della delega si darà trattazione nel capitolo successivo (infra cap. III), è necessario capire se effettivamente una delega espressa in maniera inequivoca e certa e che investa persona tecnicamente capace e dotata di necessarie cognizioni²⁴⁹, possa determinare un esonero sia sul piano oggettivo che soggettivo della responsabilità penale.

Analizzando alcune pronunce giurisprudenziali non sono rare le sentenze nelle quali si pervenga ad affermare la penale responsabilità proprio per l'assenza di requisiti di forma o di sostanza. Così, in un caso piuttosto recente, è stata attribuita la responsabilità non al delegato, bensì al datore di lavoro delegante, poiché l'atto di delega, a parere della Corte, non può essere desunto implicitamente ma deve essere per l'appunto espresso in maniera inequivoca in modo da poter individuare il soggetto garante *iure successionis*²⁵⁰.

Dovrà inoltre essere accertato che il soggetto delegato «*abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente*

²⁴⁷ V. B. MUSCATIELLO, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9-4-2008, n. 81)*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, p. 76.

²⁴⁸ V. B. MUSCATIELLO, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 76.

²⁴⁹ Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2014, n. 38343, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2013, n. 39158, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36605, in *De Jure*.

²⁵⁰ Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 44482, in *De Jure*.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina»²⁵¹, poiché in assenza di siffatti poteri non potrà essergli mosso alcun addebito. Anche in ambito di delega di funzioni, dunque, un ruolo primario viene svolto dal principio di effettività. Di conseguenza, in capo al soggetto delegato dovrà essere accertato in *primis* una posizione di supremazia cautelativa rispetto al bene giuridico esposto alla fonte di rischio²⁵² ed, altresì, che lo stesso sia dotato della relativa competenza alla gestione dello stesso²⁵³.

Tuttavia si riscontrano anche pronunce nelle quali si perviene all'esclusione della responsabilità nei confronti del soggetto delegante in virtù di apposito atto negoziale che disponga dei requisiti di cui si è detto sopra. E quindi, in un caso recente è stata esclusa la responsabilità penale in capo al datore di lavoro, poiché è stato ritenuto che il direttore tecnico, in virtù di apposita delega, si fosse occupato di tutti gli aspetti relativi al funzionamento del cantiere, compreso il noleggio delle attrezzature, in totale autonomia anche sotto il profilo economico²⁵⁴. Questo aspetto dimostra come il soggetto delegato fosse dotato di effettiva autonomia di spesa. Inoltre, allo stesso delegato erano stati assegnati, con specifico riferimento alla gestione di sicurezza del cantiere, il controllo sulle politiche stabilite dalla direzione aziendale per l'attività di sicurezza e la verifica del costante adeguamento dei piani di sicurezza, con l'obbligo di collaborare al loro aggiornamento, in conformità a quanto previsto dal piano operativo della sicurezza d'impresa²⁵⁵.

Pertanto, è stata correttamente accertata la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono propri del delegante, con la conseguente assunzione di responsabilità e poteri a titolo derivativo da parte

²⁵¹ Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 44482, cit.

²⁵² Cfr: D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia.*, cit., p. 153 ss.

²⁵³ Cfr: R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento.*, cit., p. 2263 ss.

²⁵⁴ Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2015, n. 26279, in *De Jure*.

²⁵⁵ Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2015, n. 26279, cit.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

del delegato²⁵⁶ e conseguente esonero per il datore di lavoro delegante.

²⁵⁶ Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2015, n. 26279, cit.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA

NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

SOMMARIO: 1. Il rischio di responsabilità oggettiva occulta. - 2. La delega di funzioni esonera il datore di lavoro? - 2.1. L'indirizzo oggettivistico. - 2.2. L'indirizzo soggettivistico. - 2.3. Efficacia non liberatoria della delega: il «residuo non delegabile». - 3. La successione nella posizione di garanzia. - 3.1. Profili fisiologici della successione nella posizione di garanzia. - 3.2. La situazione patologica ed il principio di continuità nella responsabilità penale. - 4. L'Ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore. - 4.1. Gli obblighi del lavoratore e il principio di affidamento. - 4.2. Il contributo colposo del lavoratore: le applicazioni giurisprudenziali. - 4.3. La posizione di garanzia come strumento probatorio *ad adiuvandum* di colpevolezza.

1. Il rischio di responsabilità oggettiva occulta

Esaurito il tema relativo alla individuazione dei soggetti responsabili e alle modalità attraverso cui si perviene ai relativi addebiti penali in ambito prevenzionistico, occorre adesso proseguire la trattazione analizzando quelle situazioni che invece comportano notevoli criticità in sede di attribuzione della responsabilità.

Come si è avuto modo di rilevare nel corso della trattazione delle varie figure di garanzia, il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere in maniera chiara la centralità dell'idea di rischio. In buona sostanza, tutto il sistema risulta delineato al fine di governare l'immane rischio e gli indicibili pericoli connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

gravo di pericoli¹. Il rischio è unico ma si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative². Esistono quindi diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità demandate alla gestione di questo³; ne consegue che la sfera di competenza rappresenta il limite oggettivo che circoscrive l'ambito del rischio entro il quale ciascuno è chiamato a rispondere per gli effetti lesivi della propria azione⁴.

Tuttavia, come rilevato da attenta dottrina, occorre sfuggire ad una visione “statica” o “burocratica” delle “attribuzioni competenze”, concepite come distinte caselle di un organigramma aziendale, ciascuna soggetta all'*auctoritas* di un garante decisore solitario⁵. Sarebbe difatti utopico pensare di definire la sfera di responsabilità di ciascun soggetto debitore di sicurezza attraverso una rigida linea di confine in grado di creare una sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo tutti gli altri⁶. Basti considerare la immane complessità derivante dall'intreccio di obblighi, che spesso coinvolgono i diversi soggetti nella gestione di un rischio⁷.

Le difficoltà nel pervenire alla corretta identificazione del o dei soggetti responsabili si traduce in eccessive semplificazioni in tema di imputazione della responsabilità penale. Spesso accade che di fronte ad un evento nefasto (infortunio o malattia professionale) l'indirizzo

¹ Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, in *De Jure*.

² Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, cit.

³ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2266.

⁴ L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in *Ind. pen.*, 2013, p. 273.

⁵ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, p. 27.

⁶ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2266.

⁷ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2266

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

giurisprudenziale sia improntato ad un eccessivo rigorismo e severità nei confronti dei soggetti apicali, giustificato probabilmente da un commendevole intento di compensazione della diseguaglianza sociale ed economica fra imputato e vittima⁸. In questo modo, tuttavia, il rischio è quello di pervenire alla creazione di capri espiatori verso l'alto⁹, ai quali viene imputata la responsabilità sulla base del mero rivestimento di una posizione di garanzia considerando la verifica dell'evento una mera condizione di punibilità¹⁰.

In questo modo, nel dare seguito al nobile intento di cui si è detto, la giurisprudenza in diverse pronunce assume un atteggiamento decisamente colpevolista, pronunciando sentenze di condanna non propriamente conformi al principio di responsabilità penale personale ex art. 27 Cost.

A tal proposito, è opportuno parlare di «responsabilità oggettiva occulta», ossia di una forma di responsabilità di cui non è possibile liberarsi attraverso interventi legislativi abrogativi, poiché si insinua e si mimetizza tra le stesse maglie della colpevolezza e richiede quella vigile predisposizione giurisprudenziale per la responsabilità soggettiva che non è sempre presente, proprio a causa dell'atteggiamento accomodante dei giudici¹¹.

Il rischio di responsabilità oggettiva occulta avviene soprattutto nei confronti del garante primario della sicurezza, attraverso una eccessiva valorizzazione, in alcuni casi oltre il limite del giuridicamente consentito, il

⁸ I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 121.

⁹ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1982, p. 184.

¹⁰ I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, cit., p.123.

¹¹ F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 461.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

significato etico e simbolico dell'art. 2087¹², la cui ombra si allunga praticamente su ogni faccia del reato¹³ e, in seconda battuta, sfruttando tutte le potenzialità espansive della c.d. clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p.¹⁴.

Nel prosieguo della trattazione verranno analizzate le situazioni nelle quali si riscontra un simile atteggiamento da parte della giurisprudenza, in particolare, nei casi in cui il soggetto in posizione di vertice trasferisca alcune funzioni, ovvero l'intera posizione di garanzia, senza che ciò possa tradursi in un conseguente esonero di responsabilità¹⁵. Nonché, nei casi nei quali la Suprema Corte, pur ravvisando negligenza da parte del lavoratore nella causazione dell'infortunio, ritiene una simile circostanza irrilevante ai fini dell'attribuzione della penale responsabilità nei confronti del datore di lavoro¹⁶.

2. La delega di funzioni esonera il datore di lavoro?

La delega di funzioni (v. *supra* cap. II par. 5.) costituisce strumento imprescindibile in quei contesti organizzativi complessi in cui è necessario, già in sede di imputazione oggettiva della responsabilità penale, creare distinte sfere di responsabilità gestionale¹⁷.

Scopo di tale riparto di funzioni è la creazione di argini idonei alla ricerca di facili capri espiatori; tendenza, peraltro, tanto più forte quanto più la “spersonalizzazione” e la complessità dell'organizzazione imprenditoriale allontana i titolari dell'impresa dai luoghi e dalle possibilità di un controllo

¹² Sulla portata generale di tale norma si rinvia a quanto espresso nel capitolo I par. 5.

¹³ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1326.

¹⁴ I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, cit., p. 115.

¹⁵ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione*, cit., p. 182.

¹⁶ I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, cit., p. 116.

¹⁷ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2265.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

puntuale sull'attività¹⁸.

Nel capitolo precedente si è posta l'attenzione sulla funzione precipua della delega, vale a dire l'individuazione di nuovi soggetti in posizione di garanzia, attraverso una traslazione, dal garante originario a quello derivato, di specifici doveri (funzioni)¹⁹; si avrà così una costituzione di nuovi centri di imputazione cui addebitare la responsabilità penale²⁰. A questo punto, occorre chiedersi come tale strumento possa incidere sulla responsabilità del soggetto delegante, ossia, entro quali limiti possa, in concreto, impegnare il soggetto delegato con conseguenti effetti «liberatori» nei riguardi del delegante²¹.

A riguardo si registrano due indirizzi di pensiero che occorre passare al vaglio.

2.1. L'indirizzo oggettivistico

In virtù di tale indirizzo, attraverso la delega, si determinerebbe un'autentica *traslatio* dell'obbligo di garanzia, con efficacia pienamente liberatoria per il delegante²². La delega verrebbe dunque concepita come “trasferimento di funzioni” e, in particolare, di poteri giuridici (di organizzazione gestione e controllo), costituendo una posizione di dominio

¹⁸ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale*, cit., p.181.

¹⁹ A.SCARCELLA, *La delega di funzioni.*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO E C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA E A. GARGANI Torino, 2012, p. 92.

²⁰ A.SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 92 si tratta di un atto negoziale avente «*efficacia propriamente generatrice o “costitutiva” di un nuovo centro di imputazione penale, giacché al “delegato” in senso stretto vengono conferite – entro limiti che possono variare, sia sul piano normativo astratto che concreto – quote di responsabilità funzionale di pertinenza ab origine del dante causa (in quanto titolare della particolare qualifica soggettiva richiesta dalla legge).*».

²¹ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale parte speciale* (diretto da) G. MARINUCCI ed E. DOLCINI, Tomo II, Padova, 2009, p. 404.

²² N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, p 146.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

diretto sullo specifico ramo dell'organizzazione²³.

Si costituirebbe un nuovo e diverso titolare della posizione di garanzia, col risultato che soggetto attivo tipico del reato proprio diventerebbe il delegato, sebbene privo della qualifica richiesta dalla legge, mentre il delegante, essendo spogliato della posizione penalmente rilevante, sarebbe sollevato da ogni responsabilità²⁴. Alla base di questa impostazione vi è la considerazione che, attraverso il trasferimento di funzioni, si verifichi un'autentica scissione tra il soggetto originariamente garante e il soggetto che venga, di fatto, ad assumere le funzioni nelle quali consiste il contenuto di potere della stessa garanzia; di conseguenza, non potrebbe che spettare a quest'ultimo, in via esclusiva, il dovere giuridico di impedire eventi lesivi²⁵. In definitiva, l'esercizio concreto delle mansioni rende il delegato *intraneo* ed esclusivo centro di imputazione delle conseguenze illecite²⁶.

In particolare, il sostenitore di siffatto indirizzo funzionalistico tende a operare una distinzione tra «*incarico di funzioni*» e «*incarico di esecuzione*»²⁷. Secondo Fiorella, solo nel primo caso il dante incarico cede all'incaricato la stessa sua posizione dal punto di vista del diritto penale; in questo modo la delega opererebbe sul piano dell'elemento materiale del reato²⁸. Diversamente, con riferimento all'incarico di esecuzione, non è possibile assegnare la funzione all'altrui competenza, bensì ci si serve solo di altri al fine di darle esecuzione; in tale situazione il termine delega è impiegato in maniera

²³ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 146.

²⁴ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008, p. 31.

²⁵ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1142.

²⁶ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 31.

²⁷ A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985, pp. 45 ss.

²⁸ A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, cit., p. 46.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

«atecnica»²⁹.

L'orientamento *de quo* sembra essere maggiormente conciliante con l'indirizzo normativo assunto dal legislatore e con l'orientamento giurisprudenziale³⁰, diretti a valorizzare maggiormente l'aspetto dell'effettività dei poteri esercitati, al fine di poter muovere addebiti coerenti con il principio di responsabilità penale personale³¹. Di conseguenza, sarebbe da ritenere non essenziale ai fini della validità dell'atto di delega il requisito della forma scritta *ad substantiam*. Ciò in quanto, se si ritiene che la delega debba essere concepita come trasferimento della *Garantenstellung* del delegante in capo al delegato, non sarebbe coerente attribuire rilievo "costitutivo" al dato della forma scritta e, dall'altra, ancorare la titolarità della funzione all'assunzione di fatto di poteri giuridici tipici, con una chiara prevalenza del dato funzionale su quello formale³². A sostegno dell'indirizzo oggettivistico vi è la previsione, tra i requisiti di validità della delega, della attribuzione al delegato di «*tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*». La *ratio* è quella di subordinare l'efficacia esonerante della delega alle caratteristiche professionali e di esperienza del delegato, e non di porre un argine alla sua responsabilità³³.

Risulta invece da escludere, in via di principio, l'ascrivibilità al delegante, a titolo di *culpa in eligendo*, dell'inosservanza del precetto penale da parte del delegato, ritenendola una palese violazione del divieto di

²⁹ A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, cit., p. 46.

³⁰ Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 44482, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez., IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in *De Jure*, cit ai fini dell'attribuzione della responsabilità si richiede «*puntuale accertamento in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale*».

³¹ Cass. pen., Sez IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, cit. nello stesso senso cfr.: Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2003, n. 37470, in *Riv. pen* 2004, p. 758; Id., 27 marzo 2001, n. 20176, in *Cass. pen.* 2002, p. 3203; Id 26 aprile 2000, n. 7402, in *Dir. e prat. lav.*, 2000, p. 2354.

³² N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 140.

³³ N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 142.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

responsabilità per fatto altrui³⁴. Inoltre, non residuerebbe neanche un obbligo di vigilanza, per non vanificare il senso del trasferimento di funzioni e non contraddire l'effettiva autonomia dell'incaricato³⁵. Questa acquisizione, dunque, accentua la realtà dell'efficacia liberatoria del trasferimento di funzioni per chi le trasferisca³⁶.

2.2. L'indirizzo soggettivistico

L'impostazione di tipo funzionalistico, se da un lato pone argini idonei ad evitando la creazione di capri espiatori, con conseguente imputabilità della responsabilità verso le posizioni di vertice³⁷, dall'altro, operando un'apertura verso incerti canoni fattuali, si pone in aperto contrasto sia con il principio di tassatività della fattispecie descritta in forma propria, sia con quello di inderogabilità del precetto penale³⁸.

Per tale ragione, si è sviluppato un orientamento di pensiero contrapposto secondo il quale la delega di funzioni costituirebbe una delle modalità di adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, al fine di impedire la verifica di eventi lesivi in danno alla salute dei lavoratori³⁹, poiché

³⁴ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 32.; nello stesso senso: N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione*, cit., p. 142, «il topos della culpa in eligendo si presta a dare copertura retorica a scivolamenti verso un'attribuzione di responsabilità meramente oggettiva».

³⁵ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 31. nello stesso senso: A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, cit., p. 299. «Rimane perciò ferma l'acquisizione raggiunta secondo cui non sembra configurarsi, a carico di chi trasferisca, in linea di principio un obbligo di vigilanza onde "impedire" il reato dell'incaricato, avente rilievo penalistico ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p.».

³⁶ A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, cit., p. 299

³⁷ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione*, p. 182.

³⁸ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 32.

³⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1994, p. 61 ss; D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale*, cit., p. 182; ID, *Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1985, p. 8.; F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 1141.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

sarebbe disfunzionale agli scopi della sicurezza pretendere l'adempimento personale di ogni più minuta prescrizione⁴⁰. La tutela dei beni giuridici protetti dalle norme in tema di sicurezza potrà ottenersi in modo più efficace tramite la valorizzazione delle molteplici competenze delle diverse professionalità presenti nell'organizzazione dell'impresa, alle quali, attraverso lo strumento della delega, potranno essere attribuiti ruoli e compiti aventi contenuto specifico, ma accomunati dall'obbiettivo di assicurare adeguata protezione alla salute e all'incolumità dei lavoratori⁴¹.

Nel precisare che la delega vada ad incidere sull'elemento soggettivo, si intende fondamentalmente – e correttamente – riaffermare che la posizione di garanzia, attribuita dalla legge al soggetto qualificato del reato “proprio”, non è derogabile per volontà privata⁴². Difatti, la qualifica soggettiva, in quanto elemento tipicizzante della fattispecie incriminatrice, rappresenta un limite insuperabile per il trasferimento di funzioni e relative responsabilità del delegante e del delegato⁴³. Muovendo da tale inderogabilità della posizione di garanzia, l'orientamento in questione esclude che la delega possa determinare alcun risultato costitutivo, restando in capo al delegante la posizione tipica d'obbligo, senza negare che possa comunque assumere rilevanza sul piano dell'elemento psicologico, più precisamente della colpa⁴⁴.

Contro la concezione oggettivistica, inoltre, sono state mosse alcune critiche: in primo luogo, si è osservato che la tesi dell'efficacia (totalmente) liberatoria della delega contrasterebbe con il criterio di gerarchia delle fonti normative, dando vita ad un'inammissibile ipotesi di deroga al precetto penale

⁴⁰ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 1141.

⁴¹ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., p. 1141.

⁴² D. PULITANÒ, *Organizzazione dell'impresa*, cit., p. 8.

⁴³ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 32.

⁴⁴ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 32.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

per mezzo di un atto di autonomia privata; secondariamente, si è fatto notare che la persistenza, anche dopo il trasferimento di funzioni, del dovere di impedire i reati conosciuti (o che potevano esserlo, a seguito di inequivoci segnali d'allarme percepiti dallo stesso imprenditore) esclude la cessazione della posizione di garanzia⁴⁵.

Ne consegue che di fronte al verificarsi di una violazione o di un infortunio – della cui prevenzione l'imprenditore è “garante” - l'antigiuridicità oggettiva dell'evento di per sé sposta la ricerca di eventuali ragioni di esonero da responsabilità, non già sul piano oggettivo, bensì soggettivo, nel senso che la «personale» responsabilità dell'imprenditore garante dipenderà in ultima analisi dalla configurabilità di una sua colpa per carenze nella sicurezza del lavoro⁴⁶.

2.3. Efficacia non liberatoria della delega: il «residuo non delegabile».

Alla luce degli orientamenti fin qui enunciati, non è possibile stabilire in maniera tranciante la preferenza per l'una o l'altra teoria, configurandosi invece la necessità di dover aderire a una concezione intermedia⁴⁷. Se da un lato, dunque, la delega è considerata strumento in grado di creare nuove posizioni di garanzia, attraverso trasferimento effettivo di funzioni⁴⁸; dall'altro non è possibile ritenere che questa abbia un'efficacia totalmente liberatoria sul piano della responsabilità penale, e quindi l'obbligo gravante sul soggetto delegante

⁴⁵ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, cit. p. 1142, «A modificarsi, in altri termini, sarebbe solo il contenuto della posizione di garanzia: all'obbligo di garanzia si verrebbe a sostituire solo un dovere di vigilanza e di controllo delle modalità concretamente adottate dai soggetti delegati».

⁴⁶ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione*, p. 182. nello stesso senso: P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 422 «Il datore di lavoro, quindi, conserverebbe senz'altro la titolarità degli obblighi penalmente sanzionati, ma la delega potrebbe incidere sul piano della colpevolezza, laddove si passi a valutare la misura della diligenza esigibile nell'osservanza degli obblighi suddetti».

⁴⁷ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 39.

⁴⁸ A. PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale d'impresa*, in *Ind. pen.*, 1985, p. 22.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

non verrebbe meno, bensì subirebbe una trasformazione⁴⁹. Questa può avvenire in due modi.

In primis, si richiede al delegante che la scelta del soggetto cui conferire l'incarico debba ricadere su una persona che sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; ciò in quanto, il caso in cui la scelta del datore di lavoro si riveli non idonea potrà costituire oggetto di rimprovero per *culpa in eligendo*⁵⁰, con conseguente riemersione della sua posizione di garanzia originaria⁵¹. Nella nota vicenda che ha coinvolto l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in cui a seguito di un incendio persero la vita 11 persone, la Suprema Corte ha precisato che, nel conferire l'incarico al RSPP per la valutazione dei rischi, ed elaborazione del relativo documento, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento; nonché è tenuto ad informarsi preventivamente sui rischi presenti nell'azienda verificando successivamente se tale documento prenda in considerazione tali rischi prospettando soluzioni idonee, poiché solo a queste condizioni egli può anche rimettersi, alle conclusioni del soggetto incaricato⁵².

L'obbligo originario di garanzia, inoltre, si trasforma in obbligo di vigilanza e di controllo sull'adempimento dell'incarico da parte del delegato. Ne consegue che, qualora il delegante non adempiesse a questo dovere di vigilanza e nel caso in cui si verificasse un infortunio, o altro evento infausto, nei confronti del lavoratore, egli verrà chiamato a rispondere sulla base dell'omesso obbligo giuridico di cui all'art. 40 cpv, c.p., a titolo di *culpa in*

⁴⁹ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 93.

⁵⁰ Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1995, n. 7569, in *De Jure*, cit. «Il titolare dell'impresa risponde, per "culpa in eligendo", del comportamento del preposto, inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l'altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro».

⁵¹ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, cit. p. 1153.

⁵² Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981, in *De Jure*.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

*vigilando*⁵³.

Si tratta quindi di un dovere che, come rilevato da autorevole dottrina, costituisce il c.d. «*residuo non delegabile*», consistente sia nel dovere di vigilanza, sia da una serie di interventi su situazioni conosciute o che si sarebbe dovuto conoscere⁵⁴.

Se dunque è da ritenersi pacifico che attraverso lo strumento della delega sia possibile pervenire alla identificazione di una nuova posizione di garanzia, è altrettanto vero che ciò non determina una sostituzione *tout court* del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente⁵⁵.

Tale orientamento pare ormai consolidato in giurisprudenza e, difatti, si ritiene che «*anche in presenza di delega correttamente conferita, permane, in ogni caso, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega*»⁵⁶. Si tratta di un principio già presente nella risalente giurisprudenza e secondo cui il datore di lavoro, pur avvalendosi della delega di funzioni, non per questo smette di essere datore di lavoro e, come tale, principale destinatario delle norme *de quibus*⁵⁷.

⁵³ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 93.

⁵⁴ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, p. 108.

⁵⁵ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, cit., p. 93. nello stesso senso: P. SERRA, *I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro*, in *Giur. mer.*, 2013, p. 2525: «*Il dovere di vigilanza, personalissimo e non trasferibile, costituisce, pertanto, sotto il profilo del contenuto, una nuova posizione di garanzia rispetto a quella del delegato.*»

⁵⁶ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 10702, in *De Jure*: «*In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Permane nondimeno l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, il quale, però, riguarda il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*». Nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2010, n. 33661, in *De Jure*, cit. nello stesso senso: Id., 20 febbraio 2008, n. 22614, in *De Jure*; Id., 7 febbraio, 2008, n. 13953, in *De Jure*.

⁵⁷ Cass. pen., sez. IV, 2 giugno 1989, in *Cass. pen.*, 1990, p. 1795-1796; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 1989, *Ivi*, 1991, p. 1456-1457, cit. «*Il titolare di un'impresa è il primo destinatario delle norme antinfortunistiche e il primo degli*

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Il persistere dell'obbligo di vigilanza, sulle modalità di esercizio dell'attività delegata, è desumibile dalla posizione apicale da questi rivestita: egli è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica; ciò si desume non solo dagli obblighi specifici posti a carico dello stesso datore di lavoro, ma anche dalla “norma di chiusura” di cui all'art. 2087 cod. civ., che gli impone di farsi *tout court* garante dell'incolumità del lavoratore⁵⁸.

Ad oggi, il c.d. “obbligo di vigilanza” trova riconoscimento normativo all'interno dell'art. 16, comma 3, che prevede che «*La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*». Tale principio dimostra come il legislatore abbia voluto rimarcare la necessità affinché la delega non equivalga ad un mero abbandono delle responsabilità, nonché ad una incondizionata garanzia sanzionatoria consentita da un aristocratico trasferimento delle responsabilità, o da una fiducia incondizionata nell'altrui competenza e diligenza⁵⁹.

Ne discende l'atteggiamento di profondo rigore adottato dalla Suprema Corte e, infatti, in un recente caso, è pervenuta alla condanna del datore di lavoro stabilendo la responsabilità residuale in ordine al dovere di vigilanza di cui all'art. 16, comma 3, T.U. Viene a tal riguardo ritenuto che nonostante il riconoscimento della esistenza di una valida delega di funzioni, come rilevato dalla Corte di Appello, viene affermato che «l'imputato avesse omesso di

obbligati a curarne e a farne curare la osservanza dai propri dipendenti. L'eventuale delega conferita a soggetto tecnicamente idoneo non può valere oltre i limiti che il suo contenuto normalmente comporta».

⁵⁸ Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 13953, cit.

⁵⁹ V. B. MUSCATIELLO, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9-4-2008, n. 81)*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, p. 87.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

vigilare e controllare le modalità di utilizzo della stessa»⁶⁰. L'argomentazione utilizzata dalla Corte di Appello risulta conforme, adeguata e perfettamente in linea con l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, avallato altresì dalla disposizione di cui all'art. 16 comma 3 d.lgs. 81/2008 e secondo il quale risulta pacifico che in materia prevenzionistica è possibile trasferire validamente ad altro soggetto gli obblighi datoriali, salvo permanere in capo allo stesso datore di lavoro un obbligo di vigilanza sull'operato del delegato⁶¹.

Tuttavia, va precisato che – come verrà illustrato più approfonditamente nel prossimo capitolo (v. supra par. 2) – che detto “obbligo di vigilanza” non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, bensì la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato⁶².

Dimostrazione ulteriore di un simile atteggiamento scaturisce da un'altra sentenza, nella quale il datore di lavoro, nonostante avesse eccepito l'esistenza di una delega di funzioni, vede rigettato il proprio ricorso poiché, pur riconosciutagli la possibilità delegare i propri obblighi in materia di prevenzione e assicurazione e sorveglianza, con conseguente subentro del delegato nella sua posizione di garanzia, è tuttavia necessario, *in primis*, che il relativo atto di delega venga espresso in maniera certa ed inequivoca; quindi, che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive⁶³.

⁶⁰ Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9505, in *De Jure*: La Suprema Corte ha rilevato che il datore di lavoro «era sicuramente a conoscenza del fatto che presso lo stabilimento di (OMISSIS), per cui aveva delegato l'ing. R. (delegato), la disattivazione del sistema di sicurezza presente sulle macchine e che avrebbe dovuto il funzionamento della macchina all'apertura»

⁶¹ Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9505, cit.

⁶² Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9505, cit.

⁶³ *Ex multis*: Cass. pen., sez. fer., 9 settembre 2014, n. 42317, in *De Jure*.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte è giunta ad attribuire la penale responsabilità al datore di lavoro delegante avendo constatato la presenza di violazioni della normativa antinfortunistica *strictu actu oculi* evidenti ed altresì espressamente segnalate dal professionista cui aveva conferito delega al fine di redigere il piano operativo di sicurezza e sul quale aveva l'obbligo di vigilare⁶⁴. A giudizio della Corte tale omissione di vigilanza ha assunto rilevanza di comportamento colposo «*certamente ed eziologicamente legato all'evento mortale*»⁶⁵.

Come si evince dalle fattispecie esaminande, il mancato controllo è equiparato all'omesso impedimento del reato commesso dal delegato⁶⁶, non essendo ritenuto legittimo, da parte del datore di lavoro, un sostanziale disinteresse essendo questi sempre tenuto ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione imprenditoriale, nonché sulle funzioni trasferite, in modo da porvi rimedio, in via sostitutiva, a fronte del mancato o del non idoneo esercizio della delega stessa⁶⁷. Pertanto, emerge in maniera chiara come, in sede di attribuzione della responsabilità penale, la delega non determini un esonero di responsabilità in grado di incidere sull'elemento oggettivo del reato come ritenuto da una certa dottrina (v. *supra* par. 2.1.), bensì determina una trasformazione dell'obbligo datoriale, facendo residuare quale minimo in-delegabile l'obbligo di controllo sul delegato⁶⁸.

L'efficacia non totalmente liberatoria della delega di funzioni è prevista

⁶⁴ Tali evidenti omissioni si basavano sull'accertata inesistenza di ponteggi e sul fatto che alcuni balconi erano interdetti da assi di legno non robuste e fatte di tavole "di fortuna", che non erano adeguatamente fissate e che, di conseguenza, non fornivano alcuna garanzia di sicurezza contro le cadute. Cass. pen., sez. IV 15 giugno 2011, n. 43628, in *De Jure*.

⁶⁵ Cass. pen., sez. IV 15 giugno 2011, n. 43628, cit.

⁶⁶ Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 13953, cit.

⁶⁷ Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2011, n. 12027, in *Igiene e sic. lav.*, n. 5, 2011, p. 299; nello stesso senso: Id. 15 giugno 2011, n. 43628, cit.

⁶⁸ G. DE SANTIS, *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. 81/2008*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, cit. p. 1681.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

altresì nei casi in cui sia stata conferita ad uno o più amministratori facenti parte del Consiglio di amministrazione di grandi complessi aziendali. In tal caso, orientamento condiviso, ritiene che un simile atto di delega, per quanto possa rispettare tutti i requisiti necessari previsti dall'art. 16, può solamente ridurre la portata della posizione di garanzia, ma non escluderla interamente: infatti, non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega⁶⁹.

Ne consegue che, la delega non produrrà un esonero di responsabilità, per il datore di lavoro, relativamente a quegli eventi lesivi che siano frutto di errate scelte aziendali di livello più alto, relative all'organizzazione delle lavorazioni o che comunque attengono alla sfera di responsabilità del datore di lavoro; bensì potrà avere un effetto esimente nel caso in cui gli eventi nefasti siano frutto di occasionali disfunzioni⁷⁰. Viene dunque operata una *distinctio*, tra le funzioni trasferibili (delegabili) ad uno o più amministratori come datori di lavoro, ex art. 2, T.U., e funzioni/doveri sul generale andamento della politica di sicurezza aziendali, che invece permarrebbero in capo all'intero consiglio di amministrazione⁷¹.

In relazione ad un caso nel quale era stato imputato il legale rappresentante di una società, in qualità di datore di lavoro, a seguito di infortunio occorso ad un lavoratore durante un operazione di sollevamento di un fusto metallico senza utilizzare gli appositi accessori, è stata affermata la penale responsabilità oltre che del garante primario, cui erano stati conferiti

⁶⁹ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, in *De Jure*; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16892, in *Igiene e sic. lav.*, n. 7, 2012, p. 424; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, in *Igiene e sic. lav.* n. 1, 2011, p. 50.

⁷⁰ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, cit; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991., cit. Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2010, n. 33661., cit.

⁷¹ B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e G.GARGANI Torino, 2012, p 45.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

attraverso delega specifiche funzioni in tema di sicurezza, altresì dell'intero Consiglio di amministrazione⁷².

La Suprema Corte ha ritenuto che la delega, avvenuta nei confronti di un componente del Consiglio di amministrazione, in materia di prevenzione degli infortuni, non dovesse essere valida, poiché l'omissione contestata al datore è sfociata in un evento lesivo riferibile non già ad una occasionale disfunzione, bensì determinata da un difetto strutturale e aziendale e del processo produttivo⁷³. Per tale ragione la Cassazione, in ossequio all'orientamento condiviso⁷⁴, ha sancito che in riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto, una delega di funzioni non possa determinare l'esonero di responsabilità del soggetto delegante⁷⁵.

La Corte di Cassazione, invocando l'art. 2932 del codice civile, (*«gli amministratori nella gestione della società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo»*) ha sostenuto costantemente che *«anche se taluni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti “sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione»*⁷⁶.

⁷² Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, cit.: in sentenza viene spiegata la dinamica dell'incidente per cui il lavoratore *«mentre effettuava un'operazione di sollevamento di un fusto metallico del peso di 830 Kg. senza utilizzare gli appositi accessori (denominati rane), veniva colpito al volto da un murale (trave di legno) sospinto dal peso del fusto sganciatosi improvvisamente dai sostegni e riportava lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guarita in oltre quaranta giorni, con conseguente incapacità di attendere alle normali occupazioni protrattasi per uguale periodo di tempo»*.

⁷³ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, cit.: La suprema Corte ha ritenuto che l'evento lesivo verificatosi *«non può imputarsi ad un fattore contingente e occasionale, o comunque non prevedibile, ma si rivela talmente grave e "strutturale", da investire indubitabilmente compiti e decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, obblighi di sorveglianza e denuncia gravanti su ciascuno dei suoi componenti»*.

⁷⁴ Tra le tante cfr: Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, cit; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991., cit. Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2010, n. 33661., cit.

⁷⁵ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, cit.

⁷⁶ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968, cit; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Tale orientamento era emerso già prima dell'avvento del T.U. e, difatti, la Suprema Corte, nella nota vicenda che investì i lavoratori della Società Montefibre, decidendo sulla morte cagionata da mesotelioma pleurico che aveva colpito gli stessi, aveva confermato la responsabilità dell'intero Consiglio di amministrazione, ritenendo che questo non potesse essere esente da colpa, poiché l'attività della società prevedeva lavorazioni in presenza di amianto, la cui pericolosità era nota e il cui uso (o la cui sostituzione) impegnava direttamente la gestione della sicurezza aziendale⁷⁷, ritenuto pertanto dovere 'non delegabile'.

Alla luce dei casi appena prospettati emerge come la posizione di garanzia del soggetto delegante subisca, in relazione allo strumento della delega di funzioni, un semplice mutamento di contenuto dell'obbligo, senza che ciò possa tradursi in un totale esonero in termini di responsabilità penale. Difatti, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario dimostra come la posizione del soggetto apicale resti sempre caratterizzata da poteri e doveri di attivarsi indelegabilmente collegati alla propria collocazione verticistica⁷⁸ indipendentemente dalla verifica di un trasferimento di funzioni; ciò risponde all'esigenza di ancorare la statuizione legale del "dovere di sicurezza" al più alto livello (e maggiormente ricco di poteri) della struttura

38991., cit. Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2010, n. 33661., cit.

⁷⁷ Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 988, in *De Jure*.. «ove siano stati nominati, a norma di statuto, uno o più amministratori delegati, ciò non implica l'automatico esonero dei consiglieri di amministrazione, da ogni responsabilità, dovendosi verificare, di volta in volta, quale sia l'ambito della delega e, in particolare, se essa comprenda anche gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente necessari per adeguare gli ambienti e le tecniche di lavoro alle prescrizioni di legge, rimanendo, in caso contrario, l'obbligo dell'esecuzione degli atti anzidetti a carico del consiglio di amministrazione e, quindi, per i riflessi penalistici, dei singoli suoi componenti sui quali, inoltre, continua in ogni caso a gravare l'obbligo residuale, non delegabile, di adempiere al dovere di vigilanza e di eventuale intervento sostitutivo quando questo sia richiesto da situazioni che siano o avrebbero dovuto essere conosciute».

⁷⁸ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 105.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

imprenditoriale⁷⁹.

Tuttavia, rimangono aperti i problemi inerenti la definizione del contenuto dei confini del dovere di vigilanza. Difatti, si è detto che permane un dovere di “alta vigilanza” in capo al datore di lavoro nei casi in cui vi siano carenze in materia di sicurezza sul lavoro che attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero carenze strutturali. Tuttavia, una simile asserzione appare sfuggente, con il rischio di essere ridotto a *topos* retorico, che copre, di fatto, attribuzioni di responsabilità di posizione al di là dei limiti segnati dal principio di colpevolezza⁸⁰. In sostanza, la giurisprudenza non contribuirebbe a definire in maniera chiara quali siano tali carenze, con la inevitabile conseguenza di doversi basare di volta in volta sul caso concreto, determinando in via discrezionale quali mancanze siano ricomprese entro questa definizione quali no.

3. La successione nella posizione di garanzia.

Richiamando le definizioni di cui alla teoria generale del diritto, la successione indica il fenomeno giuridico consistente nel fatto che un soggetto (successore) subentri in una posizione attiva o passiva, o in una somma di posizioni attive e passive, di cui altro soggetto era titolare⁸¹. In materia penale e, in particolare, nell'ambito della responsabilità omissiva impropria, la successione nella titolarità di posizioni giuridiche assume particolare rilevanza nel caso in cui un soggetto subentri ad altro nella funzione di garante⁸².

⁷⁹ D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione*, cit., p. 180.

⁸⁰ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p. 105.

⁸¹ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 581, «il trasferimento rappresenta, così, la sintesi unitaria del distacco da un precedente soggetto e dell'acquisizione dell'altro».

⁸² A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 582 «Si pensi, ad esempio, all'alienazione, da parte di un imprenditore, della proprietà di un opificio ad altro soggetto, che succede così al primo nella titolarità della posizione di garanzia consistente nell'obbligo di controllo della fonte di pericolo, affinché questa non produca danni a terzi».

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

La successione nella posizione di garanzia è un fenomeno tendenzialmente più radicale rispetto alla delega di funzioni, poiché comporta il trasferimento della titolarità della posizione di garante nel suo complesso, insieme a tutta la corona di poteri e doveri che ad essa fanno capo⁸³.

Nel caso della delega di funzioni, come si è detto, si produce un effetto cumulativo di posizioni di garanzia, ossia, in presenza di determinati requisiti, la liberazione del delegante può tutt'al più riguardare taluni obblighi di agire, e mai lo scioglimento dal vincolo della posizione di garanzia⁸⁴. Di conseguenza, se tramite delega si perviene alla individuazione, *ex novo*, un soggetto garante, ovvero si assegnano ulteriori poteri/doveri impeditivi a chi è già investito a titolo originario della titolarità di altri obblighi; viceversa, attraverso successione nella posizione di garanzia viene segnata una irreversibile censura nel rapporto tra l'originario garante e la fonte del pericolo⁸⁵. Il cedente perde dunque ogni concreto potere impeditivo e, correlativamente, ogni obbligo di garanzia, sia esso di protezione, di controllo ovvero anche solo di vigilanza⁸⁶.

Di conseguenza, se è corretto affermare che la posizione di garanzia esprime uno speciale vincolo di tutela tra soggetto e un bene e, al contempo, attribuisce specifici compiti di protezione a determinati soggetti, è inevitabile che l'espressione "*trasferimento di posizione di garanzia*", ove alluda ad un avvicendamento nella titolarità della funzione giuridica di garante, equivale a

⁸³ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, p. 416.

⁸⁴ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 592 «il delegante mantiene la titolarità della posizione di garante, tant'è vero che è tenuto a vigilare sull'attività del delegato.»; nello stesso senso: T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit. p. 13: «La delega non ha ad oggetto la posizione di garanzia del delegante, bensì una parte dei doveri-poteri impeditivi a costui spettanti ex lege. Ciò significa che essa funge da moltiplicatore di obblighi, creando posizioni di garanzia ulteriori, finalizzate alla tutela del medesimo bene giuridico, e, in questo limitato senso svolge altresì una funzione costitutiva».

⁸⁵ C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, p. 2772.

⁸⁶ D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1137. nello stesso senso: C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg. n. 81 del 2008*, cit., p. 2772.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

quella di “*successione nella posizione di obbligato*” ad impedire l’evento, con cessione dell’intero corredo di doveri e poteri in cui essa si sostanzia⁸⁷.

Un’altra differenza concerne la “natura” della posizione di garanzia trasferita (o delegata) rispetto a quella oggetto di successione. Difatti, mentre oggetto di delega di funzioni possono essere gli obblighi-poteri inerenti sia a beni disponibili, che relativamente a beni indisponibili estranei alla sfera di signoria esclusiva del garante (mai la posizione di garante nel suo complesso), oggetto di successione in senso stretto possono essere, in linea di principio, soltanto funzioni inerenti a beni giuridici disponibili, rientranti nella sfera di dominio del cedente⁸⁸.

Al di là dei profili distintivi che sussistono tra i due istituti, il dato comune ad entrambi riguarda il problema della individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi e l’accertamento di chi fosse tenuto al loro rispetto nel caso di obblighi perduranti nel tempo⁸⁹.

A tal proposito, nell’ambito della successione nella posizione di garanzia, si distinguono due situazioni:

- i. situazioni c.d. «*fisiologiche*», in cui il successore subentra in un’attività priva di fattori di rischio in atto, derivanti dalla violazione di regole cautelari⁹⁰;
- ii. situazioni c.d. «*patologiche*», nelle quali il cedente trasferisce l’esercizio di un’attività già di per sé viziata dalla trasgressione di norme precauzionali, e connotata da un rischio che esorbita i limiti consentiti⁹¹.

⁸⁷ T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 13.

⁸⁸ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 593.

⁸⁹ C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg. n. 81 del 2008*, cit., p. 2772.

⁹⁰ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 417.

⁹¹ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit., p. 417.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

3.1. Profili fisiologici della successione nella posizione di garanzia.

La successione nelle posizioni di controllo comporta, come detto, un risultato decisamente radicale rispetto alla delega di funzioni, poiché l'ex garante non avrà più margini né per intervenire direttamente, né per accedere in concreto all'utilizzazione e alla gestione dei fattori di rischio⁹².

Affinché possa verificarsi questo effetto liberatorio per il cedente, occorre che vengano soddisfatte alcune condizioni. *In primis*, è necessario l'interesse oggetto di protezione sia, in ogni momento, affidato ad un soggetto, preventivamente munito di idonei poteri giuridici-impeditivi dell'evento lesivo⁹³. Ciò risulta di rilevante importanza al fine di evitare le incertezze inevitabilmente connesse ai periodi di "interregno"; per tale ragione è fondamentale disporre di un criterio obiettivo, in grado di indicare, in caso di mutamento della titolarità della posizione di garanzia, sia a partire da quale momento divenga efficace la cessione delle funzioni, sia l'effettivo titolare della posizione di garanzia del bene in ognuno dei segmenti temporali lungo i quali si snoda la vicenda successoria⁹⁴.

Inoltre, al fine di poter disporre l'esonero di responsabilità del cedente, si richiede che il passaggio di consegne sia cristallizzato in una fonte formale⁹⁵; evitando così che l'obbligo di attivarsi possa radicarsi, esclusivamente, su un substrato meramente fattuale⁹⁶. Ne consegue che, in mancanza del trasferimento a terzi della titolarità dei poteri giuridici, chi si spoglia dei poteri

⁹² A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 599 «nelle posizioni di controllo, non essendo in gioco un bene, ma un'attività pericolosa, una volta ceduta la medesima non residuano possibilità di esercitare ulteriori forme di controllo. A differenza del bene da proteggere, una volta trasferita, la fonte di pericolo da presidiare non è più accessibile, rimanendo al di fuori della portata del garante originario».

⁹³ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 600.

⁹⁴ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 600.

⁹⁵ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, in *Studium iuris*, 2004, p. 912

⁹⁶ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 601.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

fattuali di intervento non si libera della propria posizione di garanzia⁹⁷.

Tuttavia, il requisito della trasmissione su base negoziale/*ex lege*, per quanto necessario, non può essere ritenuto sufficiente per la validità del subentro nel ruolo di garante⁹⁸. E infatti alla titolarità formale della posizione giuridica di garante si aggiunge il criterio della effettività dei poteri impeditivi del cessionario. In chiave funzionale, questi deve essere posto in condizione di assumere una posizione di dominio fattuale sulla fonte di pericolo da controllare o sul bene da proteggere, che sia simmetrica o equivalente a quella del cedente⁹⁹. In altri termini, il subentrante “di diritto” non diviene destinatario del precetto di garanzia fino a quando non è posto in condizioni di esercitare i medesimi poteri di vigilanza e intervento del cedente, ovvero non appena gli è data la possibilità materiale di evitare l’offesa al bene protetto¹⁰⁰.

Una volta che il cedente abbia adempiuto diligentemente i propri obblighi e abbia ceduto un’attività immune da fattori colposi di rischio, è da reputarsi integralmente liberato dalla posizione di controllo (senza che si possa configurare neppure una responsabilità per *culpa in eligendo*); correlativamente, il cessionario, assumendo la posizione di garanzia, potrà essere chiamato a rispondere di omesso impedimento dell’evento, in caso di verifica dello stesso¹⁰¹.

3.2 La situazione patologica ed il principio di continuità nella responsabilità penale.

Ciò che assume rilievo nella prassi è la valutazione dei riflessi derivanti dal trasferimento dell’esercizio di un’attività inficiata da inosservanze

⁹⁷ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, cit., p. 912.

⁹⁸ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 601.

⁹⁹ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, cit., p. 912.

¹⁰⁰ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 601.

¹⁰¹ P. VENENZIANI, *I delitti contro la vita*, p. 418.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

cautelari, dirette a creare un rischio eccedente i limiti connessi al “normale svolgimento” dell’attività pericolosa¹⁰², vale a dire la c.d. “situazione patologica”. In questa ipotesi, il dato di partenza è costituito da un soggetto che ha violato gli interessi che doveva garantire, senza peraltro lederli, considerato che durante la sua gestione non si è prodotto alcun evento lesivo¹⁰³.

In tali casi, gli aspetti problematici inerenti al subentro del nuovo garante si concentrano nella verifica della possibilità che il cedente possa essere chiamato a rispondere per fatti realizzati, almeno in parte, durante lo svolgimento delle proprie funzioni e che conducano ad esiti offensivi¹⁰⁴; nonché, se sussista o meno, in capo al garante subentrato, un obbligo di neutralizzare le conseguenze degli illeciti commessi dal predecessore¹⁰⁵.

La questione è stata affrontata nel processo relativo alla tragica vicenda del disastro di Stava nel 1990¹⁰⁶. La Corte di legittimità è pervenuta ad affermare la responsabilità penale di carattere omissivo dei vari soggetti che, nell’arco di ventitré anni di esercizio della miniera locale, si erano succeduti nelle funzioni di progettazione, costruzione e gestione dei bacini di decantazione, poi crollati nel 1985, franando a valle, con tragiche conseguenze per i cittadini di Stava. Nel processo oggetto di trattazione, la Suprema Corte ha introdotto il c.d. «*principio di continuità*» delle posizioni di garanzia, che successivamente si è definitivamente consolidato presso le Corti di legittimità¹⁰⁷.

È stato stabilito che, nel caso di successione nella posizione di garanzia, colui al quale altri succedano non si libera da eventuali addebiti, riconducibili

¹⁰² A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, p. 913.

¹⁰³ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 610.

¹⁰⁴ A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio*, cit., p. 611.

¹⁰⁵ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, p. 913.

¹⁰⁶ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, in *Foro it.*, 1992, II, p. 36 ss.

¹⁰⁷ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, p. 913.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

alla sua condotta, facendo affidamento sul fatto che il proprio (omesso) dovere venga adempiuto da parte del successore¹⁰⁸. La Suprema Corte nega la sussistenza del principio di affidamento, principio secondo cui, ogni consociato può confidare nel fatto che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività, che di volta in volta viene in questione, e in virtù del quale ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta¹⁰⁹.

Nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile parlare di affidamento, poiché colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri che gli succede nella stessa posizione di garanzia elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione¹¹⁰. Da quanto espresso, il Supremo Collegio arriva a stabilire quindi che *«ove anche per l'omissione del successore si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire, quell'evento avrà due antecedenti causali¹¹¹ perché è da escludere che la seconda omissione sia fatto eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento»*¹¹². Di conseguenza, viene ritenuto che *«non si possa assumere che la successione, facendo venire meno in colui che cede la possibilità di dominare la fonte di pericolo, faccia venire meno anche la garanzia»*. Difatti, prosegue la Corte,

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.

¹⁰⁹ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.

¹¹⁰ Nello specifico il precedente direttore della miniera non può confidare che il nuovo direttore ponga rimedio alle sue mancanze. Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.

¹¹¹ *«Il primo antecedente, è ravvisato nel difetto di progettazione e costruzione dei bacini: l'erronea collocazione (e strutturazione) e l'omessa installazione dei necessari strumenti di controllo contenevano in sé, le condizioni ineliminabili del crollo degli invasi, facendo sì che questi fossero tali da minacciare da sempre i segni della propria insicurezza e instabilità ed i germi del futuro disastro. Il secondo insieme di fatto causali è identificato nella inosservante gestione dei bacini (e nella concomitante inerzia degli organi di vigilanza): nonostante la situazione di inaccettabile pericolosità fosse già riconoscibile, i gestori non avevano provveduto a rendere sicuri gli impianti»*. Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.

¹¹² Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

«è di palmare evidenza, che gli effetti negativi di un'azione o di una omissione possono prodursi anche a distanza di tempo, in un momento in cui le fonti di pericolo non siano più sotto il dominio di chi ha posto in essere l'azione o l'omissione senza che ciò impedisca di farle risalire, attribuire all'autore dell'azione od omissione. Questi, dunque, deve essere tanto oculato da eliminare quelle fonti di pericolo o, se si vuole, gli effetti negativi della propria condotta finché può "dominarli" o, altrimenti, al fine di escludere eventuali future responsabilità, assicurarsi che il successore, di sua iniziativa o sollecitato dalla pubblica autorità, provveda a quell'eliminazione»¹¹³.

Vale la pena constatare che l'orientamento giurisprudenziale del caso Stava è stato condiviso anche in altre pronunce, per cui è stato ritenuto pacifico che *«Nel caso di pluralità di posizioni di garanzia succedutesi le une alle altre, valendo come principio generale quello della continuità fra le stesse (per cui il primo garante non si libera dell'eventuale responsabilità derivante dalla condotta da lui posta in essere per il solo fatto che, prima del verificarsi dell'evento, gli sia subentrato un successore), l'operatività di detto principio può essere esclusa solo qualora il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal suo predecessore, eliminandole ovvero modificandole in modo tale che esse non possano più essere a quest'ultimo attribuite»¹¹⁴.*

¹¹³ Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, cit.

¹¹⁴ Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026, in *Leggi d'Italia.it*, repertorio giurispr., cit. nello stesso senso: Id., 7 novembre 2001, n. 7725, in *Cass. pen*, 2002, p. 3451; in tema di responsabilità medica: cfr: Id., 2 marzo 2000, n. 9638, in *Leggi d'italia.it*, repertorio giurispr.; Id., 26 maggio 1999, n. 8006, *Ibidem*. Più di recente: Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2013, n. 1194, in *De Jure*, «Dove vi sia successione nella posizione di garanzia, colui al quale altri succeda, non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta - attiva o omissiva - facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore, atteso che non può parlarsi di affidamento quando, colui che si affida, versi già in situazione di colposa omissione e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione, o ponga rimedio a quella omissione. Per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, è quindi necessario che il garante sopravvenuto

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

In un caso più recente, la Suprema Corte perviene alle medesime conclusioni. Si tratta di una vicenda che aveva coinvolto, a vario titolo, amministratori o dirigenti delle società aventi a carico lo stabilimento “Montefibre”, dedito alla produzione di fibre di nailon, i quali erano stati accusati della morte di diversi lavoratori, i quali, in detto stabilimento, avevano inalato polveri di amianto, contraendo malattie professionali nella fattispecie asbestosi, mesotelioma pleurico¹¹⁵. Ciò che rileva segnalare in questa vicenda non sono le note questioni circa la prevedibilità ed evitabilità di simili eventi, quanto piuttosto porre in evidenza come, nel corso dell’intera vicenda, il succedersi nella posizione di garanzia dei vari soggetti imputati non sia stato ritenuto elemento in grado di interrompere il nesso eziologico tra la violazione delle norme cautelari (*rectius* precauzionali) operate dal garante precedente e l’evento nefasto, determinando di conseguenza la sostanziale continuità nella responsabilità tanto del garante cedente quanto del soggetto garante succeduto, per non aver fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata¹¹⁶.

abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore, o eliminandole o modificandole, in modo tale che non possano essere più attribuite al precedente garante».

¹¹⁵ Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in *De Jure*: «In particolare agli imputati veniva fatto carico che, in violazione dell’art. 2087 c.c., e di numerose norme dettate in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, avevano omesso di adottare, soprattutto durante i frequenti lavori di manutenzione degli impianti e di decoibentazione e nuova coibentazione, le cautele necessarie per evitare che i lavoratori fossero esposti in modo diretto o indiretto alla inalazione delle polveri di amianto, non dotandoli di dispositivi personali di protezione, non attuando le specifiche norme di igiene, non rendendo edotti i lavoratori del rischio specifico a cui erano esposti, non disponendo di effettuare in luoghi separati le lavorazioni insalubri, non adottando misure per prevenire o ridurre la dispersione e diffusione nei luoghi di lavoro delle polveri e fibre di amianto, soprattutto, come detto, in occasione delle attività di manutenzione delle tubature e degli impianti».

¹¹⁶ *Ex Plurimis*: Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2014, n. 40254 in *De Jure*: «in caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell’equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l’evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

E ancora, si pensi alla vicenda nella quale sono stati condannati per omicidio colposo a seguito di incendio divampato in una struttura intermedia residenziale nei pressi di un ospedale e nella quale persero la vita 19 pazienti che si trovavano ivi ospitati per sopraggiunta per intossicazione e combustione¹¹⁷. Anche in questa vicenda si è avuta successione nella posizione di garanzia tra due direttori sanitari e, a tal riguardo, la Suprema Corte ha stabilito che nonostante fossero state accertate le omissioni anche da parte del secondo direttore, queste non determinerebbero un esonero di responsabilità da parte del primo.

Viene a tal riguardo argomentato dai giudici che *«in presenza di due soggetti obbligati al medesimo comportamento, l'omissione del secondo non vale ad escludere la rilevanza causale della precedente omissione laddove non sia ravvisabile nel comportamento successivo una eccezionalità atta ad interrompere la concatenazione causale, eccezionalità che non può essere ravvisata allorché la condotta del secondo si ponga, come nella fattispecie in esame, in termini di sviluppo consequenziale di quella del primo»*¹¹⁸.

Questo orientamento trova condivisioni, oltre che nella prassi, anche in

di pericolo originariamente determinata»; nello stesso senso: Id., 14 luglio 2011, n. 46809, in De Jure; Id., 10 giugno 2010, n. 38991; Id., 5 giugno 2008, n. 27959, in De Jure.

¹¹⁷ Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2013, n. 23944, in De Jure. Ai due imputati è stato rimproverato di 1) *«aver omesso di prestare soccorso ai degenti, una volta avvedutisi del propagarsi dell'incendio»* 2) *«aver omesso di prestare soccorso ai degenti, una volta avvedutisi del propagarsi dell'incendio»* 3) *«è stata altresì contestata l'inosservanza delle norme che disciplinano specificamente il servizio infermieristico»*.

¹¹⁸ Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2013, n. 23944, cit. *«Invero, in caso di successione di posizioni di garanzia, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata. Si è infatti chiarito che in tema rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome»*.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

dottrina; per cui, al fine di escludere il perdurare di un obbligo di garanzia in capo al cedente, si rende necessario che il soggetto subentrato abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore, viceversa, si creerà un rapporto di continuità nella posizione di garanzia che, nel caso di concretizzazione del rischio non eliminato nell'evento lesivo che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, determinerà la rimproverabilità per l'evento in capo ad entrambi i garanti¹¹⁹.

Da quanto espresso è possibile sostenere che se da un lato è innegabile che vicende come quelle riportate in esempio sembrano consentire la possibilità di muovere un rimprovero al cedente, laddove l'evento costituisca effettivamente concretizzazione del rischio che il soggetto era chiamato a neutralizzare¹²⁰; dall'altro è necessario sottolineare la preoccupazione di mantenere sempre saldo l'ancoraggio tra l'evento *hic et nunc* verificatosi rispetto ai concreti profili di rimproverabilità dell'agente, in modo da scongiurare pericolosi scivolamenti verso forme di *versari in re illicita*¹²¹.

Difatti, tale orientamento non è rimasto esente da critiche. Secondo una parte della dottrina la tesi giurisprudenziale dell'attitudine delle inadempienze del garante originario a proiettarsi nel tempo, facendo perdurare i coefficienti

¹¹⁹ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, p. 1138; nello stesso senso C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lg. n. 81 del 2008.*, p. 2772 ss.;

¹²⁰ F. MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO E C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA E A. GARGANI Torino, 2012, p. si parla a tal riguardo di "causalità della colpa e quindi affinché possano essere mossi nei confronti dell'autore rimproveri penali è necessario che «l'evento concreto deve essere considerato [...] come elemento dell'insieme astratto costituito dagli eventi di egual genere che la norma cautelare mirava ad evitare. In altri termini l'evento storicamente dato deve essere ridotto alle sue caratteristiche essenziali in modo da poterne verificare la (eventuale) appartenenza alla classe di eventi rispetto ai quali la norma descrittiva della condotta diligente svolge la sua propria funzione cautelare»; in giurisprudenza cfr altresì: Cass. pen., sez. IV 17 maggio 2006, n. 4675, in *De Jure*.

¹²¹ D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, p. 1139.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

di responsabilità, «*cela, a ben vedere, l'intento di far perno sui parametri della colpa allo scopo di sopperire all'effettiva mancanza di una posizione di garanzia ancora attuale*»¹²². Secondo Gargani «*ritenere il cedente, per effetto della propria colpa originaria, obbligato giuridicamente ad impedire l'evento, in quanto ineluttabilmente "legato" alle scelte gestionali ed alle violazioni cautelari dei successori poste in essere sino al verificarsi dell'evento, significherebbe postulare l'instaurazione di una responsabilità di posizione, in potente contrasto con il principio di colpevolezza*»¹²³. La tesi in esame, in sostanza, ritiene che il cedente non abbia più il controllo sui mezzi impeditivi dell'evento e quindi non potrebbe essere da lui evitato, poiché «*essendosi spogliato dei poteri originari, egli non può essere ritenuto in ogni caso legato alle sorti di chi gli subentra*»¹²⁴.

Ancora una volta, dunque, ci si trova di fronte ad orientamenti giurisprudenziali improntati ad un eccessivo rigore e maggiormente propensi ad estendere la responsabilità penale oltre i canoni della responsabilità penale personale¹²⁵.

4. L'Ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore.

4.1. Gli obblighi del lavoratore e il principio di affidamento.

Il lavoratore è considerato, in linea generale, «*creditore di sicurezza*» e quindi beneficiario delle norme prevenzionistiche¹²⁶. Tuttavia, con l'introduzione del d.lgs. 626/1994, viene esplicitamente previsto, all'art. 5

¹²² A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, cit. p. 915.

¹²³ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, cit. p. 915.

¹²⁴ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica*, cit. p. 915.

¹²⁵ In merito ad analoghe considerazioni cfr. I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, cit., pp. 113 ss.

¹²⁶ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 91.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

comma 1, che «*ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui non possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*».

In questo modo vi è l'affermazione della corresponsabilità dei lavoratori alla “tenuta” del sistema della sicurezza, che ha peraltro la sua premessa logica e normativa nella statuizione di doveri di formazione e informazione dei lavoratori stessi, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti¹²⁷.

Il modello di lavoratore, che il nuovo sistema ritiene sia in grado di prendersi cura della propria e dell'altrui sicurezza, è colui che abbia ricevuto una adeguata formazione¹²⁸, che gli permetta di collaborare con i soggetti tradizionalmente investiti della posizione di garanzia¹²⁹. Quanto già previsto nel precedente art. 5 è stato pressoché riproposto all'interno del Testo Unico, nell'art. 20 comma 1, secondo cui «*Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*».

Come rilevato in dottrina, il concetto di “prendersi” cura sembra essere più ricco ed impegnativo della semplice osservanza di disposizioni e comportamenti un'attenzione consapevole a quello che può derivare dalle proprie azioni o dalla propria attività¹³⁰.

L'inserimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione della sicurezza – come soggetti capaci di autonomia ed auto-responsabilità – è un risultato che il

¹²⁷ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale) – Aggiornamento*, in *Dig. disc. Pen.*, 2000, p. 394.

¹²⁸ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza (Agg.)*, cit., p. 395.

¹²⁹ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza*, cit., p. 91.

¹³⁰ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza*, cit., p. 91.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

legislatore sa non essere scontato, ma del quale promuove le condizioni con la statuizione di una serie di doveri¹³¹, non solo per i lavoratori, ma anche e propriamente per i soggetti tenuti ad assicurarne l'adeguata formazione ed informazione¹³².

Inoltre, il contributo richiesto ai lavoratori in termini di sicurezza è direttamente ed autonomamente presidiato dall'art. 59, attraverso la previsione di illeciti penali¹³³, nonostante tale dovere costituisca mero complemento rispetto al debito di sicurezza dei principali garanti¹³⁴.

Attraverso la partecipazione attiva al dovere di sicurezza da parte dei lavoratori, i responsabili dell'organizzazione del lavoro, qualora predispongano nel migliore dei modi le operazioni da compiere per assicurare tale dovere, hanno motivo per contare sull'esatto adempimento

¹³¹ I doveri del lavoratore sono elencati al comma 2 dell'art. 20 d. lgs. 81/2008 «*lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente».*

¹³² D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza*, (Agg.), cit., p. 395.

¹³³ Art. 59, d. lgs. 81/2008 «*lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3».*

¹³⁴ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza*, cit., p. 92.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

dell'obbligazione di lavoro e per attendersi – dagli stessi lavoratori – l'uso della normale diligenza nell'eseguire l'operazione¹³⁵.

Attraverso la valorizzazione di detti doveri, una parte della dottrina ha intravisto la possibilità di introdurre il principio di affidamento¹³⁶. Tale orientamento originava dal riscontrato mutamento di tutela in ambito prevenzionistico, ossia da una «*protezione oggettiva*» del lavoratore – tipicamente riconducibile alla legislazione antinfortunistica degli anni '50 (v. *supra* cap. I, par. 2.1) – ad una tutela di carattere soggettivo, consistente nel fornire ai lavoratori gli strumenti per meglio gestire la propria tutela nei confronti dei fattori di rischio immanenti al contesto lavorativo nel quale operano¹³⁷.

Aperture nei confronti della possibile introduzione del principio di affidamento nell'ambito della sicurezza sul lavoro, si sono avute anche in giurisprudenza seguito di una sentenza della Suprema Corte la quale aveva stabilito che «*se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il pari diritto di fare affidamento sull'esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere*»¹³⁸.

¹³⁵ C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza*, cit., p. 92.

¹³⁶ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. IV, Milano, 2012, p. 323 «*chi svolge una determinata attività garantisce obbiettivamente di essere in grado di agire come il modello di agente che svolta la stessa attività, cosicché gli altri consociati possono regolare il loro comportamento contando sul fatto che chi svolge quella attività si uniformerà al suo doveroso standard di diligenza*».

¹³⁷ R. GIOVAGNOLI, *Il concorso colposo del lavoratore infortunato tra principio di affidamento e interruzione del nesso causale*, nota a sent. Cass. pen., sez. IV 22 ottobre 1999, n. 12115, in *Mass. giur. lav.*, 2000, p. 992 l'autore si pone in chiave critica alla sentenza che aveva stabilito come «*il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio di affidamento assumendo che l'attività del lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operatività di detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro*».

¹³⁸ Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1993, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, p. 101. con nota di G.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Tale decisione muoveva da un'esigenza di sensibile ridimensionamento dell'obbligo di controllo gravante sul datore di lavoro, dal quale non è possibile pretendere che si spinga, nell'organizzazione del lavoro, oltre determinati ragionevoli limiti dettati dalla natura e dalla qualità del lavoro da eseguire¹³⁹. In particolare, quando ci si trova di fronte ad un comportamento abnorme tenuto dal lavoratore (*infra* par. 4.2.), in grado di incidere sull'imputazione dell'evento escludendo la responsabilità in capo al datore di lavoro, l'introduzione del suddetto principio costituirebbe un prezioso punto di riferimento quale limite generale al suo dovere di diligenza¹⁴⁰, ponendo così un argine all'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal 'condizionalismo', che è alla base della causalità giuridica¹⁴¹.

Tuttavia, sebbene tali considerazioni possano apparire condivisibili, ad oggi non hanno trovato accoglimento in giurisprudenza, fatta eccezione della decisione di cui si è detto sopra. La Suprema Corte, difatti, ha stabilito che, in ambito antinfortunistico, il principio di affidamento vada necessariamente temperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore: di conseguenza, il datore di lavoro non può invocare a sua discolpa eventuali responsabilità altrui quando egli, *in primis*, sia in difetto della necessaria diligenza prudenza e perizia¹⁴².

P. VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, p. 102 ss.

¹³⁹ O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, p. 82.

¹⁴⁰ G. P. VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, cit., p. 133.

¹⁴¹ R. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento*, cit., p. 2265.

¹⁴² Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2008, n. 22622, in *De Jure*. Più di recente: Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2013, n. 35827, in *De Jure*. «Non è invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la condanna per omicidio colposo, in relazione ad un infortunio sul lavoro, del coordinatore per la progettazione che aveva predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico, e che aveva invocato come esimente la mancanza, di fatto, del coordinatore per l'esecuzione dei

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

4.2. Il contributo colposo del lavoratore: le applicazioni giurisprudenziali.

Posto che la soluzione di introdurre il principio di affidamento, quale possibile limite all'imputazione della responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro o di altro soggetto in posizione di garanzia non sembra aver fatto breccia¹⁴³, è necessario definire la condotta che sia in grado di porsi come elemento interruttivo nella catena eziologica tra la condotta – omissiva – e l'evento infausto.

Una responsabilità esclusiva del lavoratore in grado di elidere, per causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2¹⁴⁴, quella del destinatario dell'obbligo giuridico, sarebbe ravvisabile – secondo consolidato orientamento giurisprudenziale¹⁴⁵ – unicamente in presenza di un comportamento del lavoratore che sia consistito in qualcosa di ontologicamente lontano dalle proprie ipotizzabili, e quindi prevedibili, imprudenti scelte nella esecuzione del lavoro¹⁴⁶. Tale contegno, definito comunemente come «*abnorme*»¹⁴⁷, non è

lavori)».

¹⁴³ Invero, secondo autorevole dottrina, il principio di affidamento incontrerebbe proprio in relazione all'obbligo giuridico di impedire l'evento un limite «*l'agente che abbia l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi dell'altrui vita o integrità fisica, il cui rispetto comporti, come dovere di diligenza, il controllo e la vigilanza dell'operato altrui, non potrà fare affidamento sul corretto comportamento altrui, quando la diligenza da rispettare gli imponeva proprio di controllare che quel comportamento non fosse pericolosamente colposo*», G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale.*, cit., p. 325.

¹⁴⁴ Art. 41 commi 2 c.p. «*Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita*».

¹⁴⁵ Cfr. tra le tante: Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2014, n. 46437, in *De Jure*; Id. 10 ottobre 2013, n. 7955, in *De Jure*; Id., 23 febbraio, 2012, n. 44093, in *De Jure*; Id. 28 aprile 2011, n. 23292, in *De Jure*; Cass. pen., sez. fer., 12 agosto 2010, n. 32357, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2008, in *Foro it.*, 2009, p. 197; Cass. pen., 30 settembre 2008, in *Foro it.*, 2009.

¹⁴⁶ Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267, in *De Jure*.

¹⁴⁷ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit. p. 459; I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire*

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

soltanto quello che esula dall'attività lavorativa, ma altresì ciò che vi rientra e che ha determinato, per colpa del soggetto infortunato, il verificarsi dell'evento lesivo¹⁴⁸. Per tale ragione si ritiene che il datore di lavoro, in qualità di diretto responsabile della sicurezza del lavoro, debba operare un controllo continuo e pressante, imponendo ai lavoratori il rispetto della normativa prevenzionistica, sfuggendo alla tentazione di sottrarsi instaurando prassi di lavoro, magari di comodo, ma non corrette e perciò foriere di pericoli¹⁴⁹.

La configurazione di un comportamento talmente inopinato da essere considerato causa da sola sufficiente ad esonerare da responsabilità il soggetto in posizione di garanzia, si pone nell'ottica della c.d. «teoria della causalità umana», secondo la quale «l'evento non deve essere dovuto al concorso di fattori eccezionali»¹⁵⁰. Ma quali sono questi fattori eccezionali? E come

l'infortunio, cit., p. 117; B. DEIDDA, I soggetti tenuti alla prevenzione, cit., p. 80; In giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3787, in De Jure: «In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile».

¹⁴⁸ Trib. Bologna, 10 giugno 2013, n. 2422, in De Jure.; in dottrina: D. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011, pp. 32 ss.: Ad avviso dell'Autore da ultimo citato, sarebbe possibile rinvenire almeno tre diversi criteri di individuazione del comportamento abnorme: « il primo è quello della "esorbitanza" della condotta rispetto alle "normali operazioni di lavoro", cioè della sua incompatibilità con il "sistema di lavorazione" o con le direttive di organizzazione eventualmente ricevute. Il secondo, più restrittivo, è quello in base al quale il comportamento viene posto in essere "del tutto autonomamente" dal lavoratore, sia pure nell'ambito delle mansioni affidategli, ma attraverso "qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte [...] nell'esecuzione del lavoro". Il terzo è, infine, quello della "possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione di misure di prevenzione", come limite entro cui il comportamento, per quanto colposo, non assume carattere abnorme».

¹⁴⁹ Cass. pen., sez., fer., 12 agosto 2010, n. 32357, in De Jure.

¹⁵⁰ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale.*, cit., p. 197 «Il rapporto di

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

distinguere tra mera concausa¹⁵¹, di per sé irrilevante, e causa da sola sufficiente a spiegare l'evento? Nel concreto risulta decisamente complessa l'indagine volta a selezionare quali siano le condotte che abbiano contribuito alla verifica dell'evento definitivo, da quelle che invece costituiscano cause preesistenti, il cui concorso non esclude l'esistenza del rapporto di causalità¹⁵².

Come rileva un'attenta dottrina sull'argomento, «*tracciare una linea di demarcazione fra l'una e l'altra è operazione non certo agevole*»¹⁵³. Una ricorrente strategia difensiva è quella di enfatizzare il più possibile gli sbagli commessi dal dipendente (vittima dell'infortunio) proprio perché «*tanto più apparirà "clamoroso" il c.d. "errore umano", tanto maggiori saranno gli spazi per assumere che la condotta del lavoratore rappresenti una "causa sopravvenuta da sola sufficiente" e che, in ultima analisi, il lavoratore è l'unico responsabile*»¹⁵⁴. Ne consegue che la radicale anormalità del comportamento del lavoratore¹⁵⁵, verrà individuata dai giudici, non sulla base di criteri chiari e predeterminati, bensì in maniera discrezionale basandosi sulle peculiarità del caso concreto¹⁵⁶.

Passando all'analisi di fattispecie concrete, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8676 del 1996, è giunta ad affermare la responsabilità del datore di

causalità si considera dunque escluso nei casi in cui tra l'azione e l'evento intervengano fattori causali rarissimi, che hanno cioè una minima, insignificante probabilità di verificarsi».

¹⁵¹ La definizione di «concausa» viene prevista dall'art. 41, comma 1, c.p. «*Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento*».

¹⁵² C. MACALUSO, *Il nesso di causalità e la sua interruzione nei reati in materia di prevenzione infortuni*, in *Riv. pen.*, 2008, p. 107

¹⁵³ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit. p. 460.

¹⁵⁴ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit. p. 460.

¹⁵⁵ F. MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C. E. PALIERO, Vol X *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, (a cura di) B. DEIDDA – A. GARGANI, Torino, 2012, cit. p. 220.

¹⁵⁶ P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita*, cit. p. 460.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

lavoro, riconoscendo la sussistenza del reato di lesioni colpose a carico di quest'ultimo, poiché aveva ommesso di eliminare una fessura attraverso la quale il lavoratore, eseguendo operazioni di pulizia della macchina era finito con la mano destra negli ingranaggi; in particolare è stato rilevato che: *«l'operazione di pulizia faceva parte delle attribuzioni dei lavoratori e che la stessa, pur eseguita incautamente a motore acceso, avrebbe potuto e dovuto essere prevista dal datore di lavoro»*¹⁵⁷.

I giudici di legittimità ritengono che un tale contegno non possa essere definito come “inopinato” e “imprevedibile”, poiché le norme infortunistiche, invero, sono dettate anche per impedire le conseguenze di inadempienze e negligenze degli stessi lavoratori¹⁵⁸.

Alle medesime conclusioni giunge un'altra sentenza ritenendo che *«Le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti. È, dunque, penalmente responsabile dell'infortunio occorso al dipendente il datore di lavoro che, senza dare disposizioni al riguardo né incaricare un sostituto della dovuta sorveglianza, si allontana dall'azienda. Inoltre, non è rilevante ad escludere la responsabilità del datore che il lavoro si sia svolto secondo la prassi instauratasi nell'azienda, anche se contraria alle misure antinfortunistiche»*¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 1996, n. 8676, in *De Jure*.

¹⁵⁸ Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 1996, n. 8676, cit.

¹⁵⁹ Cass. pen., sez. IV, 25 settembre, 1995, n. 10603, in *De Jure*, cit. in particolare la sussistenza di un comportamento anomalo e avente il carattere dell'abnormità viene escluso sulla base della seguente argomentazione: *«L'azionamento improvvido della leva di comando dell'attrezzo, che provocò la caduta inopinata della balla di stracci (compressa) non esime affatto da responsabilità il datore di lavoro, giacché le norme e specifiche provvidenze imposte tassativamente dalla legge sono dettate proprio per evitare il rischio di sinistri (rischio calcolato col sussidio dei dati di comune esperienza)»*.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Con l'introduzione del Testo Unico, nonostante la rimarcata presenza di obblighi in capo al lavoratore lo rendano non solo "creditore" di sicurezza ma altresì "debitore", ribadendo quindi il dovere di farsi carico della propria e dell'altrui incolumità¹⁶⁰; la Suprema Corte mantiene un orientamento di estremo rigore nei confronti del datore di lavoro¹⁶¹.

Si pensi al caso di un lavoratore che ha riportato un infortunio al braccio mentre cercava di rimuovere degli spezzoni di metallo in prossimità di un rullo in movimento. Il Supremo Collegio, nonostante abbia riconosciuto che il suddetto contegno fosse pericoloso e negligente, non lo ha giudicato come abnorme e per questo in grado di determinare un'interruzione del nesso causale tra l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio verificatosi. Difatti la giurisprudenza di legittimità considera interruttiva del nesso di causalità, come anticipato, esclusivamente quella condotta di portata abnorme, con ciò intendendosi il comportamento che esorbita dalle precise direttive impartitegli, ovvero tendente a superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza, a condizione che il datore di lavoro abbia adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro¹⁶².

¹⁶⁰ B. DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO E C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA E A. GARGANI Torino, 2012, p. 79

¹⁶¹ Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2011, n. 5005, in *Olympus.uniurb.it*: «Nè la situazione può ritenersi modificata dall'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 che all'art. 20 ha sottolineato la necessità che il lavoratore si prenda cura della propria sicurezza, descrivendo i comportamenti dagli stessi dovuti, atteso che una tale previsione certamente non ha fatto venir meno gli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro, obblighi in virtù dei quali, allorché l'infortunio risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, non è possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento».

¹⁶² Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2015, n. 32761, in *De Jure*: «La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità» prosegue inoltre la Corte stabilendo che «Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Per altro, nel caso oggetto di trattazione, la Suprema Corte ha confermato la prospettazione difensiva secondo la quale non era stato provato che al lavoratore fosse stato ordinato di pulire il nastro trasportatore, né che egli fosse addetto a quel macchinario, riportando altresì che il lavoratore aveva dichiarato di essere consapevole del divieto di avvicinarsi agli organi in movimento della macchina e della necessità di compiere le operazioni di pulizia a macchina ferma. Tuttavia, è stata esclusa l'abnormità del contegno, poiché il lavoratore si trovava nelle vicinanze del nastro trasportatore in quanto addetto alla pulizia del piazzale e perché aveva provveduto altre volte anche alla pulizia del nastro, desumendo da ciò che il comportamento non fosse così imprevedibile da determinare un'interruzione tra l'evento suddetto e la condotta omissiva del datore di lavoro¹⁶³.

Ad analoghe conclusioni perviene la Suprema Corte nel caso di infortunio occorso ad un lavoratore, poiché quest'ultimo, adibito alla lavorazione del pellame attraverso apposito macchinario, era entrato in contatto con il rullo in carta vetro in movimento. In tal caso la Suprema Corte riconduce la causa dell'infortunio all'anomalo funzionamento del macchinario, manomesso dai dipendenti dell'opificio al fine di aumentare lo spessore di apertura della zona di imbocco delle pelli¹⁶⁴. Tuttavia, anche in questo caso, i giudici ritengono che una simile circostanza non sia in grado di

*rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli», principio ribadito altresì in altre sentenze cfr: Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 2012, n. 22044 in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 16888, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2010, n. 21511, in *De Jure*.*

¹⁶³ Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2015, n. 32761, cit.

¹⁶⁴ Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2015, n. 26294, in *De Jure*: come viene rilevato in sentenza riprendendo l'argomentazione della Corte d'Appello «*Tale manomissione, secondo la Corte, era stata resa possibile dalla non adeguata registrazione di uno specifico dispositivo di sicurezza che, se correttamente posizionato, avrebbe segnalato l'anomala apertura del carter con conseguente bloccaggio immediato del macchinario*».

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

assurgere a fattore eccezionale¹⁶⁵, e quindi in grado di determinare l'insussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e le gravi omissioni ascritte ai datori di lavoro non potendosi considerare tale contegno come «*inopinato*» ovvero «*esorbitante*», poiché era finalizzato all'accelerazione del processo lavorativo e pertanto ritenuto prevedibile ed ordinario per quella tipologia di lavoro¹⁶⁶.

La Suprema Corte, di conseguenza ritiene che le modalità di lavoro sebbene imprudenti, qualora rientrino nell'alveo delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito piena competenza e abilità nelle mansioni da svolgere, non sono in grado di agire da causa da sola sufficiente a spiegare l'evento¹⁶⁷. Una tale argomentazione scaturisce inevitabilmente dal ruolo di *dominus* che il datore svolge in materia di sicurezza. Questi deve avere la cultura e la *forma mentis* del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore; il datore ha il preciso dovere di non limitarsi al semplice assolvimento formale del compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma altresì deve attivarsi e controllare “sino alla pedanteria”, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro¹⁶⁸.

Dimostrazione di quanto espresso la si ha se si pensa al caso di quell'operaio, il quale mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento ad un certo punto venutosi a trovare disteso sulla superficie granaria – a seguito di malore o di improvviso addormentamento – sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo

¹⁶⁵ C. MACALUSO, *Il nesso di causalità e la sua interruzione*, cit., p. 106.

¹⁶⁶ Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2015, n. 26294, cit.

¹⁶⁷ Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2015, n. 26294, cit.

¹⁶⁸ Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2015, n. 26294, cit nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2005, n. 13251, in *De Jure*; Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 1995, n. 6486, cit.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamente coperto dal grano decedendo per asfissia causata dall'ostruzione delle vie respiratorie intasate dal grano¹⁶⁹. Nel caso di specie, si è pervenuti a condanna del datore di lavoro, sulla base della mancata predisposizione di un sistema di allarme all'interno del silo per i casi di malore o di addormentamento, strumento ritenuto in grado, a parere della Suprema Corte, di scongiurare l'evento con elevato grado di probabilità razionale¹⁷⁰.

Un altro caso decisamente indicativo riguarda un lavoratore che rientrando nel locale ove era situata una caldaia, è rimasto mortalmente ustionato. In tale situazioni, i giudici pur ritenendo il comportamento della vittima avventato e imprudente, non per questo assumerebbe i connotati di eccezionalità, abnormità o imprevedibilità; di conseguenza, alla condotta di questi «*non poteva attribuirsi pertanto l'effetto interruttivo del nesso eziologico tra l'azione del ricorrente e l'evento morte*»¹⁷¹.

Quest'ultima pronuncia risulta abbastanza curiosa se si considera un caso analogo nel quale si è giunti ad una soluzione diametralmente opposta. Si trattava un dipendente di un albergo che, terminato il turno di lavoro, si era

¹⁶⁹ Cass. pen., sez. 1 dicembre 2009, n. 4917, in *De Jure*.

¹⁷⁰ Cass. pen., sez. 1 dicembre 2009, n. 4917, cit: «*l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso*»

¹⁷¹ Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 44093, in *De Jure*, cit.; Parimenti non è stato rilevato comportamento "abnorme" da parte del datore di lavoro e del soggetto delegato alla sicurezza del cantiere nel caso di infortunio occorso ad un lavoratore «*il quale, scivolando su di una scala in muratura, sprovvista di corrimano, a ridosso dell'area oggetto dei lavori di ristrutturazione, precipitava dal lato aperto della stessa, da un'altezza di circa tre metri, rovinando violentemente al suolo e procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni*» Cass. pen., sez. fer, 12 agosto 2010, n. 32357, in *De Jure*, cit.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

diretto verso l'auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L'area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all'interno dell'area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. Posto che in prossimità dell'area si trovavano segnali di pericolo, l'uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminato lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita¹⁷².

Nel caso in esame, è stata pronunciata sentenza di assoluzione poiché era stato ritenuto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi e che fosse consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio¹⁷³; per tale ragione la condotta è stata ritenuta abnorme avendo posto in essere un'attività del tutto estranea – e pertanto imprevedibile e inevitabile – al processo produttivo o alle mansioni attribuite¹⁷⁴.

Tuttavia, va detto che sebbene l'orientamento preponderante sia propenso a non ritenere la condotta negligente del lavoratore come causa da sola sufficiente a determinare l'evento, non sono mancate pronunce in senso contrario. A tal proposito, in relazione ad un caso di un dipendente che aveva riportato un infortunio, (nel specifico lesione gravissima consistente nell'amputazione del secondo e terzo raggio della mano)¹⁷⁵; la Corte, ribadito

¹⁷² Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 1985, n. 11311, cit.

¹⁷³ Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 1985, n. 11311, cit.

¹⁷⁴ *Ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2014, n. 46437, in *De Jure*.

¹⁷⁵ A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *Cass. pen.*, 2008, cit p. 2868 «il sinistro si era verificato a seguito del comportamento incongruo di un altro lavoratore, il quale aveva inopinatamente ribaltato la tavola su cui i due stavano lavorando prima che l'operazione fosse conclusa, determinando in tal modo il sollevamento della cuffia di protezione della lama della sega

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

il consolidato *leit motiv* giurisprudenziale per cui il datore di lavoro viene esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità¹⁷⁶, e quindi ha annullato la decisione e rinviato la trattazione della questione per un nuovo giudizio in Corte di appello, per la necessità di un più approfondito accertamento della dinamica fattuale dalla quale emergeva la concorrente mancanza di cautela, nella produzione dell'evento, sia del lavoratore infortunato, che di un altro lavoratore¹⁷⁷.

Giova infine citare un ultimo caso nel quale emerge in maniera emblematica come la responsabilità in capo al datore di lavoro sia difficile da escludere non soltanto in relazione a comportamenti negligenti tenuti dal soggetto lavoratore. Si tratta di una vicenda nella quale i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un datore di lavoro e del “responsabile della sicurezza” dell'azienda per il delitto di omicidio colposo di un operaio dipendente della ditta, deceduto in seguito ad infortunio in cui aveva riportato ferite, ed alle conseguenze di un errato intervento terapeutico dei medici¹⁷⁸.

Si tratta di un caso estremo nel quale la tesi difensiva mirava a dare maggiore risalto alla imperizia e negligenza dei medici intervenuti nelle cure delle vittime. Tale tesi, tuttavia ha trovato negazione da parte dei giudici che, invece, hanno considerato che, una volta «*riconosciuta l'inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche come causa delle lesioni, per il principio*

rotante; per altro la cuffia in oggetto non era stata fissata dalla vittima stringendo correttamente l'apposito dado, in un contesto lavorativo in cui l'operaio stesso non aveva ricevuto istruzione sulle modalità di utilizzo».

¹⁷⁶ A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva*, cit., p. 2867.

¹⁷⁷ Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2007, n. 21587, in *De Jure*, cit. «*Dovrà pertanto sempre essere accertata la colpa concorrente dei lavoratori ai fini della determinazione della pena, sia sotto il profilo dell'apporto di ciascuno alla causazione dell'evento, sia sotto il profilo della ponderazione del rimprovero personale e quindi della graduazione della colpa*».

¹⁷⁸ Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2006, n. 41943, in *De Jure*.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

dell'equivalenza delle condizioni e quindi dell'efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre l'evento»¹⁷⁹.

4.3. La posizione di garanzia come strumento probatorio ad adiuvandum di colpevolezza

Da quanto espresso, emerge in maniera evidente come la posizione di garanzia del datore di lavoro implichi un dovere di tutela nei confronti della sua stessa imprudenza ed imperizia, e perfino contro la sua volontà di fare a meno delle prescritte misure di protezione¹⁸⁰. Il carattere colposo della vittima – e conseguentemente l'impossibilità concreta di fronteggiare il rischio – resta quasi irrilevante nell'economia delle decisioni, che pervengono comunque ad affermare la responsabilità del datore di lavoro nel caso di morte o lesione del lavoratore¹⁸¹.

Da ciò scaturisce l'atteggiamento decisamente severo dei giudici e la inevitabile considerazione secondo la quale il riferimento all'eventuale comportamento abnorme, eccezionale e del tutto imprevedibile del lavoratore, si riduce per lo più ad una mera clausola di stile¹⁸², di pressoché impossibile riscontro nei fatti, e il giudizio si circoscrive alla mera valutazione del

¹⁷⁹ Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2006, n. 41943, cit: «I giudici argomentano altresì che «nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente perchè questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale».

¹⁸⁰ Cass. pen., sez., IV, 25 settembre 2014, n. 46437, cit.

¹⁸¹ O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima*, cit., p. 50. nello stesso senso: I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 116.

¹⁸² O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima*, cit., p. 65.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

quantum di responsabilità¹⁸³.

Con argomentazioni formalmente diverse, ma nella sostanza analoghe, la giurisprudenza giunge regolarmente ad escludere la sussistenza del “principio di auto-responsabilità” del lavoratore, sicché si ritiene che la teoria del «*comportamento anorme*» venga impiegata dalle Corti per affermare e giammai per escludere la responsabilità del datore di lavoro¹⁸⁴. In altri termini, la giurisprudenza tende a considerare il contegno “anorme” del lavoratore un caso prevalentemente astratto, poiché esso viene tanto doviziosamente descritto nelle sue caratteristiche generali, quanto puntualmente negato nel caso concreto in ragione dell'assorbente rilievo della violazione della disposizione antinfortunistica¹⁸⁵.

Nonostante la presenza alcune pronunce dissonanti¹⁸⁶, che traggono fondamento dall'assenza di addebito colposo a carico del datore di lavoro¹⁸⁷, in linea generale giova concordare con quella dottrina che ravvisa nella posizione di garanzia uno strumento probatorio *ad adiuvandum* della responsabilità penale¹⁸⁸.

Nello specifico si ritiene che l'affermazione della responsabilità del

¹⁸³ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 117.

¹⁸⁴ M. BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro: una timida apertura*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1015.

¹⁸⁵ G. MORGANTE, *Infortunio del lavoratore imprudente: quando il datore di lavoro non risponde*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 202.

¹⁸⁶ Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2008, in *Foro it.*, 2009, p. 202 «*La vittima, al momento del fatto, era intenta a compiti diversi da quelli demandatigli. In particolare il teste G. ha evidenziato che il lavoratore non era mai stato impiegato come trattorista e comunque non utilizzava il trattore in questione; e pertanto la sua condotta, completamente diversa rispetto a quella demandatagli dal datore di lavoro, configura un'ipotesi di fatto eccezionale che interrompe il nesso causale tra la pretesa condotta omissiva e l'evento. Si verte quindi in un'ipotesi di causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento e tale da interrompere il rapporto di causalità tra quest'ultimo e la pretesa omissione dell'imputato*».

¹⁸⁷ G. AMATO, *La corretta rilevanza dell'«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di lavoro* (nota a sentenza Cass. pen., sez. IV, 14 Ottobre 2008), in *Foro it.*, 2009, p. 202.

¹⁸⁸ A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva*, cit., p. 2873.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

datore di lavoro viene a fondarsi esclusivamente su due elementi: in base alla previsione legislativa dell'art. 2087 cod. civ., e dalla mera constatazione del verificarsi dell'evento. Più precisamente:

- (a) la conformità al tipo e la sussistenza del rapporto di causalità sono postulati sulla sola base della attribuzione legislativa al datore di lavoro del ruolo di garante *ex art. 2087*¹⁸⁹, prescindendosi dalla valutazione in termini ipotetici dell'idoneità della condotta alternativa lecita a impedire l'evento e della possibile efficacia condizionante della condotta del lavoratore¹⁹⁰;
- (b) la sussistenza della violazione della regola cautelare da parte del datore di lavoro viene desunta, *sic et simpliciter*, dal verificarsi dell'evento, ridotto a condizione di punibilità, ricorrendo alla nozione di «*area di rischio*»¹⁹¹ del processo lavorativo, entro la quale non sarebbero ipotizzabili spazi per un possibile esonero da responsabilità del datore di lavoro, *ex art. 41, comma 2, c.p.*¹⁹².

La pregnanza dell'interesse protetto, nonché la relativa posizione di garanzia, fonda ed esaurisce il contenuto dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e l'indagine circa la componente colposa a carico del datore di lavoro¹⁹³. Questa fuorviante assimilazione tra obbligo di garanzia e piano colposo, porta ad una conclusione tautologica volta a semplificare

¹⁸⁹ O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima*, cit., p. 76: l'autore rileva come l'attribuzione della responsabilità venga fatta discendere in modo pressoché automatico «*dalla configurabilità di una posizione di garanzia rinforzata, che prescinde da qualunque ancoraggio con l'analisi della situazione concreta. Una colpa appiattita sulla causalità, ed una causalità appiattita, a sua volta, sulla posizione di garanzia che, come noto, viene desunta agevolmente dall'art. 2087 cod. civ.*».

¹⁹⁰ I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 117.

¹⁹¹ Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587, in *De Jure*, «*In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta*».

¹⁹² I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., p. 117.

¹⁹³ A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva*, cit., p. 2874.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

l'accertamento probatorio ed a sorreggere una responsabilità da posizione¹⁹⁴, in forte dissonanza con l'art. 27 della costituzione volto alla ricerca di profili soggettivi di responsabilità penale.

Si ritiene dunque di condividere il pensiero espresso in dottrina secondo la quale, il datore di lavoro viene visto come un «*nume tutelare della sicurezza fisica del lavoratore*» nell'azienda, e come si addice a qualsiasi *divinità* degna di rispetto, deve essere onniveggente ed onnipotente; vale a dire, in grado non soltanto di prevedere, ma altresì di evitare qualsiasi evento, compreso quello del lavoratore che si sia autoprocurato l'infortunio¹⁹⁵.

Una simile considerazione nasce, come detto, dalla immane importanza che riveste l'art. 2087 cod. civ., il quale obbliga l'imprenditore ad adottare ai fini della tutela della condizioni di lavoro, non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma altresì tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza e alla tecnica¹⁹⁶. L'ampia posizione di garanzia del datore di lavoro rappresenta lo strumento attraverso il quale i giudici pervengono ad affermare la penale responsabilità prescindendo dalla stretta osservanza del canone costituzionale della responsabilità personale. La posizione datoriale sembra trascendere i suddetti principi al solo scopo di garantire un *surplus* di tutela a coloro che risultano svantaggiati dal punto di vista sociale e contrattuale¹⁹⁷. Per tale ragione anche la condotta negligente non viene fatta ricadere sullo stesso lavoratore, bensì su colui al quale spettava un obbligo giuridico di impedire l'evento, poiché questi

¹⁹⁴ A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva*, cit., p. 2874.

¹⁹⁵ O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima*, cit., p. 75.

¹⁹⁶ G. VECA, *Osservazioni in materia di infortunio sul lavoro e concorso della condotta del lavoratore*, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, p. 1070.

¹⁹⁷ Cfr. I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, cit., p. 121.

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

è garante dell'incolumità fisica e psichica degli stessi prestatori di lavoro.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

SOMMARIO: 1. *Societas delinquere potest*. - 2. Adempimento dell'obbligo di vigilanza mediante adozione di adeguato modello di organizzazione e gestione. - 3. L'Autonomia della responsabilità dell'ente. - 3.1. L'articolo 8: orientamenti dottrinari e applicazioni giurisprudenziali. - 3.2. L'applicazione dell'art. 8 ai restanti casi di responsabilità oggettiva occulta. - 4. Osservazioni conclusive.

1. *Societas delinquere potest*.

Il rischio di pervenire a forme di responsabilità oggettiva occulta in materia di sicurezza sul lavoro impone la ricerca di possibili soluzioni, al fine di garantire addebiti più conformi al principio costituzionale di responsabilità penale personale. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di spostare sugli enti il baricentro penalistico della responsabilità in modo da ovviare alle rilevate difficoltà nascenti dall'accertamento della responsabilità penale sulle persone fisiche¹.

Come noto una delle più ricorrenti obiezioni che viene mossa ai sostenitori della responsabilità penale degli enti collettivi affonda le sue radici sulla presunta *incapacità d'azione*², poiché la persona giuridica sarebbe

¹ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1333.

² Oltre alla incapacità di azione vengono offerte altre obiezioni relativamente al tema della possibilità di delinquere da parte dell'ente: «l'incapacità di “coscienza e volontà”, quale presupposto per muovere un rimprovero di colpevolezza, l'impossibilità di poter ricorrere

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

sprovvista di quel sostrato antropologico-naturalistico che le permetta di agire³.

Tale sbarramento, di stampo ontologico, è tuttavia superabile se ci si muove in una prospettiva di individuazione di criteri di ascrizione normativa, destinati a supplire alla carente capacità naturalistica di azione dell'ente e tuttavia compatibili con il principio di personalità della responsabilità⁴. Risulta quindi evidente che in questo settore non ci possa muovere sulla scorta dei tradizionali concetti di azione calibrati ad immagine e somiglianza della persona fisica⁵. Bisogna invece approdare all'idea che la persona giuridica è *normativamente* capace di azione, tramite il ricorso a nessi di collegamento che permettano di riferirle il fatto⁶.

Il d.lgs. 231 del 2001 ha costituito in tal senso una delle più importanti e profonde innovazioni, poiché ha introdotto un «nuovo paradigma sanzionatorio» rivolto non più soltanto alla persona fisica, ma altresì alla *societas*⁷.

Si assiste quindi al definitivo superamento del principio «*societas*

alla sanzione penale per eccellenza (la pena detentiva), la sostanziale impermeabilità degli enti alla funzione general e special preventiva della pena» M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Diritto penale delle società*, (a cura di) G. CANZIO – L. D. CERQUA – L. LUPARIA, Padova, 2014, p. 862.

³ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva* (a cura di) G. DE FRANCESCO, Torino, 2004, p. 21.

⁴ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 21.

⁵ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 21.

⁶ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 22.

⁷ A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2002, p. 33.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

delinquere non potest», che per lungo tempo è stato configurato come un costo⁸ per il diritto penale economico, il quale ha potuto indirizzare i propri precetti e le proprie sanzioni esclusivamente verso i soggetti individuali autori materiali dei fatti penalmente rilevanti, anche quando le società commerciali hanno assunto un ruolo assolutamente centrale e preponderante nello svolgimento, anche illecito, dell'attività d'impresa⁹.

Come avviene l'imputazione della responsabilità penale nei confronti dell'ente?

Dal punto di vista 'oggettivo' l'ascrizione della responsabilità nei confronti dell'ente, nel sistema disegnato dal d.lgs. n. 231/2001, non è indifferenziatamente connessa alla realizzazione di qualsiasi illecito penale, ma è circoscritta ai c.d. “reati-presupposto”, cioè a quel *numerus clausus* di ipotesi criminose che la legge specificamente ascrive, appunto, alla loro responsabilità¹⁰. L'art. 2 d.lgs. n. 231/2001 sancisce, infatti, che anche la responsabilità delle persone giuridiche è retta dal principio di legalità, che copre tanto i fatti (già costituenti reato) per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere, quanto le relative sanzioni¹¹.

Inizialmente da questa elencazione furono lasciati fuori i reati colposi d'impresa in materia di “ambiente e sicurezza”¹². Con l'avvento dell'art. 9 della legge n. 123 del 2007 il legislatore ha provveduto ad ampliare l'elenco dei reati

⁸ Sul costo del principio “*societas delinquere non potest*” si rinvia al saggio di: F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, p. 951 ss.

⁹ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 861.

¹⁰ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 884; nello stesso senso: D. PULITANÒ, voce: *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir. – Aggiornamento – 2002*, p. 957.

¹¹ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 884.

¹² D. PULITANÒ, voce: *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, cit., 958.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

presupposto ed ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità degli enti in materia di infortuni sul lavoro¹³. Nello specifico, il nuovo art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 – come modificato dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008 – prevede la punibilità degli enti per i delitti di cui agli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p., vale a dire “omicidio colposo” o “lesioni personali colpose” commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro¹⁴. Di conseguenza, l'ente potrà essere colpito da sanzione se persevera in politiche aziendali 'distratte' e di contenimento dei costi sul versante della sicurezza sul lavoro¹⁵ e che comportano il rischio di verificazione di infortuni ai danni degli stessi lavoratori¹⁶.

Tali reati presupposto, dunque, al fine di consentire il rimprovero della *Societas*, devono essere comunque realizzati ex art. 5 «nell'interesse» o a «vantaggio» dell'ente. La differenza intercorrente tra 'interesse' e 'vantaggio' sta nel fatto che il primo requisito riguarda la finalizzazione soggettiva della condotta, da valutare in una prospettiva ex ante; il secondo, invece, assume connotati più marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse¹⁷.

Dal punto di vista 'subiettivo', invece, la prima questione da doversi affrontare è quella della individuazione del soggetto “persona fisica” che abbia

¹³ T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 695.

¹⁴ T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti*, cit., p. 696.

¹⁵ T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti*, cit., p. 696.

¹⁶ Secondo quanto rilevato dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e Invalidi del Lavoro: nei primi 8 mesi 2015 le denunce di infortuni mortali pervenute all'Inail sono state 752 contro le 652 dello stesso periodo 2014 (+15%). Una tendenza che se proseguirà, dopo un decennio ininterrotto di contrazione delle morti sul lavoro, vedrà l'anno in corso segnare una preoccupante inversione nell'andamento del fenomeno come non si verificava dal 2006.

¹⁷ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 22.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

determinato, attraverso propria violazione della regola cautelare, la verifica dell'infortunio¹⁸. Si tratta di un rapporto funzionale che deve necessariamente legare la persona fisica autrice del reato e l'ente collettivo¹⁹; tali soggetti autori del reato vengono individuati secondo una *summa divisio* che vede, da una parte i soggetti c.d. “apicali” e dall'altra i c.d. “subordinati”²⁰.

A seconda che l'illecito sia posto in essere da un soggetto di vertice o da un soggetto sottoposto corrisponderà un diverso modello di responsabilità ed a tal riguardo si distinguono tre modalità di imputazione²¹:

- a) *Primo modello: reato commesso dai vertici*: secondo quanto prescritto dalla complessa fattispecie di cui all'art. 6, la responsabilità dell'ente, quindi, verrebbe attribuita semplicemente sul principio di identificazione²², basandosi sulla posizione di vertice ricoperta dai soggetti autori del reato presupposto, i quali esprimono organicamente la “politica d'impresa”, di conseguenza una volta dimostrato che il vertice aziendale abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, verrebbe altresì provato il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente stesso²³. Tuttavia, lo stesso articolo 6 apporta un importante correttivo che consente alla *societas* di sottrarsi alla rigidità del nesso

¹⁸ T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti*, cit., p. 699.

¹⁹ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 894.

²⁰ R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 139.

²¹ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 23.

²² C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 24: L'attribuzione della responsabilità nei confronti dell'ente avverrebbe nel primo modello secondo il c.d. “meccanismo dell'identificazione” per cui «ad agire è stato il 'cervello' della impresa» ossia «colui che firma contratti, che decide o che ha potere di spesa e di strategia sul mercato, colui che anima la condotta normale e la vita quotidiana ordinaria e straordinaria della persona giuridica».

²³ R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 140.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

ascrittivo proprio della teoria della identificazione²⁴. Tale correttivo esimente è costruito attorno alla funzionalità dei “modelli di organizzazione e gestione”, alla cui efficacia è legata la sussistenza o meno della colpa organizzativa e quindi il riconoscimento della responsabilità punitiva dell'ente²⁵. In particolare il comma 1 dell'art. 6 subordina l'effetto esonerativo della responsabilità ad una serie di condizioni cumulative, la cui presenza è evidentemente prova della corretta organizzazione aziendale (in funzione preventiva degli illeciti penali) giustificando, sul piano normativo, la dissociazione della responsabilità collettiva dell'ente da quella individuale del soggetto apicale²⁶. Si tratta, comunque, di condizioni draconiane che impongono un'inversione dell'onere probatorio nei confronti della persona giuridica, la quale, al fine di dimostrare la propria non colpevolezza, è chiamata a dimostrare che, oltre all'adozione di un adeguato modello di organizzazione, le persone fisiche stesse abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente quest'ultimo²⁷.

- b) *Secondo modello: il reato commesso dal dipendente*: Nell'ipotesi di reato-presupposto commesso dai soggetti subordinati, il fulcro dell'illecito societario appare individuabile più nitidamente su un paradigma autenticamente colposo di disorganizzazione aziendale²⁸. L'art. 7, infatti, al comma 1 connette la responsabilità dell'ente alla

²⁴ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 910.

²⁵ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 910.

²⁶ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 910.

²⁷ G. MORGANTE, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO E C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA E A. GARGANI Torino, 2012, p. 483.

²⁸ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 921.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

“inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza” che abbiano “reso possibile” la realizzazione dell’illecito penale (da parte del sottoposto²⁹. Tale modello di imputazione è dunque strutturalmente inquadrabile in uno schema concorsuale, di tipo colposo (mancato impedimento colposo) del fatto commesso dal soggetto persona fisica che ha realizzato il reato all'interno dell'organizzazione societaria³⁰. In questo caso, il regime probatorio vede ritornare a carico dell'accusa l'onere di provare la sussistenza di una generale e strutturale colpa di organizzazione, che si pone come vero elemento costitutivo della responsabilità³¹. La struttura di tale fattispecie di “agevolazione colposa” può essere così riassunta: 1) individuazione del dovere di diligenza generale, costituito dalla osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; 2) collegamento della responsabilità dell'ente alla realizzazione di un rischio tipico costituito dalla commissione di reati espressamente indicati nella “parte speciale” dello Statuto; 3) specificazione delle regole di diligenza all'interno di un modello organizzativo adottato dall'ente in funzione preventiva dei suddetti reati e i cui requisiti di efficacia sono espressamente previsti nell'ultimo comma dell'art. 7³².

c) *Terzo modello: il reato commesso dall'organizzazione*: L'ultimo modello è quello che sancisce il principio della autonomia della responsabilità dell'ente, ed è disciplinato dall'art. 8 d.lgs. 231/2001. si tratta di una regola fondamentale, che prende atto di come si svolgono i

²⁹ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 921.

³⁰ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., pp. 28-29.

³¹ R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 141.

³² R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 141.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

processi organizzativi all'interno delle imprese moderne³³. In sostanza, il fenomeno della decentralizzazione ha definitivamente soppiantato i modelli organizzativi tradizionali, retti in base ad un rigido schema burocratico, con l'effetto di rendere spesso difficile la individuazione della persona fisica e di non consentire la ricostruzione della sua personale responsabilità³⁴. In questi casi, quindi, ci si trova di fronte ad un paradigma di *colpa di per organizzazione puro*, diverso sia dal primo che dal secondo modello di responsabilità³⁵. Difatti, attraverso l'art. 8 emerge in maniera evidente il carattere c.d. “normativizzato” della responsabilità dell'ente, la quale verrà chiamata a rispondere per non essersi conformata alle regole che lei stessa si è data attraverso la predisposizione di un adeguato modello di organizzazione e gestione³⁶.

Illustrati, seppur brevemente, i modelli di imputazione della responsabilità nei confronti dell'ente, oggetto di trattazione costituirà il terzo modello di imputazione. In particolare, occorrerà accertare se questo modello di attribuzione della responsabilità possa essere in grado di fornire una soluzione ai casi di responsabilità oggettiva occulta analizzati nel precedente capitolo, permettendo di spostare sugli enti il baricentro penalistico della responsabilità penale ovviando in questo modo alle rilevate difficoltà, che nascono dall'accertamento della responsabilità penale nei confronti delle persone fisiche³⁷.

³³ C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 135.

³⁴ C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 135.

³⁵ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 30.

³⁶ G. MORGANTE, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi*, cit., p. 499.

³⁷ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p.1333.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

2. Adempimento dell'obbligo di vigilanza mediante adozione di adeguato modello di organizzazione e gestione.

Prima di analizzare i casi nei quali possa trovare applicazione l'art. 8 d.lgs. 231/2001, occorre innanzitutto fornire una soluzione ai casi nei quali possono verificarsi forme di responsabilità oggettiva occulta in ambito di delega di funzioni. Come noto, la delega di funzioni è lo strumento che permette al datore di lavoro – e più in generale ad un soggetto delegante – di procedere alla creazione di un'articolazione funzionale in grado di distribuire competenze al fine di pervenire ad una più congeniale gestione del rischio degli infortuni sul lavoro³⁸.

Tuttavia, come si è visto (v. *supra* cap. III, par. 2), tale strumento determina, in sede di attribuzione della responsabilità penale, un esonero soltanto parziale rispetto all'obbligo giuridico di impedire l'infortunio ex art. 40 cpv. c.p..

Difatti, Il datore di lavoro, una volta provveduto attraverso delega a dotare il soggetto delegato di tutti i necessari poteri effettivi ed organizzativi, mantiene su di sé una funzione c.d. “residuale”³⁹ consistente nell'obbligo di vigilanza sull'attività del delegato.

Sulla base di tale dovere la giurisprudenza, in alcune pronunce, ha tratto spunto per affermare la penale responsabilità del delegante, ritenendo che la delega non comporti un esonero totale quanto piuttosto una trasformazione dell'obbligo di garanzia originario⁴⁰.

³⁸ C. PEDRAZZI – A. ALESSANDRI – L. FOFANI – S. SEMINARA – G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003, p. 71.

³⁹ D. PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, p. 108.

⁴⁰ A. SCARCELLA, *La delega di funzioni*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO E C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA E A. GARGANI Torino, 2012, p. 93.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

Tuttavia diviene necessario definire il concetto di “obbligo di vigilanza al fine di evitare che questo possa trasformarsi in *topos* retorico in grado di coprire, di fatto, attribuzioni di responsabilità di posizione oltre i limiti segnati dal principio di colpevolezza⁴¹.

Di conseguenza, quando si richiede al delegante un “dovere di vigilanza”, con ciò non si intende che questi debba adempiervi attraverso verifiche personali saltuarie e a campione tenendo sotto controllo tutto e tutti⁴². Questo perché, così facendo, il datore di lavoro, da un lato non eccederebbe in diligenza, bensì in imperizia, disperdendosi inutilmente in attività che non hanno nulla a che vedere con la direzione dell'impresa ed i relativi problemi in materia di sicurezza⁴³, dall'altro rischierebbe di trasformarsi in un autentico “*alter ego*” del delegato⁴⁴, disattendendo la *ratio* della delega stessa.

Dunque, per evitare che una simile funzione possa determinare, in caso di evento infausto, un'attribuzione della responsabilità penale sulla base di valutazioni effettuate col senno di poi e che pretendano di desumere la colpa sulla base della mera verifica dell'evento stesso⁴⁵, il T.U. e, in particolare, il decreto correttivo 106/2009 sono intervenuti attraverso un inciso presente

⁴¹ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. Proc.*, 2010, p. 105.

⁴² D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p. 105. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2015, n. 26279, in *De Jure*: «l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.»

⁴³ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p.105.; nello stesso senso: D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1129: «il dovere di vigilanza che residua in capo a chi, titolare dei poteri-doveri di direzione, abbia delegato le proprie funzioni in tema di sicurezza, non può intendersi che come controllo della complessiva “tenuta” del sistema organizzativo; e appunto di tal tipo è il dovere delineato dalla versione novellata».

⁴⁴ A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p. 183.

⁴⁵ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p. 104.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

nel comma 3 dell'art. 16, il quale prescrive come il suddetto dovere di vigilanza possa essere adempiuto.

L'art. 16 comma 3, nella seconda parte, stabilisce che:

«L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.»

Attraverso l'introduzione di questo principio si fa apertamente strada l'idea che la vigilanza possa essere attuata mediante attraverso un sistema organizzato di controllo⁴⁶, legando a doppio filo la responsabilità penale del singolo alla responsabilità amministrativa dell'ente⁴⁷.

Tuttavia occorre chiedersi: che cosa siano questi modelli organizzativi e come la loro adozione possa permettere al delegante di adempiere al citato “dovere di vigilanza”.

In primis va detto che l'impiego di siffatti strumenti risponde ad una esigenza immanente all'ambito imprenditoriale, vale a dire che il mondo della sicurezza non è più complemento accessorio del “fare impresa”, ma si pone come modalità obbligata da rispettare nel corso dell'attività, secondo forme non scevre da adempimenti complessi⁴⁸. I modelli organizzativi o *compliance programs*, secondo quanto prescritto anche dalla relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, costituiscono «*codici comportamentali specificatamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di*

⁴⁶ A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., p. 183.

⁴⁷ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1128.

⁴⁸ U. LECIS, *La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del modello organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001*, in *La resp. amm. soc. enti.*, 2010, p. 161.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

regole di condotta, la commissione di determinati reati»⁴⁹. Essi rientrano, al pari della gestione della sicurezza, nella più generale progettazione dell'organizzazione aziendale e, precisamente, fra gli strumenti di gestione del rischio, il cui effetto principale è quello di esimere l'ente da responsabilità, a patto che essi siano oltre che adottati efficacemente attuati⁵⁰.

In prima battuta occorre premettere che il modello organizzativo attraverso il quale è possibile adempiere all'obbligo di vigilanza è quello previsto dall'art. 30 d.lgs. 81/2008. Attraverso l'introduzione di detto articolo il legislatore ha prescritto modelli di organizzazione e gestione di cui l'ente deve dotarsi per poter godere dell'esonero di responsabilità nel settore dei delitti di omicidio e lesione colposi in violazione delle norme antinfortunistiche⁵¹. Si tratta di modelli di organizzazione che si pongono, rispetto a quelli previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, in «*rapporto di identità e di continenza*»⁵². Di 'identità', in quanto sotto il profilo funzionale, entrambi sono deputati al

⁴⁹ Relazione ministeriale al d.lgs. 231 del 2001, cit.

⁵⁰ U. LECIS, *La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro*, cit., p. 162.

⁵¹ R. LOTTINI, *I modelli di organizzazione e gestione*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p.170: l'articolo 30 nel disciplinare i modelli di organizzazione e gestione diretti a produrre un effetto liberatorio nei confronti dell'ente elenca una serie di requisiti «*il primo requisito richiesto dall'art. 30 [...] è che il medesimo assicuri il rispetto degli obblighi relativi: a) agli standard tecnico strutturali di legge riguardanti le attrezzature (art. 69, impianti (artt. 80 ss), luoghi di lavoro (artt. 62 ss), agenti chimici, fisici e biologici (artt. 180 ss); b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezioni conseguenti (artt. 15, 28 e 29); c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze (artt. 43 ss), primo soccorso (art. 45), gestione degli appalti (art. 26), riunioni periodiche di sicurezza (art. 35), consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 ss); d) alle attività di sorveglianza sanitaria (artt. 38 ss); e) alle attività di informazione e formazione (artt. 36 ss); f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*»

⁵² P. SERRA, *I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro (parte II)*, in *Giur. mer.*, 2013, p. 2515.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

controllare una particolare categoria di rischio giuridico, vale a dire il rischio reato⁵³. Di continenza, poiché l'uno può ben inserirsi nell'altro, configurandosi come un capitolo di parte speciale, dedicato alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro⁵⁴.

L'art. 30 al comma 4 prevede la implementazione di un «idoneo sistema di controllo» non solo sull'attuazione del modello di organizzazione e gestione, ma altresì sul mantenimento delle condizioni di idoneità delle misure adottate, con la raccomandazione di provvedere al riesame delle regole qualora si verificano determinati eventi, legati al normale svolgimento dell'attività di azienda: mutamenti dell'organizzazione, progresso scientifico e tecnologico, violazioni significative delle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori⁵⁵.

Per una “efficace attuazione” di questo modello, il testo della legge non richiede la semplice adozione (intesa come redazione ed approvazione) di un sistema di verifica e controllo; ma questi dovrà necessariamente avere caratteristiche intrinseche di idoneità, e (condizione ulteriore) deve essere efficacemente attuato⁵⁶, in coerenza con la logica del sistema di responsabilizzazione dell'ente costruito dal d.lgs. 231/2001⁵⁷.

Dunque, appare pacifico ritenere che, non possano avere valore di adempimento costruzioni puramente cartacee, ancorché tecnicamente perfette; l'obbligo di vigilanza non può dirsi “adempito” se il modello di

⁵³ P. SERRA, *I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 2516.

⁵⁴ P. SERRA, *I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 2516.

⁵⁵ P. SERRA, *I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 2516.

⁵⁶ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, cit. p. 1130 «dei due requisiti fissati dal legislatore – idoneità ed efficace attuazione – il secondo è senza dubbio quello che presenta maggiori incertezze interpretative, anche perché il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è finora concentrato, seppure sul terreno più generale dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, per lo più sull'elemento della idoneità del modello, ossia della congruità tra la sua configurazione astratta e gli obiettivi assunti quali target.».

⁵⁷ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p.105.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

organizzazione, di verifiche e controlli non ha ottenuto efficace attuazione⁵⁸. In altre parole, ciò che risulta determinante non è il mero adempimento formale dell'adozione di un modello “idoneo”, bensì quello sostanziale (*in action*) legato alla sua efficace attuazione nel contesto quotidiano della vita dell'organizzazione complessa⁵⁹.

Di conseguenza, al fine di poter definire i contenuti concreti di tale «efficace attuazione», il giudice dovrà attingere, di volta in volta, all'esperienza della singola realtà aziendale, verificando se – e in che misura – i protocolli descritti nel modello e art. 30 comma 4 abbiano trovato effettiva vivificazione nelle dinamiche organizzative concretamente praticate nell'impresa⁶⁰. Tale indagine non potrà perciò limitarsi a immortalare un'immagine statica e – istantanea – dell'organizzazione, ma dovrà necessariamente porsi in una prospettiva che tenga conto della «strutturale apertura nel tempo», escludendo di conseguenza che si possa dare spazio all'idea di adempimenti presuntivi⁶¹.

Dunque, posto che siffatti modelli organizzativi, se correttamente attuati, costituiscono una scriminante per l'ente, come possono assolvere al dovere di vigilanza?

Com'è noto, la vigilanza costituisce l'obbligo cardine di tutto il “sistema

⁵⁸ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p.105.

⁵⁹ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro.*, p. 1131.

⁶⁰ F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, cit., p. 1131.

⁶¹ D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro*, cit., p.106.; nello stesso senso: F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro*, cit. p. 1131 il «*si intende assolto*», prosegue l'autore, *rappresenterebbe la «indicazione normativa che prescrive lo svolgimento di una rigorosa verifica circa i livelli di sicurezza effettivamente esistenti all'interno dell'organizzazione complessa, senza che sia possibile accontentarsi di mere dichiarazioni formali».*

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

salute e sicurezza”⁶². Tale dovere potrà essere assolto attraverso il miglioramento delle regole di autodisciplina dell'ente, specificando al meglio i percorsi e le trame dei flussi informativi in modo da assicurare la tempestività e la correttezza delle informazioni stesse da far pervenire al datore di lavoro, permettendogli così un più puntuale e realistico espletamento del proprio obbligo di vigilanza⁶³.

In definitiva, quindi, se nell'ente sono istituiti efficaci meccanismi di controllo sulla gestione delle deleghe e di monitoraggio delle prestazioni del delegato (tra cui, ad es., un'attività periodica di *audit*, specifici canali informativi, ecc.), se viene assicurata una vigilanza autonoma e indipendente sull'attuazione di tali strumenti e se, infine, il datore di lavoro ha fatto tutto quanto era da lui dovuto e concretamente esigibile: verrà meno *ex lege* la possibilità di muovere un addebito di *culpa in vigilando* al delegante, che ben poteva fare affidamento sul diligente operato del delegato⁶⁴.

3. L'Autonomia della responsabilità dell'ente.

3.1. L'articolo 8: orientamenti dottrinari e applicazioni giurisprudenziali.

La soluzione prospettata nel paragrafo precedente al rischio di

⁶² U. LECIS, *La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro*, cit., p. 165.

⁶³ U. LECIS, *La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro*, cit., p. 165: «Il significato dell'espressione di cui all'art. 16, comma 3, T.U., come da ultimo modificato, andrebbe quindi inteso quale modalità, normativamente indicata, di assolvimento dell'obbligo di vigilanza del datore di lavoro; quest'ultimo non si spoglia della vigilanza, che rimane integralmente di sua pertinenza in quanto soggetto che porta la responsabilità ultima dell'impresa, ma può assolvere a tale “ufficio” mediante l'adozione di strumenti interni e di verifica e controllo, tra i quali emergono anche agli occhi del legislatore gli standard OHSAS e le Linee Guida Uni-Inail.»

⁶⁴ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente*, cit., p. 54.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

responsabilità oggettiva occulta in caso di delega di funzioni, non può logicamente essere estesa anche agli altri due casi oggetto di dissertazione nel precedente capitolo, ossia: la successione in posizione di garanzia e i casi di contributo colposo della vittima nella verifica dell'infortunio.

Pertanto, occorrerà valutare opzioni alternative che consentano, nei casi in cui un rimprovero nei confronti della persona fisica risulti essere troppo gravoso, di ritenere responsabile esclusivamente la *societas*.

Una possibile soluzione potrebbe giungere, come anticipato dall'art. 8 d.lgs. 231/2001 il quale disciplina la c.d. 'responsabilità autonoma dell'ente' e prescrive che:

«La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.»

Si tratta di una norma «*di portata estremamente innovativa*»⁶⁵, ancorché non sufficientemente indagata dal punto di vista sia dottrinario che giurisprudenziale.

Come prevede la stessa relazione al d.lgs. 231/2001, questa norma «*chiarisce in modo inequivocabile come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato*»⁶⁶. Di conseguenza, ferma restando la dipendenza — *ratione naturae* — della realizzazione di un fatto di reato da parte di una persona fisica⁶⁷, il legislatore, attraverso la predisposizione dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, prende atto della complessità della organizzazione delle imprese moderne, che

⁶⁵ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 23.

⁶⁶ Relazione al d.lgs. 231/2001, cit.

⁶⁷ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 926

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

rende spesso difficile l'accertamento della responsabilità penale in capo alla persona fisica, e introduce un metodo “alternativo di attribuzione della responsabilità esclusivamente nei confronti della persona giuridica⁶⁸.

Se quindi l'opzione di cui alla lettera b) e quindi imputazione della responsabilità in via autonoma all'ente per cause diverse dall'amnistia, non offre spunti di riflessione in merito al tema di questo lavoro di Tesi, diverso è il caso di cui alla lettera a): “autore del reato non identificato o non imputabile”. Quest'ultima ipotesi – 'soggetto non imputabile' – per il vero, assume un significato del tutto marginale e trascurabile, mentre quella della mancata identificazione della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, è un'eventualità tutt'altro che improbabile⁶⁹.

L'accenno da parte del legislatore ad un' 'autonomia' della responsabilità dell'ente, rispetto a quella gravante sulle persone fisiche, significa, evocare una questione davvero cruciale: se cioè possa ammettersi una responsabilità penale della persona giuridica al di là dei casi in cui sia riscontrabile innanzitutto un reato completo di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi in capo ad un soggetto individuale⁷⁰.

La stessa categoria della *corporate culpability* o 'colpevolezza d'organizzazione' trae fondamentalmente la sua origine da questa esigenza di andare oltre la responsabilità *par ricochet* o comunque 'derivata' da quella delle persone fisiche, allo scopo di consentire l'incriminazione del soggetto

⁶⁸ G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 92.

⁶⁹ G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte “generale” e la parte “speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, (a cura di) G. GARUTI, Padova, 2002, pp. 113-114.

⁷⁰ G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, Milano, 2008, p. 204.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

collettivo in presenza di un evento lesivo penale, anche laddove non sia ipotizzabile una colpa in capo a taluno dei soggetti individuali⁷¹.

In particolare, la lettera a) dell'art. 8, possiede una chiara valenza politico criminale, volta a precludere l'ente da facili scappatoie in quei casi, statisticamente molto frequenti nelle realtà imprenditoriali, nei quali l'autore del reato non sia stato identificato⁷². Tuttavia, la questione ermeneutica da dover risolvere è cosa si debba intendere per “mancata identificazione del reo”.

Secondo un certo orientamento dottrinario: presupposto indefettibile per l'affermazione della responsabilità nei confronti dell'ente in via autonoma non sembra essere un reato comprensivo di tutti gli elementi costitutivi in senso oggettivo e soggettivo, bensì soltanto un illecito (fatto tipico e antiggiuridico)⁷³. La impossibilità di pervenire alla identificazione della persona fisica che abbia commesso il fatto, implica la impossibilità circa l'indagine dell'elemento soggettivo della colpevolezza⁷⁴. Questo perché «*se la colpevolezza sta genericamente a significare la necessità di un “nesso partecipativo” tra il fatto criminoso e il suo autore, è chiaro che la determinazione dell'esistenza e dell'intensità di questo nesso non può avvenire che tenendo conto di tutte le caratteristiche della personalità che hanno condizionato, nel momento della realizzazione del fatto, il nesso partecipativo tra reato e reo*»⁷⁵.

Addirittura, secondo altra corrente di pensiero ancor più estrema, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente ciò che andrebbe accertata, non

⁷¹ G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 204.

⁷² O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, (a cura di) G. LATTANZI, Milano, 2005, pp. 124.

⁷³ G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti*, cit., p. 115.

⁷⁴ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p. 1334.

⁷⁵ F. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, p. 99.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

sarebbe neppure la sussistenza di un fatto tipico e antiggiuridico, bensì la mera lesione del bene giuridico tutelato dalla norma trasgredita, la quale, in virtù dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 lett. a), verrebbe posta in relazione causale non con la persona fisica (che non sarebbe stata identificata) ma con l'attività d'impresa⁷⁶.

Secondo un filone di pensiero diametralmente opposto, ma suffragato anche dalla relazione al d.lgs. 231/2001, il reato presupposto per l'imputazione all'ente del relativo illecito amministrativo, deve essere un reato completo di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi⁷⁷. Di conseguenza, la mancata individuazione del reo andrebbe riferita a quei casi nei quali sia stata accertata la consistenza dell'illecito penale e residui incertezza solo sull'identità anagrafica dell'autore, all'interno di una cerchia ristretta di soggetti effettivamente individuabili, che abbiano potuto distintamente o congiuntamente realizzare il reato⁷⁸. In altri termini, nell'accertare la responsabilità autonoma dell'ente, resta ferma la necessità di accertare tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del fatto tipico; compresi dolo e colpa, i quali non sfuggono al vincolo probatorio: occorrerà quindi accertare, nei reati dolosi la direzione finalistica del fatto, nei reati colposi la violazione delle regole cautelari; la mancata identificazione della persona fisica renderà più problematica tale indagine, ma non esclude affatto la possibilità di un positivo riscontro fattuale⁷⁹.

⁷⁶ F. VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 910.

⁷⁷ Relazione al d.lgs. 231/2001; nello stesso senso in dottrina: M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 927; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 206; D. PULITANÒ, voce: *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, cit., p. 963

⁷⁸ G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 208.

⁷⁹ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 927.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

Dal punto di vista giurisprudenziale, invece, occorre rilevare che ad oggi l'art. 8 ha trovato applicazione in vicende non riguardanti il diritto penale del lavoro, ma le considerazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto meritano di essere analizzate.

In particolare, di recente la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata applicativa dell'art. 8 e sul concetto di “mancata identificazione del reo”. Nel caso specifico i giudici hanno esteso oltre modo l'ambito applicativo della norma oggetto di discussione, stabilendo che la responsabilità dell'ente vada affermata anche nel caso in cui la persona fisica sia stata assolta dal reato presupposto⁸⁰. Nel caso specifico, il soggetto persona fisica era stato imputato per il reato di “*aggiotaggio*”, tuttavia il Tribunale aveva emesso sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto (decisione confermata anche in sede di legittimità); in virtù di ciò è giunto ad affermare altresì l'assoluzione nei confronti dell'ente. Decisione che è stata impugnata e riformulata in sede di legittimità stabilendo che «*stando al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e dunque anche quando la persona fisica a cui era stata attribuita la responsabilità del reato presupposto è stata assolta*»⁸¹.

Viene quindi stabilito che al fine di imputare la responsabilità esclusivamente nei confronti dell'ente «*è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile*»⁸². Difatti, prosegue la Corte «*la responsabilità penale*

⁸⁰ Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, in *De Jure*.

⁸¹ Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, cit.

⁸² Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060, in *De Jure*.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

presupposta – nei confronti della persona fisica – può essere ritenuta incidenter tantum e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società»⁸³.

Si tratta di un orientamento decisamente estremo e che sembra contrastare con la dipendenza *rationae naturae* della responsabilità dell'ente rispetto alla realizzazione di un reato, comprensivo di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, da parte della persona fisica⁸⁴. In particolare, ci si dovrebbe chiedere come sia possibile attribuire la responsabilità nei confronti dell'ente, per un reato che di fatto non sia stato commesso dalla persona fisica, che rappresenta lo strumento materiale necessario al fine di poter imputare la responsabilità nei confronti della *societas*. Conviene, dunque, dare ragione a quella autorevole dottrina che ritiene che attraverso l'art. 8, il legislatore abbia voluto aprire definitivamente ad una forma di imputazione che può definirsi (iper) diretta della persona giuridica, anche in assenza del 'filtro tramite' dell'agente naturalistico⁸⁵.

Tuttavia, ciò che preme mettere in rilievo è l'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità rispetto alla norma di cui all'art. 8 d.lgs. 231/2001, la quale, come rilevato da autorevole dottrina, potrebbe essere ritenuta un potenziale strumento volto a scongiurare decisioni azzardate⁸⁶. Difatti, la giurisprudenza prende atto che il problema della mancata identificazione della persona fisica è un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa e che, di conseguenza, l'art. 8 possa trovare applicazione in tutti quei casi di

⁸³ Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, cit.; nello stesso senso: Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512, in *De Jure*; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060, cit.

⁸⁴ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 926 ss.

⁸⁵ C. E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in *Le Società – Gli speciali*, 2011, p. 17.

⁸⁶ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p. 1334.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

c.d. «*imputazione soggettivamente alternativa*» in cui il reato risulti senza dubbio riconducibile ai vertici aziendali ma, tuttavia, manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di costui⁸⁷.

Posto quanto detto, l'indagine dovrà proseguire nel tentativo di comprendere se la norma oggetto di commento possa fornire una soluzione nei casi residui di responsabilità oggettiva occulta, vale a dire: successione in posizione di garanzia e contributo colposo del lavoratore nella verifica dell'infortunio.

3.2. L'applicazione dell'art. 8 ai restanti casi di responsabilità oggettiva occulta.

La previsione della responsabilità autonoma dell'ente – ex art. 8 d.lgs. 231/2001 – nasce da una realistica presa d'atto del modo in cui sono oggi organizzate le imprese di grandi e medio grandi dimensioni: la ripartizione orizzontale e settoriale delle competenze, l'accentuata frammentazione dei centri decisionali e la scissione tra momento decisionale e momento operativo rendono in effetti oltremodo difficoltosa, quando non addirittura impossibile, l'individuazione e la conseguente condanna dell'autore individuale del reato⁸⁸. Si tratta, quindi, di una norma molto opportuna e addirittura essenziale nell'economia dell'intero sottosistema normativo, che consente di superare le strette e i rigidi schematismi di una responsabilità c.d. “*di riflesso*”⁸⁹.

Secondo quanto prescritto dalla lettera a) dell'art. 8, come detto, l'illecito amministrativo verrebbe ascritto all'ente sulla base di un “*reato senza autore*”,

⁸⁷ Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, cit.

⁸⁸ G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti*, cit., p. 114.

⁸⁹ G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti*, cit., p. 114.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

il che costituisce un *quid* differente rispetto al reato tipico del diritto penale, il cui accertamento richiede necessariamente l'identificazione della persona fisica⁹⁰.

La questione cui dover fornire risposta riguarda la possibilità di impiegare l'art. 8 nei casi in cui, a seguito di successione nella posizione di garanzia, ovvero di contributo colposo del lavoratore nella verifica dell'infortunio a proprio danno, risulterebbe eccessivamente gravoso attribuire la responsabilità penale alla persona fisica.

Come si è rilevato, la mancata individuazione, di cui alla lett. a) dell'art. 8, va riferita a quei casi nei quali sia stata accertata la consistenza dell'illecito penale, in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi⁹¹, e residui incertezza solo sull'identità anagrafica dell'autore, all'interno di una cerchia ristretta di soggetti effettivamente individuabili, che abbiano potuto distintamente o congiuntamente realizzare il reato⁹².

Tuttavia, tanto nei casi di successione in posizione di garanzia, quanto in quelli nei quali si ravvisi un contributo negligente o imprudente della vittima nel procurarsi l'infortunio, il *punctum dolens* da dover dirimere non attiene alla mancata identificazione anagrafica del soggetto responsabile che, come più volte ribadito, viene individuato in colui che rivesta una posizione di predominio e di supremazia cautelativa rispetto al bene giuridico da tutelare⁹³, quanto piuttosto alla effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.

In tema di successione nella posizione di garanzia, l'orientamento

⁹⁰ G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, cit., p. 91.

⁹¹ Relazione al d.lgs. 231/2001; nello stesso senso: G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 206.

⁹² G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 208.

⁹³ D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. Eec.*, 2011, p. 159.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

giurisprudenziale preponderante impone il c.d. “principio di continuità” nella responsabilità, per cui il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è ritenuto in grado di interrompere il nesso causale tra la violazione della una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento infausto verificatosi⁹⁴.

Risulta evidente quindi che, nel quadro di una organizzazione complessa e, nello specifico, nell'ambito di successione in posizioni di signoria sulle fonti di pericolo, accade che singoli frammenti di condotta vengano posti in essere da soggetti diversi⁹⁵ determinando, di conseguenza, una sostanziale complicazione nell'accertamento della “*essenza colpevole*” della colpa, la quale deve essere individuata nella “evitabilità” in concreto dell'evento e nella correlativa possibilità di adottare un comportamento efficace per impedirlo⁹⁶.

Ne consegue che, come ritenuto da autorevole dottrina, in un simile scenario potrebbe essere più agevole acquisire la prova della complessiva 'colpa di organizzazione', a seguito di assenza di prova sui singoli lacerti di responsabilità individuale, rappresentate dalle condotte dei singoli⁹⁷.

Ciò appare evidente se si considera il caso analizzato nel precedente capitolo nel quale il succedersi nella posizione di garanzia dei vari soggetti imputati non era stato ritenuto elemento in grado di interrompere il nesso di causalità tra la violazione delle norme precauzionali operate dal garante precedente e l'evento nefasto accaduto successivamente⁹⁸.

⁹⁴ Tra le molte che hanno espresso questo principio cfr: Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2014, n. 40254, in *De Jure*.

⁹⁵ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 23.

⁹⁶ A. GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia*, in *Studium Iuris*, II, 2004, p. 915.

⁹⁷ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, cit., p. 23.

⁹⁸ Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in *De Jure*.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

La complessità del caso, dovuto alla successione di diversi soggetti in posizione di garanzia, aveva portato la giurisprudenza di merito a effettuare una considerazione che si ritiene utile riportare ai fini del ragionamento: «*se imputata fosse stata la “Montefibre”, cosa solo ipotetica, ma impossibile in quanto “societas delinquere non potest”, la sua responsabilità sarebbe stata affermata con certezza in ragione della continuità delle pericolose omissioni addebitabili sempre allo stesso soggetto (la società)*»⁹⁹.

La giurisprudenza di merito, nel caso di specie, poneva quindi la possibilità di attribuire la responsabilità penale per l'evento infausto, all'ente in base continuità delle omissioni pericolose, le quali dovevano essere addebitabili sempre allo stesso soggetto, ossia la società. L'ostacolo era rappresentato dal fatto che, all'epoca dei fatti oggetto di esame¹⁰⁰, non era ancora in vigore la legge 123 del 2007, la quale attraverso l'art. 25-septies ha provveduto ad estendere il catalogo dei reati presupposto in base ai quali sia possibile attribuire la responsabilità all'ente¹⁰¹.

Tuttavia, se trovasse applicazione l'art. 8, nei casi come quello che ha coinvolto la Società Montefibre, nei quali il succedersi di soggetti in posizione di garanzia renda complicata l'affermazione della penale responsabilità della persona fisica¹⁰², si consentirebbe al Pubblico Ministero l'utilizzo di “un'arma

⁹⁹ Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, cit.

¹⁰⁰ I fatti di cui fa riferimento la sentenza del 1 giugno 2007 del Tribunale Monocratico di Verbania, sono antecedenti alla l. 123 del 2007.

¹⁰¹ Circa la non corrispondenza tra reati realizzabili dalle persone fisiche e reati posti in essere dalle persone giuridiche è stato rilevato puntualmente in giurisprudenza: «*il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso*» Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2014, n. 11170, in *De Jure*.

¹⁰² Nel caso specifico il Tribunale di Verbania era giunto ad assolvere gli imputati argomentando così: «*per gli operai deceduti per mesotelioma (premessi che anche per tale malattia era prevedibile l'evento dannoso) era impossibile, con certezza, affermare*

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

tattica” che gli permetterebbe di attribuire la responsabilità esclusivamente nei confronti dell'Ente essendo sprovvisto di un'adeguata piattaforma probatoria per affermare la correlativa responsabilità individuale nei confronti delle persone fisiche¹⁰³, senza per ciò dover sacrificare l'esigenza di giustizia nei confronti dei soggetti lavoratori che abbiano subito un danno accertato.

A conclusioni analoghe si potrebbe pervenire in relazione ai casi nei quali il lavoratore abbia tenuto un contegno negligente o imprudente auto procurandosi l'infortunio. Tale orientamento interpretativo, come già rilevato, si fonda su una considerazione vistosamente estensiva del contenuto degli obblighi datoriali prevenzionistici mitigata dall'esclusivo – spesso solo nominalmente – riferimento alla condotta 'abnorme' del lavoratore coinvolto, e come tale non prevedibile né prevenibile dal garante¹⁰⁴.

In questi casi, nello sviluppo causale dell'infortunio, il contegno omissivo del datore di lavoro concorre con la condotta negligente dello stesso lavoratore, la quale seppur non vale da sola a spiegare l'evento¹⁰⁵ pone, quanto meno, un dubbio relativamente alla causa effettiva che lo abbia determinato. Si

che proprio le fibre inalate nel periodo in cui i vari imputati avevano svolto la loro funzione di vertice, avessero determinato l'insorgere della malattia o l'aggravamento di una patologia già in atto»

¹⁰³ B. BERNASCONI, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, (a cura di) A. PRESUTTI – B. BERNASCONI, Milano, 2013, p. 80.

¹⁰⁴ G. MORGANTE, *Infortunio del lavoratore imprudente: quando il datore di lavoro non risponde*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 201.

¹⁰⁵ *Ex multis*: Cass. pen., sez IV, 6 febbraio 2015, n. 16389, in *De Jure*: «il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile»

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

pensi ad un caso analizzato nel precedente capitolo nel quale la morte di un operaio è sopraggiunta a seguito di una causa non meglio identificata come un malore o colpo di sonno che ha provocato lo sprofondamento dello stesso all'interno di un silos di grano provocando il soffocamento dello stesso¹⁰⁶.

In una situazione simile ciò che risulta dubbia è la sussistenza della prova circa la colpevolezza del datore di lavoro. Questo perché anche nel caso in cui fosse stato inserito l'impianto di allarme all'interno del silo, la verifica di una circostanza imprevedibile come un colpo di sonno, o addirittura un improvviso malore, non consentirebbe materialmente al lavoratore di poterlo azionare; di conseguenza la mancanza di questo presidio infortunistico non potrebbe essere messo in rapporto causale con il decesso del lavoratore¹⁰⁷.

Si tratta quindi di una situazione che esula dalla sfera di signoria cautelativa propria del datore di lavoro¹⁰⁸, per cui il rimprovero colposo verrebbe interamente assorbito dal mero rivestimento di una posizione di garanzia considerata, come già rilevato, strumento probatorio *ad adiuvandum* della responsabilità penale¹⁰⁹.

Per questi casi, quindi, come si è rilevato nel paragrafo precedente, la Corte di Cassazione potrebbe aver offerto (indirettamente) una possibile soluzione attraverso un'interpretazione estensiva del concetto di “mancata individuazione del reo”, ex art. 8 d.lgs. 231/2001 lett. a), riferendola persino nei casi nei quali si sia giunti ad assolvere la persona fisica imputata e ritenendo che tale fattispecie possa trovare applicazione nei casi in cui si sia in presenza di un reato completo di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, ma sia

¹⁰⁶ Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2009, n. 4917, in *De Jure*.

¹⁰⁷ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 8.

¹⁰⁸ Cfr: D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro*, cit., p. 157 ss.

¹⁰⁹ A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2873.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

mancante ovvero insufficiente la prova della responsabilità individuale¹¹⁰. Il seguente principio sembra propriamente riguardare i casi di responsabilità oggettiva occulta che stiamo analizzando, nei quali la verifica dell'infortunio risulti senza dubbio riconducibile ai vertici aziendali residuando dubbi circa la sussistenza della rimproverabilità¹¹¹.

In questo modo, al fine di poter attribuire la responsabilità in maniera 'esclusiva' all'ente non sarà necessario, come detto, pervenire a condanna della persona fisica, la cui responsabilità può essere ritenuta *incidenter tantum*, ma dovrà mancare o, quanto meno difettare la prova della colpevolezza di questa¹¹²; in questo modo l'art. 8 potrebbe essere considerato un possibile strumento in grado di scongiurare forme di responsabilità oggettiva occulta.

Difatti, come rilevato in dottrina, relativamente all'accertamento degli elementi costitutivi del reato-presupposto, la previsione dell'art. 8 dimostra chiaramente che il riferimento al concetto di "reato" — analogamente a quanto accade ad esempio proprio nell'art. 110 c.p. — sia solo indicativo, non essendo imprescindibile la dimostrazione, ad esempio, della colpevolezza della persona fisica¹¹³.

In questi casi, l'attribuzione della responsabilità nei confronti dell'ente non potrà che fondarsi sul solo e principale requisito della 'colpa di organizzazione', la quale prescinde dall'accertamento della prevedibilità dell'evento e della sua evitabilità attraverso comportamento alternativo lecito¹¹⁴, da parte dell'individuo persona fisica autore del reato presupposto. Ne deriva che la semplice verifica dell'infortunio verrebbe considerata

¹¹⁰ Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, cit.

¹¹¹ Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, cit.

¹¹² Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2013, n. 20060, cit.

¹¹³ M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società*, cit., p. 927.

¹¹⁴ Sul concetto di causalità della colpa cfr: M. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. IV, Milano, 2012, p. 327 ss.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

conseguenza della mancata predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi idonei e diretti a evitare la commissione di reati del tipo di quello che è stato realizzato; il riscontro di tale deficit organizzativo consentirebbe una piena ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo¹¹⁵.

4. Osservazioni conclusive.

Come si è avuto modo di illustrare l'attribuzione della responsabilità penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro sconta un elevato tasso di criticità. La soluzione di «*spostare sugli enti il baricentro penalistico*»¹¹⁶ ha lo scopo di non far gravare sul soggetto persona fisica una responsabilità troppo gravosa e in contrasto con il principio costituzionale di responsabilità penale personale.

Va precisato che quanto considerato non vuole fornire una ipotesi di de-responsabilizzazione per quei soggetti in posizione di vertice in seno all'azienda, quanto piuttosto ipotizzare una soluzione che possa contemperare una duplice esigenza, ossia: da un lato che un evento infausto, come un infortunio ovvero una malattia professionale, non risulti impunito, dall'altro che un simile accadimento non venga ascritto a responsabilità di un soggetto che non era nella condizione materiale di poterlo impedire.

Si è più volte sottolineato che, il datore di lavoro rivesta un ruolo di *dominus* in ambito di sicurezza. Tuttavia, ciò non significa che lo si debba considerare un soggetto onnipotente e onniveggente, in grado di prevedere ed

¹¹⁵ V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente*, cit., p. 35.; nello stesso senso: C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit.; in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2014, 38343, cit.; nello stesso senso: Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2010, n. 27735, in *De Jure*.

¹¹⁶ O. DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p.1333.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

evitare ogni evento anche quello che sfugga dalla propria sfera di competenza¹¹⁷.

Per il vero, l'orientamento giurisprudenziale improntato in maniera così rigorosa non deve sorprendere. Quando si parla di diritto penale del lavoro, ci si riferisce ad una branca del diritto penale economico che ha come oggetto di tutela beni giuridici, quali la vita e la integrità fisica, fra i più alti nella scala gerarchica di quelli protetti in via costituzionale¹¹⁸. Il lavoratore, essendo considerata una parte “debole”¹¹⁹ rispetto alle figure verticistiche in seno all'azienda, qualora subisca un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, a maggior ragione, godrà di un atteggiamento giurisprudenziale più protettivo.

Se dal punto di vista morale, tale atteggiamento, difficilmente può sollevare obiezioni, dal punto di vista giuridico rischia di determinare forme di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 27.

Per tale ragione, onde evitare gli eccessi sanzionatori nei confronti delle persone fisiche, si ritiene che una possibile soluzione sarebbe quella di configurare una responsabilità penale 'esclusiva' nei confronti delle persone giuridiche. Va tuttavia precisato che, la soluzione di spostare il baricentro della responsabilità penale dalla persona fisica a quella collettiva, ad oggi non trova espresso riconoscimento a livello legislativo, sebbene i giudici di legittimità, nelle pronunce sopra analizzate, abbiano fatto riferimento a quanto viene espresso dalla stessa relazione ministeriale al decreto legislativo 231/2001 e

¹¹⁷ O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, p. 75.

¹¹⁸ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 2.

¹¹⁹ Cfr. I. LEONCINI, *L'obbligo giuridico di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 121.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

ritenendo l'art. 8, norma in grado di fondare la responsabilità anche nei casi in cui non si fosse raggiunta una prova certa della responsabilità individuale.

Difatti, gli orientamenti giurisprudenziali, che sono stati oggetto di analisi relativamente all'affermazione di una responsabilità esclusiva dell'ente, sono rimasti abbastanza vaghi sul punto, appiattiti, per lo più, su quanto previsto dalla stessa relazione. Di conseguenza pare auspicabile un intervento chiarificatore del giudice volto a conferire contorni più netti relativamente al principio di cui alla lettera a) ex art. 8 “mancata identificazione dell'autore del reato” che ad oggi sembra essere concetto ancora troppo sfuggente.

Tuttavia questa prospettiva, ancorché non sufficientemente suffragata tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza italiana, ha avuto altro esito in altri ordinamenti. Giova a questo punto effettuare una breve disquisizione comparatistica con i paesi nei quali, invece, è riconosciuta una responsabilità autonoma della persona giuridica, completamente scissa da quella individuale. In particolare, nel sistema penale britannico in tema di responsabilità degli enti nonostante l'*Health and Safety at Work Act* del 1974 prevedesse ancora una responsabilità penale attribuibile sia ai soggetti persone fisiche quali dirigenti o dipendenti dell'ente, sia alla persona giuridica stessa, attraverso un modello c.d. *vicarious liability*; il *Corporate Homicide Act* del 2007, invece, ha introdotto un'ipotesi di reato, denominata *corporate killing*, che costituisce un'ipotesi di omicidio colposo nello svolgimento di un'attività d'impresa, causato da una condotta del management non conforme a standards ragionevoli di precauzione¹²⁰

¹²⁰ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 14.; nello stesso senso: V. MONGILLO, *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente nel regno unito*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, (a cura di) A. M. STILE – A. FIORELLA – V. MONGILLO, Napoli, 2014, p. 480.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

La novità di questa fattispecie è rappresentata dal fatto che a risponderne sarà esclusivamente la persona giuridica; Ai fini dell'imputazione dell'omicidio colposo alla persona giuridica, viene richiesto non soltanto un rapporto di causalità tra la condotta dell'ente e la morte ma, soprattutto, che il reato stesso mostri quello che viene definito un *management failure*, vale a dire un colpa di organizzazione, che indica l'inadeguatezza del modo in cui l'attività imprenditoriale viene gestita e organizzata, rispetto agli scopi di tutela della salute e della sicurezza delle persone impiegate o interessate all'attività imprenditoriale¹²¹.

Per quanto riguarda la colpa dell'organizzazione – «*management failure*»¹²² – si richiede quello che nel diritto penale anglosassone viene definita la *gross negligence*, che potrebbe corrispondere colpa grave nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda, infine, l'aspetto sanzionatorio, la pena gravante sulla persona giuridica colpisce i centri decisionali di produzione del rischio, attraverso, innanzitutto, una pena pecuniaria illimitata ed, in secondo luogo, il c.d. *remedial order*, ovvero sia l'imposizione dell'osservanza di obbligazioni di *facere* infungibili ed, infine, il *publicity order*, a carico dell'ente, che colpisce direttamente l'immagine aziendale¹²³.

Quanto ai soggetti-persone fisiche, la legge in questione preferisce utilizzare per i singoli *officers* una sanzione interdittiva, che dimostra

¹²¹ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 14.

¹²² V. MONGILLO, *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente nel regno unito*, cit., p. 492: «Nella Guide redatta dal Ministry of Justice si è puntualizzato che i fattori che possono essere presi in considerazione nel verificare il difetto gestionale riguardano tra l'altro: i sistemi di lavoro utilizzati dai lavoratori, il livello di formazione e quello di adeguatezza delle attrezzature, la supervisione diretta e il management intermedio, l'approccio strategico dell'organizzazione nei riguardi della salute e della sicurezza e le modalità di valutazione del rischio, monitoraggio e verifica dei processi; con l'ulteriore precisazione che non rilevano «solo i sistemi formali di gestione di un'attività in seno ad un'organizzazione, ma come questa in pratica è stata realizzata.»

¹²³ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 15.

CAPITOLO IV

UN POSSIBILE ARGINE ALLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA OCCULTA: DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA?

chiaramente come nel diritto penale inglese si sia giunti ad una vera e propria “*rivoluzione copernicana*”, in quanto ad essere punita è la *corporation*, rispetto alle persone fisiche, dirigenti dell’azienda stessa¹²⁴.

Da un punto di vista comparatistico va, infine, segnalato il sistema penale danese ove il “diritto vivente” conduce a punire esclusivamente la persona giuridica, in quanto la persona fisica che ha concretamente commesso il reato, viene utilizzata come “*testimone della corona*”, per poter ricavarne la prova della responsabilità penale dell’ente medesimo¹²⁵.

La visione comparatistica si pone in una prospettiva, “*post-moderna*” del diritto penale del lavoro, che tende ad affidare la tutela degli infortuni sul lavoro ad una responsabilità esclusiva della persona giuridica, superando la concezione di tipo “*pre-moderno*” che ancora oggi tende a calcare la mano nei confronti di soggetti persone fisiche¹²⁶.

¹²⁴ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 15.; Per quanto concerne la differenza tra responsabilità degli enti nel Regno Unito e in Italia: «*In definitiva, può dirsi, con qualche semplificazione, che l'organizzazione e gestione materia della sicurezza grava nel Regno Unito direttamente sulla corporation, mentre nel nostro ordinamento rientra nella sfera di accountability dei gestori individuali del rischio, segnatamente di quelli di livello apicale.*» V. MONGILLO, *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente nel regno unito*, cit., p. 480.

¹²⁵ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 16.;

¹²⁶ A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro*, cit. p. 16.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE DELLA DOTTRINA

I. Manuali e Monografie.

- ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010.
- CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, ed IV, Padova, 1925.
- CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I. *I delitti di comune pericolo mediante violenza. Trattato di diritto penale parte speciale*, diretto da MARINUCCI E DOLCINI, Padova, 2003.
- CULOTTA – DI LECCE – COSTAGLIOLA, *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. La disciplina giuridica vigente*, ed. V, Milano, 1998.
- DE FALCO, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, Padova, 2000.
- G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, Milano, 2008.
- DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003.
- FANTINI – GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, II ed, Milano, 2015.
- FIGURELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985.
- GARGANI, *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005.
- GULLO, *Il reato proprio, dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche di impresa*, Milano, 2005, pp.
- MANTOVANI, *Diritto penale*, ed. VIII, Padova, 2013.
- MARINUCCI – DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012.
- PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, IV ed., Milano, 1994.
- PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, in *Diritto del lavoro*, (a cura di) Pera, ed. VI, Torino, 2000.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- PALAZZO, *Corso di diritto penale*, ed. IV, Milano, 2011.
- PEDRAZZI – ALESSANDRI – FOFFANI – SEMINARA - SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa, Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003.
- PETTORELLO – MANTOVANI, *La tutela penale dell'attività lavorativa*, Milano, 1964.
- PULITANÒ, *Diritto penale*, ed. V, Torino 2013.
- SMURAGLIA, *La sicurezza sul lavoro e la sua tutela penale*, ed. III. Milano, 1974.
- VENEZIANI, *Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Milano, 2003.
- VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale parte speciale* (diretto da) MARINUCCI - DOLCINI, Tomo II, Padova, 2009.
- VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008.

II. Voci enciclopediche e commentari.

- ALESSANDRI, voce: *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, 1988, pp. 145 ss.
- ALESSANDRI, voce: *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, pp. 194 ss.
- BATTAGLINI –BRUNO, voce: *Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, pp. 571 ss.
- DE ROSSI – FONTANA, *Il servizio di prevenzione e protezione e i suoi responsabili*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, (a cura di) RUSCIANO e NATULLO, Vol VIII, *Commentario di diritto del lavoro* (diretto da) CARINCI, Torino, 2007, pp. 315 ss.
- FANTINI, *Il medico competente*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, (a cura di) RUSCIANO e NATULLO, Vol. VIII, *Commentario di diritto del lavoro* (diretto da) CARINCI, Torino, 2007, pp 335 ss.
- FORZATI, *Prevenzione nei luoghi di lavoro e modelli penali di intervento: beni*

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

giuridici e tecniche di tutela, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, (a cura di) RUSCIANO - NATULLO, Vol. VIII, *Commentario di diritto del lavoro* (diretto da) CARINCI, Torino, 2007. pp. 91 ss.

PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza sul lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, pp. 102 ss

PULITANÒ, voce: *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale) – Aggiornamento*, in *Dig. disc. pen.*, 2000, pp. 388 ss.

PULITANÒ, voce: *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir. – Aggiornamento – 2002*, pp. 953.

ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*. I art. 1-84, Milano, 2004.

III. Contributi in opere collettanee

BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI Milano, 2010, pp. 59 ss.

CARRA, *Disposizioni in materia penale e di procedura penale. Titolo XII (artt. 298-303)*, in *Trattato di diritto penale.*, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, pp. 347 ss.

CASTRONUOVO, *sub artt. 437 e 451 c.p.*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, ed. IX, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, Torino, 2010, p. 280 ss.

CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per singoli e per gli enti*, (a cura di) CURI, Bologna, 2011, pp. 35 ss.

DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 39 ss.

DEL SIGNORE, *Responsabilità da reato delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto*

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

penale, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, pp. 385 ss.

DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte "generale" e la parte "speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, (a cura di) G. GARUTI, Padova, 2002, pp. 57 ss.

DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 235 ss.

FERRANTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa* (diretto da) A. DI AMATO,, VIII, *I reati in materia di lavoro* (a cura di FORTUNA), Padova, 2002.

FERRANTE, *I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa* (diretto da) A. DI AMATO,, VIII, *I reati in materia di lavoro* (a cura di FORTUNA), Padova, 2002.

GIUNTA, *Il datore di lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI, Milano, 2010, pp. 1 ss.

GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI, Milano, 2010, pp 131 ss.

GUIDI, *Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA - MICHELETTI, Milano, 2010, pp. 935.

GALANTINO, *Il Testo Unico novellato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: note introduttive*, in *Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d. lg. 81/2008 e il d. lg. 106/2009* (a cura di) GALANTINO, Milano, 2009, pp. 1 ss.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 372 ss.
- GARGANI, *I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p.* in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 437 ss.
- LANOTTE, *La tutela penale della sicurezza del lavoro: l'apparato sanzionatorio*, in *La sicurezza del lavoro. Commento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, (a cura di) GALANTINO, Milano, 1995. pp. 265 ss.
- LANZI, *Le norme del codice penale tra l'esigenza del rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Trattato di diritto penale.*, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, Diritto penale del lavoro, Milano, 2015, pp. 804 ss.
- LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI, Milano, 2010, pp. 107 ss.
- LOTTINI, *I modelli di organizzazione e gestione*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI, Milano, 2010, pp. 167 ss.
- MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro* (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI, Milano, 2010, pp. 207 ss.
- MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, (a cura di) STILE –

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

IORELLA – MONGILLO, Napoli, 2014, pp. 19 ss.

MONGILLO, *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente nel regno unito, in Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, (a cura di) STILE – IORELLA – MONGILLO, Napoli, 2014, pp. 479 ss.

MONTICELLI, *Le fattispecie sanzionatorie speciali.*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 283 ss.

MORGANTE, *Le fattispecie accessorie di cui agli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p.* in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 427 ss.

MORGANTE, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) B. DEIDDA e A. GARGANI Torino, 2012, pp. 473 ss.

MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 177 ss.

MUSCATIELLO, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9-4-2008, n. 81)*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, pp.15 ss.

PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica profili strutturali e sistematici*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva* (a cura di) DE FRANCESCO, Torino, 2004, pp. 21 ss.

PARMIGGIANI, *Disciplina speciale. Titoli II – XI*, in *Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale*, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, pp. 137 ss.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- PERINI, *Gli stadi della spiegazione causale*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI Torino, 2012, pp. 137 ss.
- SCARCELLA, *La delega di funzioni.*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (diretto da) PALAZZO e PALIERO, Vol X, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, (a cura di) DEIDDA e GARGANI, Torino, 2012, pp. 89 ss.
- SCARCELLA, *Colpa e nesso causale: dalla responsabilità individuale alla responsabilità dell'ente*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, (a cura di) STILE – FIORELLA – MONGILLO, Napoli, 2014, pp. 51 ss.
- SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Diritto penale delle società*, (a cura di) CANZIO – CERQUA – LUPARIA, Padova, 2014, pp. 861.ss.
- VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il “vecchio” e il “nuovo” diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, in *Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d. lg. 81/2008 e il d. lg. 106/2009*, (a cura di) GALATINO, Milano, 2009, pp. 305 ss.
- VENEZIANI, *La responsabilità dell'ente da omicidio colposo*, in *Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per singoli e per gli enti*, (a cura di) CURI, Bologna, 2011, pp. 15 ss.
- VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, (a cura di) GIUNTA – MICHELETTI, Milano, 2010, pp. 37 ss.

IV. Contributi in riviste.

- ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2002,p. 33 ss
- AMATO, *La corretta rilevanza dell'«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità*

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

del datore di lavoro., in *Foro it*, 2009, pp. 198 ss.

BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, in *Dir. delle relaz. ind.*, n. 2, 2008, pp. 428 ss.

BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro: una timida apertura*; in *Cass. pen.*, 2008, pp. 1007 ss.

BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 2263 ss.

BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, pp. 2767 ss.

CORNACCHIA, *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in *Ind. pen.*, 2013, pp. 247 ss.

CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, pp. 500 ss.

CULOTTA, *Il sistema prevenzionale italiano e la normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 1401 ss.

D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela e della salute nei luoghi di lavoro alla luce del decreto correttivo n. 16/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 1125 ss.

D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 714 ss.

DE ANTONIIS, *La definizione delle regole cautelari nelle attività lavorative pericolose*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 753 ss.

DE FRANCESCO, *Profili sistematici dell'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, pp. 429 ss.

DEIDDA, *Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 95 ss.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1348 ss.
- DE SANTIS, *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d. lgs. n. 81/2008*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, pp. 1660 ss.
- DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, Milano, 2009, pp. 1325 ss.
- FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, in *Riv. inf. e malattie prof.*, 2011, p. 769 ss.
- FERRANTE, *I delitti previsti dagli articoli 437 e 451 del codice penale nel quadro della sicurezza del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1999, pp. 214 ss.
- GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *Ind. pen.*, 2000, pp. 581 ss.
- GARGANI, *Sulla successione nella posizione giuridica.*, in *Studium iuris*, 2004, pp. 909 ss.
- GIOVAGNOLI, *Il concorso colposo del lavoratore infortunato tra principio di affidamento e interruzione del nesso causale* in *Mass. giur. Lav.*, 2000, pp. 990 ss.
- GUARINIELLO, *Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, pp. 87 ss.
- LECIS, *La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del modello organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001*, in *La resp. amm. soc. enti.*, 2010, pp. 157 ss.
- MANNA, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in *Archivio pen.*, 2011, p. 1 ss.
- MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, pp. 29 ss.
- MICHELETTI, *La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, p. 167. pp. 153 ss.
- MORGANTE, *Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute*

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9.4.2008 n. 81 – Titolo XII), in Leg. pen. 2009, pp.53 ss.

MORGANTE, *Spunti di riflessione sul diritto penale sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative, in Cass. pen. 09/2010, p. 3319 ss.*

MORGANTE, *Infornuto del lavoratore imprudente: quando il datore di lavoro non risponde, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 201 ss.*

PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, pp. 1157 ss.*

PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa, in Ind. pen., 1985, pp. 17 ss.*

PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi, in Le Società – Gli speciali, 2011, pp. 5 ss.*

PALIERO -PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione, in www.Rivista231.it*

PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali, in Riv. soc., 1962, p. 224 ss.*

PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di esistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc., pen., 2005, p. 1684 ss.*

PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Dir. pen. e proc., 2008, pp. 819 ss.*

PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, pp. 123 ss.*

PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav e prev. soc., 1982, pp. 178 ss.*

PULITANÒ, *Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav. e prev. soc., 1985, p. 5 ss.*

PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 415 ss.*

PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo., in Dir. pen.*

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

e proc., 2010, pp. 102 ss.

ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 2867 ss.

SERRA, *I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro (parte II)*, in *Giur. mer.*, 2013, pp. 2515 ss.

SOPRANI, *Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria*, in *Igiene e sic. lav.*, n. 2, 2009, pp. 87 ss.

VALBONESI, *Nuove prospettive della tutela penale del lavoro: modelli d'interazione funzionale fra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, pp. 1020 ss.

VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, pp. 694 ss.

VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, pp. 102 ss.

V. Materiale dottrinario On-Line.

MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del 'decreto 'correttivo'*, in [http:// www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2010.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

I. Cassazione penale.

- Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 1975, in S. MAGLIA, *Il codice della sicurezza sul lavoro*, ed. IV, Piacenza, 2006, p. 219.
- Cass. pen., sez. III, 5 luglio 1976, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1978, p. 429.
- Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1976, in *Cass. pen. mass. Ann.*, n. mass. 706, 1977.
- Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 1977, n. 1854, in *Riv. pen.*, 1977, p. 486.
- Cass. pen., sez. III, 5 luglio 1976, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1978, p. 429.
- Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 1984, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 1984, n. 1648, in *Riv. pen.* 1984, p. 857.
- Cass. pen., sez. I, 9 aprile 1984, n. 890, in *Riv. pen.* 1985, p. 103.
- Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 1986, in S. MAGLIA, *Il codice della sicurezza sul lavoro*, cit. p. 220.
- Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 1986, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 2 giugno 1989, in *Cass. pen.*, 1990, p. 1795-1796.
- Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 1989, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1456-1457.
- Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, in *Foro it.*, 1992, II, p. 36 ss.
- Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1993, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, p. 101.
- Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 1993, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 1993, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. I, 19 novembre 1993, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 1994, in *De Jure*.
- Cass. pen. sez. II, 8 marzo 1995, n. 6284, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. I, 16 giugno 1995, n. 9815, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1995, n. 7569, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 25 settembre, 1995, n. 10603, in *De Jure*.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 1996, n. 8676, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 03 marzo 1998, n. 548, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 364.
- Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1998, n. 8054, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV; 21 maggio 1998 n. 8217 in *De Jure*.
- Cass. pen. sez. I, 20 novembre 1998 n. 350, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 350, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, p. 236.
- Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2000, n. 4262, in *De Jure*.
- Cass. pen, sez. IV, 12 ottobre 2000, n. 12781, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2001, n. 20176, in *Cass. pen.* 2002, p. 3203.
- Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2001, n. 35773, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026, in *Leggi d'Italia.it*.
- Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2002, n. 40939, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 988, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2003, n. 22345, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 18319, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 2003, n. 22931, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2003, n. 37470, in *Riv. pen* 2004, p. 758.
- Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV 13 luglio 2004, n. 39268, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez, IV, 12 ottobre 2005, n. 44650, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2005, n. 47363, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192, in *Olympus.uniurb.it*.
- Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2006, n. 28358, in *De Jure*.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2006, n. 41943, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 41944, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 1512.
- Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2007, n. 12464, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2007, n. 24478, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2007, n. 6277, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV 20 febbraio 2008, n. 7709, in *olympus.uniurb.it*.
- Cass. pen., sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 16465, in *Guida dir.*, 2008, n. 22.
- Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2008, n. 41367, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 16313, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2009, n. 17218, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2009, n. 23976, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1100.
- Cass. pen., sez. IV, 17 luglio 2009, n. 36083, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV 23 settembre 2009, n. 42496, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2009, n. 4917, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2010, n. 24284, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2010, n. 21511, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2010, n. 38991, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2010, n. 33661., in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in *De Jure*:
- Cass. pen., sez., IV, 15 giugno 2010, n. 33646, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32195, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2010, n. 27735, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez., fer., 12 agosto 2010, n. 32357, in *De Jure*.
- Cass. pen, sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, in *Igiene e sic. lav.* n. 1, 2011, p. 50.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2010, n. 42469, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011, n. 6872, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2011, n. 5005, in *Olympus.uniurb.it*
- Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 9404, in *olympus.uniurb.it*.
- Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2011, n. 16311, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2011, n. 12027, in *Igiene e sic. lav.*, n. 5, 2011, p. 299.
- Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2011, n. 12467, in *Olympus.uniurb.it*.
- Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2011, n. 28779, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2011, n. 43628, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2011, n. 34723, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 10702, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 44093, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 2012, n. 22044 in *De Jure*
- Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16892, in *Igiene e sic. lav.*, n. 7, 2012, p. 424.
- Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2012, n. 40890, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 21268, in *De Jure*.
- Cass. pen. sez. IV 3 ottobre 2012 n. 46441, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez III, 11 dicembre 2012, n. 1856, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11492, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9505, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2013, n. 23944, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2013, n. 35115, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2013, n. 35827, in *De Jure*.
- Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 44482, in *De Jure*.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2013, n. 39158, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2013 n. 49402, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2013, n. 1194, in *De Jure*,
Cass. pen., sez. IV 6 dicembre 2013, n. 4968, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 22246, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2014, n. 40254, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2014, n. 12251, in *De Jure*.
Cass. pen., sez IV, 25 giugno 2014, n. 46820, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. fer., 9 settembre 2014, n. 42317, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2014, n. 46437, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3272, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3787, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 49732, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2014, in *De Jure*.
Cass. pen., sez IV, 6 febbraio 2015, n. 16389, in *De Jure*.
Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 14010, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2015, n. 13858, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 14159, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 16402, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2015, n. 26994, in *De Jure*.
Cass. pen.,sez. IV, 20 maggio 2015, n. 26279, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27183, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 03 giugno 2015, n. 33806, in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2015, n. 26294, in *De Jure*.
Cass. pen., sez II, 16 giugno 2015, n. 29512, in *De Jure*.
Cass. pen., sez., IV, 17 giugno 2015, n. 28132 in *De Jure*.
Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 2015, n. 29798, in *De Jure*.

BIBLIOGRAFIA

ASPETTI CRITICI DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE NEL SETTORE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 31003, in *De Jure*.

Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, in *De Jure*.

Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2015, n. 32761, in *De Jure*.

II. Corte Costituzionale.

Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 312, in *De Jure*.

Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *De Jure*.

RINGRAZIAMENTI

Colgo l'occasione per volgere un affettuoso ringraziamento, anzitutto, alle persone che mi hanno permesso di poter intraprendere l'esperienza universitaria e che mi sono state sempre accanto nei momenti belli e in quelli meno belli: Mamma, Papà, Matteo e nonna Carmela, il primo “grazie” va senza dubbio a voi.

La mia più sincera gratitudine professionale è rivolta al relatore di questa mia Tesi di Laurea, Chiar.mo Prof. Carlo Enrico Paliero, per la irripetibile opportunità concessami nell'affrontare un argomento, tanto complesso quanto affascinante, in un ambito cui auspico di poter continuare la mia futura carriera professionale.

Un sentito ringraziamento va rivolto al correlatore, Prof. Marco Maria Scoletta, il quale si è sempre dimostrata persona disponibile, puntuale e cordiale sostenendomi durante tutto il periodo di lavoro svolto, fornendomi utili e preziosi insegnamenti per la stesura di questa Tesi di Laurea.

Debitamente ringrazio tutto il personale della sezione di *Scienze Penalistiche* del *Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”* e della sezione di *Diritto del Lavoro* del *Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto*, per avermi fornito il materiale necessario alla redazione del presente elaborato.

Desidero, inoltre, esprimere profonda gratitudine all'Avvocato Luca Arnaboldi per la preziosa opportunità concessami di affrontare un'esperienza stagistica presso il *Carnelutti Studio Legale Associato*, nonché per i notevoli consigli e insegnamenti che mi ha dato e che tutt'oggi continua ad offrirmi.

Intendo, altresì, rivolgere un caloroso ringraziamento all'Avvocato Sara Tiraboschi e al Dottor Matteo Sironi per il costante sostegno fornitomi durante tutta l'esperienza stagistica.

Un particolare ringraziamento va alla Professoressa Venera Licata, il cui insegnamento professionale ha contribuito alla nascita della mia passione verso la materia del Diritto.

Infine, un grazie va a: Angelo, Cristina, Daniele, Francesca, Giulio, Giuseppe, Paola e Simone e a tutte quelle persone, vicine e lontane, per il loro costante supporto morale che in questi anni mi hanno saputo donare.